SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 194

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 22 agosto 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Università Mediterranea di Reggio Calabria

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 138/L

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2003, n. **226**.

Trasformazione della Commissione nazionale per la parità in Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 13 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 13 della legge 6 luglio 2002, n. 137, con il quale il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità fra uomo e donna;

Vista la legge 22 giugno 1990, n. 164;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le pari opportunità;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Trasformazione della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna

1. La Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità fra uomo e donna, istituita dall'articolo 21, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e disciplinata dalla legge 22 giugno 1990, n. 164, è trasformata in organo consultivo e di proposta, denominato Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna, di seguito denominato: «Commissione», presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. La Commissione fornisce al Ministro per le pari opportunità, di seguito denominato: «Ministro», che lo presiede, consulenza e supporto tecnico-scientifico nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche di pari opportunità fra uomo e donna; in particolare la Commissione:

a) formula proposte al Ministro per l'elaborazione delle modifiche normative necessarie a rimuovere qualsiasi forma di discriminazione, sia diretta che indiretta, nei confronti delle donne ed a conformare l'ordinamento giuridico al principio di pari opportunità fra uomo e donna, fornendo elementi informativi, documentali, tecnici e statistici, utili ai fini della predisposizione degli atti normativi;

b) cura la raccolta, l'analisi e l'elaborazione di dati allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle politiche di pari opportunità nei vari settori della vita politica, economica e sociale e di segnalare le iniziative opportune;

c) redige un rapporto annuale per il Ministro sullo stato di attuazione delle politiche di pari opportunità;

d) fornisce consulenza tecnica e scientifica in relazione a specifiche problematiche su richiesta del Ministro o del Dipartimento per le pari opportunità;

e) svolge attività di studio e di ricerca in materia di pari opportunità fra uomo e donna.

3. Le competenze della Commissione non riguardano la materia della parità fra i sessi nell'accesso al lavoro e sul lavoro.

Art. 2.

Durata e composizione della Commissione

1. La Commissione è nominata con decreto del Ministro e dura in carica due anni. Essa è composta da venticinque componenti di cui:

a) undici prescelti nell'ambito delle associazioni e dei movimenti delle donne maggiormente rappresentativi sul piano nazionale;

b) quattro prescelti nell'ambito delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

c) quattro prescelti nell'ambito delle organizzazioni imprenditoriali e della cooperazione femminile maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

d) tre prescelti fra le donne che si siano particolarmente distinte, per riconoscimenti e titoli, in attività scientifiche, letterarie e sociali;

e) tre rappresentanti regionali di pari opportunità designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Almeno due volte all'anno, la Commissione si riunisce a composizione allargata, con la partecipazione di un rappresentante di pari opportunità per ogni regione e provincia autonoma, al fine di acquisire osservazioni, richieste e segnalazioni in merito a questioni che rientrano nell'ambito delle competenze del sistema delle regioni e delle autonomie locali.

Art. 3.

Ufficio di presidenza della Commissione

1. Con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, fra i componenti della Commissione, vengono designati il Vicepresidente ed il Segretario che, insieme al Ministro, costituiscono l'ufficio di presidenza.

2. Al Vicepresidente spetta la rappresentanza della Commissione, il coordinamento dei lavori e la costante informazione del Ministro circa le iniziative in corso di svolgimento.

Art. 4.

Esperti e consulenti

1. La Commissione si avvale, su proposta del Ministro, di esperti, in numero massimo di cinque, su problematiche attinenti la parità fra i sessi e di propri consulenti secondo quanto previsto dall'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

2. I consulenti di cui al comma 1 sono scelti fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, dotate di elevata professionalità nelle materie giuridiche, nonché nei settori della lotta alle discriminazioni, delle politiche sociali e dell'analisi delle politiche pubbliche.

3. Nel decreto di conferimento dell'incarico è determinato il compenso degli esperti e dei consulenti.

Art. 5.

Segreteria della Commissione

1. Per l'espletamento delle proprie attività la Commissione dispone di una propria segreteria nell'ambito del Dipartimento per le pari opportunità.

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. La Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità fra uomo e donna di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, cessa di operare dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il Ministro determina, con apposito regolamento quali attribuzioni, competenze e rapporti giuridici, previsti da qualsiasi normativa o provvedimento, in capo alla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità fra uomo e donna di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, sono trasferiti alla Commissione disciplinata dal presente decreto.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Le risorse finanziarie destinate al funzionamento della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità fra uomo e donna di cui all'articolo 11 della legge 22 giugno 1990, n. 164, sono reiscritte interamente in un nuovo capitolo di spesa del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Dall'attuazione del presente decreto non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. È abrogata la legge 22 giugno 1990, n. 164, recante norme sulla composizione ed i compiti della Commissione di cui al comma 2 dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. È abrogato l'articolo 21, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PRESTIGIACOMO, *Ministro per le pari opportunità*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione disciplina l'esercizio della funzione legislativa, da parte del Governo.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici):

«Art. 13 *(Delega per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità tra uomo e donna.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzare gli organismi titolari di competenze generali in materia di parità e di pari opportunità tra uomo e donna che operano a livello nazionale e le relative funzioni anche mediante accorpamento e riduzione del numero dei componenti;

b) ricondurre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la funzione di coordinamento delle attività svolte da tutti gli organismi titolari di competenze generali in materia di parità e pari opportunità tra uomo e donna che operano a livello nazionale.».

— La legge 22 giugno 1990, n. 164, recante: «Norme sulla composizione ed i compiti della Commissione di cui al comma 2 dell'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400», abrogata dal presente decreto legislativo, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 giugno 1990, n. 148.

Nota all'art. 1:

—Si riporta il testo dell'art. 21, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 21 *(Uffici e dipartimenti)*. — 1. *(Omissis)*.

2. Per gli adempimenti di cui alla lettera *n)* dell'art. 19, è istituita una apposita commissione. La composizione e i compiti di detta commissione sono stabiliti per legge.».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«Art. 29 *(Consulenti e comitati di consulenza)*. — 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può avvalersi di consulenti e costituire comitati di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni.

2. Per tali attività si provvede con incarichi a tempo determinato da conferire a magistrati, docenti universitari, avvocati dello Stato, dirigenti e altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, anche economici, delle aziende a prevalente partecipazione pubblica o anche ad esperti estranei all'amministrazione dello Stato.».

— Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 9 *(Personale della presidenza)*. — 1. Gli incarichi dirigenziali presso la Presidenza sono conferiti secondo le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 2, e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, relativi, rispettivamente, alle strutture individuate come di diretta collaborazione ed alle altre strutture, ferma restando l'applicabilità, per gli incarichi di direzione di dipartimento, dell'art. 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dal presente decreto, e ferma altresì restando l'applicabiità degli articoli 18, comma 3, e 31, comma 4, della legge stessa.

2. La presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro di livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro i limiti di cui all'art. 11, comma 4; di personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione di comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle funzioni individuate come di diretta collaborazione; di consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente.

3. In materia di reclutamento del personale di ruolo, il presidente, con proprio decreto, può istituire, in misura non superiore al 20 per cento dei posti disponibili, una riserva di posti per l'inquadramento selettivo, a parità di qualifica, del personale di altre amministrazioni in servizio presso la presidenza ed in possesso di requisiti professionali adeguati e comprovati nel tempo.

4. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo della presidenza è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato, in conformità delle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del comparto di contrattazione per la presidenza. Tale regime si applica, relativamente al trattamento economico accessorio e fatta eccezione per gli estranei e per gli appartenenti a categorie sottratte alla contrattazione collettiva, al personale che presso la presidenza ricopre incarichi dirigenziali ed al personale di prestito in servizio presso la presidenza stessa.

5. Il presidente, con proprio decreto, stabilisce il contingente del personale di prestito, ai sensi dell'art. 11, comma 4, il contingente dei consulenti ed esperti, e le corrispondenti risorse finanziarie da stanziare in bilancio. Appositi contingenti sono previsti per il personale delle Forze di polizia, per le esigenze temporanee di cui all'art. 39, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché per il personale di prestito utilizzabile nelle strutture di diretta collaborazione. Il presidente può ripartire per aree funzionali, in relazione alle esigenze ed alle disponibilità finanziarie, i contingenti del personale di prestito, dei consulenti ed esperti. Al giuramento di un nuovo Governo, cessano di avere effetto i decreti di utilizzazione del personale estraneo e del personale di prestito addetto ai gabinetti e segreterie delle autorità politiche. Il restante personale di prestito è restituito entro sei mesi alle amministrazioni di appartenenza, salva proroga del comando o conferma del fuori ruolo disposte sulla base di specifica e motivata richiesta dei dirigenti preposti alle strutture della presidenza.

6. Il presidente, con proprio decreto, stabilisce il trattamento economico del segretario generale e dei vicesegretari generali, nonché i compensi da corrispondere ai consulenti, agli esperti, al personale estraneo alla pubblica amministrazione.

7. Ai decreti di cui al presente articolo ed a quelli di cui agli articoli 7 e 8 non sono applicabili la disciplina di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e quella di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Il presidente può richiedere il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti sui decreti di cui all'art. 8.».

Nota all'art. 6:

— Per i riferimenti della legge n. 164 del 1990, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 7:

— Per i riferimenti della legge n. 164 del 1990, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 21 della legge n. 400 del 1988, come modificato del presente decreto:

«Art. 21 *(Uffici e dipartimenti)*. — 1. *(abrogato)*.

2. *(abrogato)*.

3.-5. *(abrogato)*.

6. Nei casi in cui un Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia affidato alla responsabilità di un Ministro senza portafoglio, il capo del Dipartimento è nominato con decreto del Presidente del Consigli dei Ministri, su proposta del Ministro interessato.

7. Qualora un Dipartimento non venga affidato ad un Ministro senza portafoglio, il capo del Dipartimento dipende dal segretario generale della presidenza.».

03G0253

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 2003, n. **227.**

Regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis,* della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2000, n. 451, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato, da ultimo, dall'articolo 12 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 febbraio 2003;

Acquisito il parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 2003;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro dell'economia e delle finanze previsti dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

b) Ministro: il Ministro dell'economia e delle finanze;

c) Ministero: il Ministero dell'economia e delle finanze;

d) decreto legislativo n. 165 del 2001: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

e) Vice Ministri: i Sottosegretari di Stato ai quali sia stato attribuito il titolo di Vice Ministro;

f) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 2.

Uffici di diretta collaborazione

1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto del Ministro e di raccordo tra questo e l'amministrazione, ai sensi degli articoli 4 e 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Essi prestano collaborazione al Ministro con riguardo alla definizione degli obiettivi ed all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione ed alle connesse attività di comunicazione, e, in particolare, riguardo all'analisi di impatto normativo, all'analisi dei costi e dei benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.

2. Sono uffici di diretta collaborazione:

a) l'ufficio di Gabinetto;

b) la segreteria del Ministro;

c) l'ufficio del coordinamento legislativo;

d) la segreteria tecnica del Ministro;

e) l'ufficio stampa;

f) le segreterie e l'Ufficio dei Vice Ministri;

g) le segreterie dei Sottosegretari di Stato;

h) il servizio di controllo interno.

3. Il Capo di Gabinetto coordina l'intera attività di supporto e gli uffici di diretta collaborazione che costituiscono, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, un unico centro di responsabilità ed uno o più centri di costo. Assolve, altresì, ai compiti di supporto del Ministro per l'esercizio di tutte le ulteriori funzioni attribuitegli dalla legge.

4. La segreteria del Ministro, la segreteria tecnica del Ministro e l'ufficio stampa operano alle dirette dipendenze del Ministro.

5. Le segreterie dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Vice Ministri e Sottosegretari.

6. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, il Vice Ministro ed il Sottosegretario si avvalgono dell'ufficio di Gabinetto e dell'ufficio del coordinamento legislativo.

7. Il servizio di controllo interno opera nella posizione di autonomia operativa stabilita dalle specifiche disposizioni che lo disciplinano.

8. Il Ministro con proprio decreto individua uffici di diretta collaborazione presso i quali operano gli ufficiali della Guardia di finanza con funzioni di collegamento per le materie rientranti fra i compiti istituzionali del Corpo.

Art. 3.

Funzioni degli uffici di diretta collaborazione

1. L'ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto. Tale ufficio, di livello dirigenziale generale, può essere articolato, con decreto del Ministro, da adottare

su proposta del Capo di Gabinetto, in distinte aree organizzative. Possono essere nominati dal Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, uno o più vice capi di Gabinetto, di cui almeno uno scelto tra i dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale dell'amministrazione finanziaria, ovvero tra ufficiali del Corpo della Guardia di finanza. Può essere, altresì, nominato dal Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, un Consigliere diplomatico scelto fra i funzionari della carriera diplomatica. Possono essere, altresì, nominati dal Ministro non più di otto Consiglieri scelti fra persone dotate di elevata professionalità nelle materie di competenza del Ministero ed un Aiutante di campo, scelto tra gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza.

2. Il capo della segreteria del Ministro sovrintende alla cura degli uffici di segreteria del Ministro e provvede al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione di quanto occorra per gli interventi istituzionali del Ministro. Il segretario particolare cura l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro e svolge i compiti attribuitigli dal Ministro relativamente al suo incarico istituzionale.

3. L'ufficio del coordinamento legislativo è articolato in due sezioni, strutturate in distinte aree organizzative. Le predette sezioni sono denominate «Ufficio legislativo-Economia» ed «Ufficio legislativo-Finanze». La prima sezione è competente a trattare le questioni riferibili alle aree di attività indicate, rispettivamente, alle lettere *a), b), c)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; la seconda sezione è competente a trattare le questioni riferibili all'area di attività indicata alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999. L'ufficio del coordinamento legislativo cura l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti uffici dirigenziali generali e garantendo la valutazione dei costi e la regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa. Esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura, in particolare, il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea. Cura il contenzioso internazionale, comunitario, costituzionale nonché gli adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del Ministro. Cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero ed il seguito dato agli stessi e svolge attività di consulenza giuridica per il Ministro e per i Sottosegretari.

4. La segreteria tecnica assicura al Ministro il supporto conoscitivo specialistico, in campo economico, per la elaborazione, la impostazione e la verifica degli effetti di politiche generali e di settore, con riguardo alla individuazione degli interventi di finanza pubblica necessari ai fini della loro attuazione e per le conseguenti determinazioni, di competenza dell'organo politico, circa il reperimento e l'utilizzazione di risorse finanziarie.

5. L'ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; segue l'informazione italiana ed estera; promuove e gestisce, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale. Esso è costituito a norma dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, salvo, per quanto attiene alla prima applicazione della predetta legge, il disposto di cui all'articolo 6, comma 2 della legge medesima. Il Ministro, inoltre, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della citata legge n. 150 del 2000, può essere coadiuvato da un portavoce, che sovrintende all'attività dell'ufficio stampa e coordina, sotto il profilo dell'indirizzo politico, l'attività di comunicazione dell'intero Ministero.

6. Le segreterie dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato garantiscono il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione e curano i rapporti con soggetti pubblici e privati, in ragione dell'incarico istituzionale.

Art. 4.

Servizio per il controllo interno

1. Il Servizio per il controllo interno svolge le funzioni di valutazione e di controllo strategico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nei confronti dell'amministrazione, ivi comprese le agenzie fiscali.

2. Le attività di controllo interno sono svolte da un collegio di cinque componenti, esperti in materie di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi, e controllo particolarmente qualificati. Il collegio è costituito da due componenti appartenenti all'amministrazione, con incarichi di funzione di livello dirigenziale generale, e da tre componenti anche estranei all'amministrazione. Le funzioni di presidente sono assegnate, con decreto del Ministro, ad uno dei componenti.

3. Il Servizio redige, con cadenza almeno semestrale, ove non sia diversamente stabilito dal Ministro, una relazione riservata all'organo di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione. Esso, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti inerenti alle attività gestionali, dell'amministrazione, ivi comprese le agenzie fiscali.

4. Presso il Servizio è istituito un ufficio di livello dirigenziale generale. Al Servizio è assegnato un apposito contingente costituito da un massimo di quarantacinque unità di personale. Si applica il comma 1, secondo periodo, dell'articolo 5. Al Servizio sono, inoltre, assegnati dieci dirigenti di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero.

Art. 5.

Personale degli uffici di diretta collaborazione

1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *f), g),* e *h)* è stabilito complessivamente in duecentotrenta unità. Entro tale contingente complessivo, oltre al personale che è collocato in fuori ruolo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, della legge 29 ottobre 1991, n. 358, possono essere assegnati dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché, nel limite del 20 per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per specifiche aree di attività e per particolari professionalità e specializzazioni, di provata competenza desumibile da specifici ed analitici curricoli culturali e professionali con particolare riferimento alla formazione universitaria, alla provenienza da qualificati settori del lavoro privato strettamente inerenti alle funzioni e competenze del Ministero, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. Nell'ambito del contingente stabilito dal comma 1, è individuato, presso gli uffici di diretta collaborazione, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di funzioni di livello dirigenziale non superiore a ventisei, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Gli incarichi di cui al presente comma concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione e sono attribuiti, ai sensi dell'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal capo dell'ufficio del coordinamento legislativo, dai capi delle due sezioni del predetto ufficio, dal capo della segreteria del Ministro, dal segretario particolare del Ministro, dal responsabile della segreteria tecnica del Ministro, dal capo dell'Ufficio dei Vice Ministri, dai capi delle segreterie dei Vice Ministri, dal capo dell'ufficio stampa del Ministro e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. I predetti soggetti, se dirigenti dei ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del predetto decreto legislativo.

Art. 6.

Requisiti per la nomina negli uffici di diretta collaborazione

1. Il Capo di Gabinetto è nominato fra magistrati amministrativi, ordinari o contabili o avvocati dello Stato, dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale dello Stato, oppure fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

2. Il capo dell'ufficio del coordinamento legislativo ed i capi delle due sezioni del predetto ufficio sono nominati fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ovvero tra gli avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari e docenti universitari in materie giuridiche.

3. Il capo dell'ufficio stampa del Ministro è nominato fra operatori del settore dell'informazione, o fra persone, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di specifica capacità ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa quella istituzionale, nonché dell'editoria e della comunicazione informatica, iscritti negli appositi albi professionali.

4. Il capo della segreteria, il responsabile della segreteria tecnica, il portavoce ed il segretario particolare del Ministro, nonché i capi delle segreterie ed i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Ministro o con i Sottosegretari interessati. Il responsabile della segreteria tecnica del Ministro, inoltre, è scelto fra persone in possesso, in campo economico-finanziario, di cognizioni di elevato livello specialistico, adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo, in particolare, alle esperienze professionali maturate.

5. I capi degli uffici di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, sono nominati dal Ministro. Al decreto di nomina dei responsabili degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché del responsabile della segreteria tecnica del Ministro, è allegata una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

6. I responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, possono essere revocati entro sessanta giorni dal giuramento del Governo. Decorso tale termine si intendono confermati.

7. Gli incarichi di responsabilità degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, sono incompatibili con qualsiasi attività professionale. Dello svolgimento di altri incarichi o di attività professionali a carattere non continuativo è informato il Ministro, che ne valuta la compatibilità con le funzioni svolte.

Art. 7.

Trattamento economico

1. Al Capo di Gabinetto spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con decreto del Ministro, articolato in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19,

comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e un emolumento accessorio, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai capi dei dipartimenti del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.

2. Al capo dell'ufficio del coordinamento legislativo, ai capi delle due sezioni del predetto Ufficio, al vice capo di Gabinetto, al responsabile della segreteria tecnica del Ministro, al capo della segreteria del Ministro, al capo dell'Ufficio del Vice Ministro ed al Presidente del collegio di cui all'articolo 4, comma 2, spetta un trattamento economico omnicomprensivo determinato con decreto del Ministro articolato in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e un emolumento accessorio, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per i predetti incarichi presso il Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.

3. Al segretario particolare del Ministro, ai due esperti di cui all'articolo 10, comma 2, e ai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, o, in alternativa, ai segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, se nominati fra estranei alle pubbliche amministrazioni, spetta un trattamento economico omnicomprensivo determinato con decreto del Ministro articolato in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione, e in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Al capo dell'ufficio stampa del Ministro, iscritto nell'apposito albo, è corrisposto un trattamento economico conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo. Ai consiglieri di cui all'articolo 3, comma 1, al Consigliere diplomatico ed all'aiutante di campo spetta una indennità, stabilita con decreto del Ministro, di importo non superiore al trattamento economico fondamentale ed accessorio dei dirigenti di seconda fascia in servizio presso il Ministero.

4. Ai capi degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3, primo periodo, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposto un emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione nella misura determinata con decreto del Ministro in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti rispettivamente indicati nei medesimi commi.

5. Ai dirigenti della seconda fascia, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.

6. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, è determinato dal Ministro. Tale trattamento, comunque, non può essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base «Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero.

7. Al personale non dirigenziale o a quello con rapporto di impiego non privato, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, su proposta dei responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, spetta, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2. In attesa di specifica disposizione contrattuale, la misura dell'indennità è determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

8. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali assegnato agli uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in quanto richiamato dall'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Agli stessi il Ministro, ove ne ravvisi la compatibilità, può, altresì, assegnare o consentire lo svolgimento di funzioni anche gestionali di altri uffici affidati alla loro responsabilità.

Art. 8.

Organizzazione degli uffici di diretta collaborazione

1. L'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione è definita con decreto del Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto.

Art. 9.

Personale delle segreterie dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato

1. I capi delle segreterie e i segretari particolari dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato sono nominati, rispettivamente, dai Vice Ministri e dai Sottosegretari interessati.

2. A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al capo della segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 5, comma 1, fino ad un massimo di otto unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti.

Art. 10.

Ufficio del Vice Ministro

1. In aggiunta al contingente di personale previsto dall'articolo 9, comma 2, al Vice Ministro è attribuito un ulteriore contingente pari a sedici unità di personale. Si applica il comma 1, secondo periodo, dell'articolo 5.

2. Ciascun Vice Ministro nomina, nell'ambito del contingente di cui al comma 1, anche tra soggetti estranei all'amministrazione, un Capo dell'Ufficio, che coordina l'attività del personale di supporto, un portavoce e due soggetti particolarmente esperti nelle materie oggetto della delega.

Art. 11.

Modalità della gestione

1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e di servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, è attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera *b),* del decreto legislativo n. 165 del 2001, a uno o più dirigenti indicati dal Capo di Gabinetto, i quali possono avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la gestione unificata delle spese di carattere strumentale. Il Capo di Gabinetto può attribuire temporaneamente specifici incarichi ad unità di personale inquadrate negli Uffici alle dirette dipendenze del Ministro per esigenze connesse allo svolgimento di determinate attività o alla realizzazione dei singoli progetti.

2. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione provvedono i competenti dipartimenti del Ministero o le Agenzie fiscali, mediante assegnazione di unità di personale in numero non superiore al cinquanta per cento del contingente di cui all'articolo 5, comma 1, ed il Corpo della guardia di finanza. I competenti dipartimenti del Ministero forniscono altresì le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli uffici di diretta collaborazione.

Art. 12.

Norme transitorie e finali

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto dell'invarianza della spesa, l'eventuale maggiore onere derivante dai commi 1, 2, 3, primo periodo, e 4 dell'articolo 7 è compensato considerando indisponibile, ai fini del conferimento da parte della amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.

3. La funzione di coordinamento delle attività di realizzazione e di gestione del servizio di documentazione tributaria è attribuita alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze. Alla predetta Scuola sono attribuite le relative risorse e sono assegnati il personale adibito al predetto servizio, nonché un contingente pari a dodici posti di livello dirigenziale non generale.

4. Le dotazioni organiche del Ministero dell'economia e delle finanze sono modificate in conformità con le disposizioni del presente regolamento.

5. Quando le disposizioni vigenti fanno riferimento al capo dell'ufficio del coordinamento legislativo del Ministero delle finanze si intendono riferite al capo dell'Ufficio legislativo-Finanze di cui all'articolo 3, comma 3, del presente regolamento.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2000, n. 451 e il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 121.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 265

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione dalle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione è il seguente:

«87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

— Il testo del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59 reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

— Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente:

«Art. 7 *(Uffici di diretta collaborazione con il Ministro)*. — 1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato, sono regolati dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;

b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;

c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;

d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;

e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2000, n. 451, reca: «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 121, reca: «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle finanze.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, reca: «Regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze.».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».

— Il testo del comma 3 dell'art. 10 della già citata legge n. 400/1988, come modificato, da ultimo, dall'art. 12 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217 (Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, è il seguente:

«3. I sottosegretari di Stato coadiuvano il ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Fermi restando la responsabilità politica e i poteri di

indirizzo politico dei Ministri ai sensi dell'art. 95 della Costituzione, a non più di dieci Sottosegretari può essere attribuito il titolo di vice ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali. In tale caso la delega, conferita dal Ministro competente, è approvata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.».

Note all'art. 1:

— Il testo del comma 2 dell'art. 14 del citato decreto legislativo n. 165/2001 (si veda in note alle premesse), è il seguente:

«2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera *n)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.».

— Per il testo dell'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 300/1999, si veda in nota alle premesse.

— Per il titolo del già citato decreto legislativo n. 165/2001, si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 4 del già citato decreto legislativo n. 165/2000 è il seguente:

«Art. 4 *(Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità).* (Art. 3 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del decreto legislativo n. 470 del 1993 poi dall'art. 3 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 387 del 1998). — 1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;

g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.».

— Per il testo del comma 2 dell'art. 14 del già citato decreto legislativo n. 165/2001, si veda in nota all'art. 1.

— Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 reca: «Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato.».

Note all'art. 3:

— Il testo del comma 1 dell'art. 24 del già citato decreto legislativo n. 300/1999, è il seguente:

«Art. 24 *(Aree funzionali).* — 1. Il Ministero svolge, in particolare, le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) politica economica e finanziaria, con particolare riguardo all'analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni e internazionali, alla vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema creditizio, all'elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria, alle operazioni di copertura del fabbisogno finanziario e di gestione del debito pubblico; alla valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato alla gestione di partecipazioni azionarie dello Stato, compreso l'esercizio dei diritti dell'azionista e l'alienazione dei titoli azionari di proprietà dello Stato; alla monetazione; alla prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento diversi dalla moneta e dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, ferme restando le competenze del Ministero dell'interno in materia;

b) politiche, processi e adempimenti di bilancio, con particolare riguardo alla formazione e gestione del bilancio dello Stato, compresi gli adempimenti di tesoreria e la verifica dei relativi andamenti e flussi di cassa, assicurandone il raccordo operativo con gli adempimenti in materia di copertura del fabbisogno finanziario previsto dalla lettera *a)*, nonché alla verifica della quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti e dalle innovazioni normative ed al monitoraggio della spesa pubblica, coordinandone e verificandone gli andamenti e svolgendo i controlli previsti dall'ordinamento, ivi comprese le funzioni ispettive ed i controlli di regolarità amministrativa e contabile effettuati, ai sensi della normativa vigente, dagli Uffici centrali del bilancio costituiti presso i Ministeri e dalle ragionerie provinciali dello Stato;

c) programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, anche avvalendosi delle Camere di commercio, con particolare riferimento alle aree depresse, eserci-

tando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari;

d) politiche fiscali, con particolare riguardo alle funzioni di cui all'art. 56, all'analisi del sistema fiscale e delle scelte inerenti alle entrate tributarie ed erariali in sede nazionale, comunitaria e internazionale, alle attività di coordinamento, indirizzo, vigilanza e controllo previste dalla legge sulle agenzie fiscali e sugli altri enti o organi che comunque esercitano funzioni in materia di tributi ed entrate erariali di competenza dello Stato, al coordinamento, monitoraggio e controllo del sistema informativo della fiscalità e della rete unitaria di settore, alla informazione istituzionale nel settore della fiscalità, alle funzioni previste dalla legge in materia di demanio, catasto e conservatorie dei registri immobiliari;

e) amministrazione generale, servizi indivisibili e comuni del Ministero, con particolare riguardo alle attività di promozione, coordinamento e sviluppo della qualità dei processi e dell'organizzazione e alla gestione delle risorse; linee generali e coordinamento delle attività concernenti il personale del Ministero; affari generali ed attività di gestione del personale del Ministero di carattere comune ed indivisibile; programmazione generale del fabbisogno del Ministero e coordinamento delle attività in materia di reclutamento del personale del Ministero; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali all'interno del Ministero; tenuta della banca dati, del ruolo e del sistema informativo del personale del Ministero; tenuta dell'anagrafe degli incarichi del personale del Ministero; servizi del tesoro, incluso il pagamento delle retribuzioni, ed acquisti centralizzati; coordinamento della comunicazione istituzionale del Ministero.».

— Il testo degli articoli 9 e 6, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) è, rispettivamente, il seguente:

«Art. 9 *(Uffici stampa).* — 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.

2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all'art. 5, utilizzato con le modalità di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità.

3. L'ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione.

4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.

5. Negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

«2. Ciascuna amministrazione definisce, nell'ambito del proprio ordinamento degli uffici e del personale e nei limiti delle risorse disponibili, le strutture e i servizi finalizzati alle attività di informazione e comunicazione e al loro coordinamento, confermando, in sede di prima applicazione della presente legge, le funzioni di comunicazione e di informazione al personale che già le svolge.».

— Il testo dell'art. 7 della citata legge n. 150/2000 è il seguente:

«Art. 7 *(Portavoce).* — 1. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.

2. Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità.».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo n. 286/1999 (il cui titolo è riportato nelle premesse) è il seguente:

«Art. 6 *(La valutazione e il controllo strategico).* — 1. L'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attività di valutazione e controllo strategico riferiscono in via riservata agli organi di indirizzo politico, con le relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo politico anche per la valutazione dei dirigenti che rispondono direttamente all'organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.

3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante nell'ambito delle strutture di cui all'art. 14, comma 2, del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione dell'ufficio può essere dal Ministro affidata anche ad un organo collegiale, ferma restando la possibilità di ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del predetto art. 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di controllo interno operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del Ministro, analisi su politiche e programmi specifici dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni nell'amministrazione.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 29 ottobre 1991, n. 358 (Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze):

«1. Sono istituiti, alle dirette dipendenze del Ministro, i seguenti uffici:

a) l'ufficio del coordinamento legislativo cui è preposto un magistrato, in posizione di fuori ruolo, con la qualifica di magistrato di cassazione o equiparata. Ad esso possono essere destinati, in posizione di fuori ruolo, magistrati ordinari, magistrati amministrativi o avvocati dello Stato, in numero non superiore a cinque. A tale ufficio sono demandate le funzioni attualmente svolte dall'ufficio del coordinamento tributario, legislazione, studi e stampa del Ministero delle finanze, salvo quanto previsto dalla lettera *b)*;

b) l'ufficio per i servizi dell'informazione e stampa cui possono essere addetti estranei all'amministrazione iscritti negli albi professionali dei giornalisti e dei pubblicisti.».

— Per il testo del comma 2 dell'art. 14 del già citato decreto legislativo n. 165/2001 si veda in nota all'art. 1.

— Si ritiene opportuno riportare il testo vigente dell'art. 19 del più volte citato decreto legislativo n. 165/200 1:

«Art. 19 *(Incarichi di funzioni dirigenziali).* (Art. 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 387 del 1998). — 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.

3. Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate alloro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 50 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4-*bis*. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'art. 7.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *c)*.

5-*bis*. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

5-*ter*. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'art. 7.

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

7. *(Abrogato).*

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.

12-*bis*. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.».

— Per il testo dei commi 5 e 6 dell'art. 19 del più volte citato decreto legislativo n. 165/2001 si veda nota precedente.

— Il testo dell'art. 23 del più volte citato decreto legislativo n. 165/2001 è il seguente:

«Art. 23 *(Ruolo dei dirigenti).* (Art. 23 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 15 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 8 del decreto legislativo n. 387 del 1998). — 1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificità tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'art. 28. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all'art. 19, comma 11, per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'art. 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale.

2. È assicurata la mobilità dei dirigenti nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nei limiti dei posti ivi disponibili. I relativi provvedimenti sono adottati, su domanda dell'interessato, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentite l'amministrazione di provenienza e quella di destinazione. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuità dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilità in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianità di servizio e al fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica cura una banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato.».

— Per il testo dell'art. 19 del citato decreto legislativo n. 165/2001 si veda note precedenti.

Note all'art. 7:

— Per il testo del comma 3 dell'art. 19 del già citato decreto legislativo n. 165/2001 si veda in note all'art. 5.

— Per il testo del comma 4 dell'art. 19 del già citato decreto legislativo n. 165/2001 si veda in note all'art. 5.

— Per il testo del comma 2 dell'art. 14 del già citato decreto legislativo n. 165/2001 si veda in note all'art. 1.

— Il testo del comma 14 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) è il seguente:

«14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.».

— Per il testo del terzo periodo del comma 2 dell'art. 14 del più volte citato decreto legislativo n. 165/2001 si veda in note all'art. 1.

Note all'art. 11:

— Il testo della lettera *b)* del comma 1 dell'art. 14 del più volte citato decreto legislativo n. 165/2001 è il seguente:

«1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 1. A tal fine periodicamente, comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche su base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:

(Omissis);

b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera *a)*, l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c)*, del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta altri provvedimenti ivi previsti.».

— Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 279/1997 (si veda in note all'art. 2) è il seguente:

«Art. 4 *(Gestione unificata delle spese strumentali).* — 1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'ambito dello stesso Ministero, può essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio.

2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le modalità di cui al comma 1, nonché degli uffici o strutture di gestione unificata, è effettuata dal Ministro competente, con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. I titolari dei centri di responsabilità amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinché l'ufficio di gestione unificata, possa procedere, anche via continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione delle stesse all'unità previsionale di rispettiva pertinenza».

Note all'art. 12:

— Per il titolo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 451/2000 si veda in nota alle premesse.

— Per il titolo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 121/2001 si veda in nota alle premesse.

03G0260

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione della Camera dei deputati

La Camera dei deputati è convocata in 352ª seduta pubblica per lunedì 25 agosto, alle ore 17, con il seguente:

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

03A09739

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 luglio 2003.

Determinazione del costo orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di igiene ambientale, smaltimento rifiuti, espurgo pozzi neri e simili e depurazione delle acque.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 7 novembre 2000, n. 327, recante «Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto;

Visto l'art. 1, comma 1 della suddetta legge, nella parte che fa riferimento al costo del lavoro determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 1º giugno 2001, concernente la determinazione del costo orario del lavoro dei dipendenti da aziende esercenti servizi di igiene ambientale, smaltimento rifiuti, espurgo pozzi neri e simili e depurazione delle acque, riferito ai mesi di gennaio e febbraio 2001;

Considerata la necessità di aggiornare il suddetto costo del lavoro a valere dal mese di maggio 2003, dal mese di settembre 2003 e dal mese di novembre 2003;

Esaminato il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di igiene ambientale, smaltimenti rifiuti, espurgo pozzi neri e simili e depurazione delle acque stipulato il 30 aprile 2003 tra FISE e F.P.- CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FIADEL-CISAL e tra FISE e UGL IGIENE AMBIENTALE, nonché i verbali d'intesa del 30 aprile 2003 stipulati tra FISE e F.P.- CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FIADEL-CISAL e tra FISE ed UGL IGIENE AMBIENTALE;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del sopraindicato contratto, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari del settore di attività;

Accertato che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali;

Decreta:

Art. 1.

Il costo orario del personale dipendente da imprese esercenti servizi di igiene ambientale, smaltimento rifiuti, espurgo pozzi neri e simili e depurazione delle acque riferito al mese di maggio 2003, settembre 2003 e novembre 2003, è determinato in dodici distinte tabelle, che fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Le tabelle prescindono:

a) da eventuali benefici previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;

b) dagli oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2003

Il Ministro: MARONI

ALLEGATO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Dipartimento per le Politiche del Lavoro e dell'Occupazione e Tutela dei Lavoratori
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Divisione X -

Costo del lavoro lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale - raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti (ACC. NAZIONALE 30.4.2003)

TAB.1 - OPERAI IN FORZA AL 30.4.2003 — **Maggio 2003**

		2B	2A	3B	3B(##)	3A	3A(##)	4B	4A	5B	5A
A-Elementi retributivi annui											
retribuzione base mensile	12.659,52	14.066,04	15.635,76	15.697,80	15.697,80	16.466,28	16.466,28	17.009,40	17.542,32	18.338,64	19.152,60
aum.period.anzianità (4 scatti)	731,52	847,68	847,68	917,28	917,28	917,28	917,28	1.004,16	1.004,16	1.152,96	1.152,96
#assegno ad personam/##compenso mens.le conducente	1.344,96				142,56		142,56				
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
Compenso forfettario (1/5/03-31/12/04)	299,25	363,08	434,30	437,11	437,11	471,98	471,98	496,64	520,81	556,94	593,89
Arretrati (gennaio-aprile 2003)	61,52	68,32	75,96	76,28	76,28	80,00	80,00	82,64	85,24	89,08	93,04
TOTALE"A"	**15.220,73**	**15.469,08**	**17.117,66**	**17.252,43**	**17.394,99**	**18.059,50**	**18.202,06**	**18.716,80**	**19.276,49**	**20.261,58**	**21.116,45**
B-Indennità varie											
indennità lavoro domenicale (4,13x12)	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56
ind.lavaggio indumenti ex art.21 (0,258x269gg.)	69,40	69,40	69,40	69,40	69,40	69,40	69,40	69,40	69,40	69,40	69,40
TOTALE"B"	**118,96**	**118,96**	**118,96**	**118,96**	**118,96**	**118,96**	**118,96**	**118,96**	**118,96**	**118,96**	**118,96**
C-Oneri aggiuntivi											
festività cadenti di domenica (n°4)	190,51	192,79	212,92	214,60	216,43	224,46	226,28	232,53	239,36	251,48	261,92
festività lavorate (n°6)	427,46	432,59	477,87	481,67	485,78	503,83	507,95	522,01	537,38	564,64	588,12
tredicesima mensilità	1.238,33	1.253,14	1.383,95	1.394,92	1.406,80	1.458,96	1.470,84	1.511,46	1.555,87	1.634,63	1.702,46
quattordicesima mensilità	1.228,00	1.242,81	1.373,62	1.384,59	1.396,47	1.448,63	1.460,51	1.501,13	1.545,54	1.624,30	1.692,13
compenso per qualità prestazione ex art.49	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
TOTALE"C"	**3.177,30**	**3.214,33**	**3.541,35**	**3.568,78**	**3.598,48**	**3.728,88**	**3.758,58**	**3.860,13**	**3.971,15**	**4.168,05**	**4.337,63**
D-Oneri previd.e assist.											
Inps (29,28%)	5.551,40	5.636,95	6.229,24	6.277,86	6.329,51	6.567,82	6.619,46	6.804,23	7.005,31	7.359,67	7.666,80
Inail (6,363%)	1.178,24	1.196,39	1.322,10	1.332,42	1.343,38	1.393,96	1.404,92	1.444,14	1.486,82	1.562,03	1.627,21
TOTALE"D"	**6.729,63**	**6.833,34**	**7.551,34**	**7.610,29**	**7.672,89**	**7.961,78**	**8.024,39**	**8.248,37**	**8.492,13**	**8.921,70**	**9.294,01**
E- T.F.R. e varie											
trattamento fine rapporto	1.155,62	1.163,93	1.290,46	1.297,18	1.308,62	1.359,13	1.370,57	1.405,05	1.448,01	1.515,87	1.581,48
* Spese fornit. Indum. di lavoro e D.P.I. ex art.22	291,65	291,65	291,65	291,65	291,65	291,65	291,65	291,65	291,65	291,65	291,65
* Spese interventi prevenzione malattia ex art.50	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47
Buono pasto (€1,50*269gg)	403,50	403,50	403,50	403,50	403,50	403,50	403,50	403,50	403,50	403,50	403,50
Fondo"Previambiente"	278,04	307,04	307,04	322,44	322,44	322,44	322,44	342,20	342,20	371,92	371,92
Costo contrattuale annuo	**27.452,90**	**27.879,30**	**30.699,44**	**30.942,70**	**31.189,00**	**32.323,31**	**32.569,61**	**33.464,12**	**34.421,56**	**36.130,70**	**37.593,07**
incidenza IRAP(4,25%)	1.099,52	1.116,87	1.231,39	1.241,29	1.251,29	1.297,35	1.307,35	1.343,70	1.382,58	1.452,02	1.511,40
incidenza IRPEG (34% IRAP)	373,84	379,74	418,67	422,04	425,44	441,10	444,50	456,86	470,08	493,69	513,88
F- TOTALE COSTO ANNUO	**28.926,27**	**29.375,91**	**32.349,50**	**32.606,03**	**32.865,73**	**34.061,75**	**34.321,46**	**35.264,68**	**36.274,21**	**38.076,40**	**39.618,35**
COSTO MENSILE (F:12)	**2.410,52**	**2.447,99**	**2.695,79**	**2.717,17**	**2.738,81**	**2.838,48**	**2.860,12**	**2.938,72**	**3.022,85**	**3.173,03**	**3.301,53**
COSTO ORARIO (F:1.674)	**17,28**	**17,55**	**19,32**	**19,48**	**19,63**	**20,35**	**20,50**	**21,07**	**21,67**	**22,75**	**23,67**

*** Interventi in materia di sicurezza sul lavoro**

Ore annue teoriche : (37,5 x 52,14)	1.955
Ore mediamente non lavorate:	
ferie (26 giorni)	**162,50**
festività (4 giorni)	**25,00**
festività soppresse (4 giorni)	**25,00**
assemblee, permessi sindacali (2 giorni)	**12,50**
diritto allo studio (1 giorno)	**6,25**
malattia, infortunio, maternità (7 giorni)	**43,75**
formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ.mod.	**6,25**
Totale ore non lavorate	**281**
Ore mediamente lavorate:	**1.674**

Costo del lavoro lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale - raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti (ACC. NAZIONALE 30.4.2003)

TAB.2 - OPERAI NEO ASSUNTI NEL SETTORE DAL 1.5.2003 OVVERO NON PROVENIENTI DA ALTRO APPALTO PER ASSUNZIONE DIRETTA — **Maggio 2003**

	1	2B	3B	3B(#)	4B	5B
A-Elementi retributivi annui						
retribuzione base mensile	12.659,52	14.066,04	15.697,80	15.697,80	17.009,40	18.338,64
(#) compenso mens.le coducente				142,56		
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
TOTALE"A"	**12.783,48**	**14.190,00**	**15.821,76**	**15.964,32**	**17.133,36**	**18.462,60**
B-Indennità varie						
indennità lavoro domenicale (4,13x12)	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56
ind lavaggio indumenti ex art.21 (0,258x269gg.)	69,40	69,40	69,40	69,40	69,40	69,40
TOTALE"B"	**118,96**	**118,96**	**118,96**	**118,96**	**118,96**	**118,96**
C-Oneri aggiuntivi						
festività cadenti di domenica (n°4)	163,89	181,92	202,84	204,67	219,66	236,70
festività lavorate (n°6)	367,56	408,14	455,21	459,32	493,04	531,38
tredicesima mensilità	1.065,29	1.182,50	1.318,48	1.330,36	1.427,78	1.538,55
quattordicesima mensilità	1.054,96	1.172,17	1.308,15	1.320,03	1.417,45	1.528,22
compenso per qualità prestazione ex art 49	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
TOTALE"C"	**2.744,70**	**3.037,73**	**3.377,68**	**3.407,38**	**3.650,93**	**3.927,85**
D-Oneri previd.e assist.						
Inps (29,28%)	4.691,01	5.200,54	5.791,66	5.843,30	6.266,79	6.748,32
Inail (6,363%)	995,63	1.103,77	1.229,23	1.240,19	1.330,07	1.432,27
TOTALE"D"	**5.686,64**	**6.304,31**	**7.020,89**	**7.083,49**	**7.596,87**	**8.180,60**
E- T.F.R. e varie						
trattamento fine rapporto	1.025,07	1.137,94	1.268,88	1.280,32	1.374,13	1.480,80
* Spese fornit. Indum. di lavoro e D.P.I. ex art.22	291,65	291,65	291,65	291,65	291,65	291,65
* Spese interventi prevenzione malattia ex art.50	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47
Buono pasto (€1,50*269gg)	403,50	403,50	403,50	403,50	403,50	403,50
Fondo"Previambiente"	242,76	268,08	281,52	281,52	298,80	324,72
Costo contrattuale annuo	**23.374,24**	**25.829,64**	**28.662,31**	**28.908,61**	**30.945,67**	**33.268,15**
incidenza IRAP(4,25%)	933,94	1.033,70	1.148,76	1.158,76	1.241,51	1.335,88
incidenza IRPEG (34% IRAP)	317,54	351,46	390,58	393,98	422,11	454,20
F- TOTALE COSTO ANNUO	**24.625,72**	**27.214,79**	**30.201,64**	**30.461,35**	**32.609,30**	**35.058,23**
COSTO MENSILE (F:12)	**2.052,14**	**2.267,90**	**2.516,80**	**2.538,45**	**2.717,44**	**2.921,52**
COSTO ORARIO (F:1.674)	**14,71**	**16,26**	**18,04**	**18,20**	**19,48**	**20,94**
*** Interventi in materia di sicurezza sul lavoro**						
Ore annue teoriche : (37,5 x 52,14)	1.955					
Ore mediamente non lavorate:						
ferie (26 giorni)	162,50					
festività (4 giorni)	25,00					
festività soppresse (4 giorni)	25,00					
assemblee, permessi sindacali (2 giorni)	12,50					
diritto allo studio (1 giorno)	6,25					
malattia, infortunio, maternità (7 giorni)	43,75					
formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ.mod.	6,25					
Totale ore non lavorate	281					
Ore mediamente lavorate:	1.674					

Costo del lavoro lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale - raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti (ACC. NAZIONALE 30.4.2003)

TAB.3 - IMPIEGATI IN FORZA AL 30.4.2003

	3B	3A	4B	4A	5B	5A	6B	6A	7B	7A	Maggio 2003 8	Maggio 2003 8 Quadro
A-Elementi retributivi annui												
retribuzione base mensile	15.697,80	16.466,28	17.009,40	17.542,32	18 338,64	19.152,60	20.147,64	21.121,20	22.199,76	23.345,52	25.910,28	25.910,28
aum.period.anzianità (4 scatti)	917,28	917,28	1.004,16	1.004,16	1.152,96	1.152,96	1.301,28	1.301,28	1.500,00	1.500,00	1.673,28	1.673,28
indennità di funzione												929,64
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
Compenso forfettario (1/5/03-31/12/04)	437,11	471,98	496,64	520,81	556,94	593,89	639,04	683,19	732,15	784,13	900,52	900,52
Arretrati (gennaio-aprile 2003)	76,28	80,00	82,64	85,24	89,08	93,04	97,88	102,60	107,84	113,44	125,88	125,88
TOTALE"A"	17.252,43	18.059,50	18.716,80	19.276,49	20.261,58	21.116,45	22.309,80	23.332,23	24.663,71	25.867,05	28.733,92	29.663,56
B-Indennità varie												
TOTALE"B"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-Oneri aggiuntivi												
festività cadenti di domenica (n°4)	214,60	224,46	232,53	239,36	251,48	261,92	276,58	289,06	305,43	320,12	355,22	367,14
tredicesima mensilità	1.394,92	1.458,96	1.511,46	1.555,87	1.634,63	1.702,46	1.797,74	1.878,87	1.985,31	2.080,79	2.308,96	2.386,43
quattordicesima mensilità	1.384,59	1.448,63	1.501,13	1.545,54	1.624,30	1.692,13	1.787,41	1.868,54	1.974,98	2.070,46	2.298,63	2.376,10
compenso per qualità prestazione ex art.49	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
TOTALE"C"	3.087,11	3.225,05	3.338,12	3.433,77	3.603,41	3.749,51	3.954,73	4.129,47	4.358,72	4.564,37	5.055,81	5.222,67
D-Oneri previd.e assist.												
Inps (29,25%)	6.097,80	6.381,11	6.612,07	6.808,54	7.154,72	7.454,81	7.874,10	8.233,02	8.700,93	9.123,34	10.130,16	10.458,89
Inail (0,404%)	82,17	85,99	89,10	91,75	96,41	100,46	106,11	110,95	117,25	122,94	136,51	140,94
TOTALE"D"	6.179,97	6.467,10	6.701,17	6.900,29	7.251,14	7.555,27	7.980,21	8.343,96	8.818,18	9.246,28	10.266,67	10.599,83
E- T.F.R. e varie												
trattamento fine rapporto	1.297,18	1.359,13	1.405,05	1.448,01	1.515,67	1.581,48	1.665,35	1.743,82	1.835,67	1.928,03	2.139,04	2.213,64
Buono pasto (€1,50*263gg)	394,50	394,50	394,50	394,50	394,50	394,50	394,50	394,50	394,50	394,50	394,50	394,50
Fondo"Previambiente"	322,44	322,44	342,20	342,20	371,92	371,92	408,04	408,04	449,40	449,40	496,00	496,00
Costo contrattuale annuo	28.533,63	29.827,70	30.897,84	31.795,26	33.398,42	34.769,13	36.712,62	38.352,02	40.520,18	42.449,64	47.085,95	48.590,21
incidenza IRAP(4,25%)	1.192,42	1.247,26	1.292,60	1.330,63	1.398,57	1.456,65	1.539,01	1.608,48	1.700,36	1.782,12	1.978,59	2.042,33
incidenza IRPEG (34% IRAP)	405,42	424,07	439,49	452,42	475,51	405,26	523,26	546,88	578,12	605,92	672,72	694,39
F- TOTALE COSTO ANNUO	30.131,48	31.499,03	32.629,93	33.578,31	35.272,50	36.721,05	38.774,90	40.507,39	42.798,66	44.837,68	49.737,26	51.326,93
COSTO MENSILE (F:12)	2.510,96	2.624,92	2.719,16	2.798,19	2.939,37	3.060,09	3.231,24	3.375,62	3.566,55	3.736,47	4.144,77	4.277,24
COSTO ORARIO (F:1.674)	18,42	19,25	19,94	20,52	21,56	22,45	23,70	24,76	26,16	27,41	30,40	31,37

Ore annue teoriche : (37,5 x 52,14)	1.956
Ore mediamente non lavorate:	
ferie (26 giorni)	162,50
festività (10 giorni)	62,50
festività soppresse (4 giorni)	25,00
assemblee, permessi sindacali (2 giorni)	12,50
diritto allo studio (1 giorno)	6,25
malattia, infortunio, maternità (7 giorni)	43,75
formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ.mod.	6,25
Totale ore non lavorate	319
Ore mediamente lavorate:	1.636

Costo del lavoro lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale - raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti (ACC. NAZIONALE 30.4.2003)

TAB.4 - IMPIEGATI NEO ASSUNTI NEL SETTORE DAL 1.5.2003 OVVERO NON PROVENIENTI DA ALTRO APPALTO PER ASSUNZIONE DIRETTA — **Maggio 2003**

	3B	4B	5B	6B	7B	8	8 Quadro
A-Elementi retributivi annui							
retribuzione base mensile	15.697,80	17.009,40	18.338,64	20.147,64	22.199,76	25.910,28	25.910,28
indennità di funzione							929,64
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
TOTALE"A"	**15.821,76**	**17.133,36**	**18.462,60**	**20.271,60**	**22.323,72**	**26.034,24**	**26.963,88**
B-Indennità varie							
TOTALE"B"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-Oneri aggiuntivi							
festività cadenti di domenica (n°4)	202,84	219,66	236,70	259,80	286,20	333,77	345,69
tredicesima mensilità	1.318,48	1.427,78	1.538,55	1.689,30	1.860,31	2.169,52	2.246,99
quattordicesima mensilità	1.308,15	1.417,45	1.528,22	1.678,97	1.849,98	2.159,19	2.236,66
compenso per qualità prestazione ex art.49	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
TOTALE"C"	**2.922,47**	**3.157,89**	**3.396,47**	**3.721,16**	**4.089,49**	**4.755,48**	**4.922,34**
D-Oneri previd.e assist.							
Inps (29,26%)	5.619,52	6.083,32	6.553,35	7.193,03	7.918,68	9.230,76	9.559,49
Inail (0,404%)	75,73	81,98	88,31	96,93	106,71	124,39	128,82
TOTALE"D"	**5.695,25**	**6.165,29**	**6.641,66**	**7.289,96**	**8.025,39**	**9.355,15**	**9.688,31**
E- T.F.R. e varie							
trattamento fine rapporto	1.268,88	1.374,13	1.480,80	1.625,97	1.790,64	2.088,40	2.163,00
Buono pasto (€1,50*263gg)	394,50	394,50	394,50	394,50	394,50	394,50	394,50
Fondo"Previambiente"	281,52	298,80	324,72	356,28	392,40	433,08	433,08
Costo contrattuale annuo	**26.384,38**	**28.523,98**	**30.700,75**	**33.659,47**	**37.016,15**	**43.060,85**	**44.565,11**
incidenza IRAP(4,25%)	1.101,35	1.192,02	1.284,26	1.409,64	1.551,88	1.808,03	1.871,78
incidenza IRPEG (34% IRAP)	374,46	405,29	436,65	479,28	527,64	614,73	636,40
F- TOTALE COSTO ANNUO	**27.860,19**	**30.121,28**	**32.421,66**	**35.548,39**	**39.095,67**	**45.483,62**	**47.073,29**
COSTO MENSILE (F:12)	**2.321,68**	**2.510,11**	**2.701,81**	**2.962,37**	**3.257,97**	**3.790,30**	**3.922,77**
COSTO ORARIO (F:1.674)	**17,03**	**18,41**	**19,82**	**21,73**	**23,90**	**27,80**	**28,77**

Ore annue teoriche : (37,5 x 52,14)		**1.955**
Ore mediamente non lavorate:		
ferie (26 giorni)	**162,50**	
festività (10 giorni)	**62,50**	
festività soppresse (4 giorni)	**25,00**	
assemblee, permessi sindacali (2 giorni)	**12,50**	
diritto allo studio (1 giorno)	**6,25**	
malattia, Infortunio, maternità (7 giorni)	**43,75**	
formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ.mod.	**6,25**	
Totale ore non lavorate	**319**	
Ore mediamente lavorate:		**1.636**

Costo del lavoro lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale - raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti (ACC. NAZIONALE 30.4.2003)

TAB.5 - OPERAI IN FORZA AL 30.4.2003 — Settembre 2003

	1 (#)	2B	2A	3B	3B(##)	3A	3A(##)	4B	4A	5B	5A
A-Elementi retributivi annui											
retribuzione base mensile	12.844,08	14.271,00	15.863,76	15.926,64	15.926,64	16.706,28	16.706,28	17.257,32	17.798,04	18.605,88	19.431,84
aum.period.anzianità (4 scatti)	731,52	847,68	847,68	917,28	917,28	917,28	917,28	1.004,16	1.004,16	1.152,96	1.152,96
#assegno ad personam/##compenso mensile conducente	1.344,96				142,56		142,56				
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
Compenso forfettario (1/5/03-31/12/04)	299,25	363,08	434,30	437,11	437,11	471,98	471,98	496,64	520,81	556,94	593,89
Arretrati (gennaio aprile 2003)	61,52	68,32	75,96	76,28	76,28	80,00	80,00	82,64	85,24	89,08	93,04
TOTALE"A"	15.405,29	15.674,04	17.345,66	17.481,27	17.623,83	18.299,50	18.442,06	18.964,72	19.532,21	20.528,82	21.395,69
B-Indennità varie											
indennità lavoro domenicale (4,13x12)	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56
ind.lavaggio indumenti ex art.21 (0,258x269gg.)	69,40	69,40	69,40	69,40	69,40	69,40	69,40	69,40	69,40	69,40	69,40
TOTALE"B"	118,96	118,96	118,96	118,96	118,96	118,96	118,96	118,96	118,96	118,96	118,96
C-Oneri aggiuntivi											
festività cadenti di domenica (n°4)	192,88	195,42	215,84	217,54	219,36	227,53	229,36	235,71	242,64	254,91	265,50
festività lavorate (n°6)	432,78	438,50	484,44	488,27	492,38	510,76	514,87	529,16	544,76	572,35	596,18
tredicesima mensilità	1.253,71	1.270,22	1.402,95	1.413,99	1.425,87	1.478,96	1.490,84	1.532,12	1.577,18	1.656,90	1.725,73
quattordicesima mensilità	1.243,38	1.259,89	1.392,62	1.403,66	1.415,54	1.468,63	1.480,51	1.521,79	1.566,85	1.646,57	1.715,40
compenso per qualità prestazione ex art.49	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
TOTALE"C"	3.215,75	3.257,03	3.588,85	3.616,45	3.646,15	3.778,88	3.808,58	3.911,78	4.024,43	4.223,73	4.395,80
D-Oneri provid.e assist.											
Inps (29,28%)	5.618,25	5.711,20	6.311,83	6.360,76	6.412,41	6.654,76	6.706,41	6.894,04	7.097,95	7.456,48	7.767,96
Inail (6,353%)	1.192,43	1.212,15	1.339,63	1.350,02	1.360,98	1.412,42	1.423,38	1.463,20	1.506,48	1.582,57	1.648,68
TOTALE"D"	6.810,68	6.923,35	7.651,47	7.710,78	7.773,39	8.067,18	8.129,78	8.357,24	8.604,42	9.039,05	9.416,64
E- T.F.R. e varie											
trattamento fine rapporto	1.170,43	1.180,38	1.308,76	1.315,65	1.326,99	1.378,38	1.389,82	1.424,94	1.468,53	1.537,31	1.603,89
* Spese fornit. Indum. di lavoro e D.P.I. ex art.22	291,65	291,65	291,65	291,65	291,65	291,65	291,65	291,65	291,65	291,65	291,65
* Spese interventi prevenzione malattia ex art.50	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47
Buono pasto (€1,50*269gg)	403,50	403,50	403,50	403,50	403,50	403,50	403,50	403,50	403,50	403,50	403,50
Fondo"Previambiente"	278,04	307,04	307,04	322,44	322,44	322,44	322,44	342,20	342,20	371,92	371,92
Costo contrattuale annuo	27.771,77	28.233,42	31.093,36	31.338,07	31.564,38	32.737,96	32.984,27	33.892,46	34.863,37	36.592,41	38.075,52
incidenza IRAP(4,25%)	1.112,47	1.131,25	1.247,38	1.257,34	1.257,35	1.314,19	1.324,19	1.361,09	1.400,52	1.470,77	1.530,99
incidenza IRPEG (34% IRAP)	378,24	384,63	424,11	427,50	430,90	446,82	450,22	462,77	476,18	500,06	520,54
F- TOTALE COSTO ANNUO	29.262,49	29.749,30	32.764,86	33.022,91	33.282,62	34.498,97	34.758,68	35.716,33	36.740,07	38.563,24	40.127,05
COSTO MENSILE (F:12)	2.438,54	2.479,11	2.730,40	2.751,91	2.773,55	2.874,91	2.896,56	2.976,36	3.061,67	3.213,60	3.343,92
COSTO ORARIO (F:1.674)	17,48	17,77	19,57	19,73	19,88	20,61	20,76	21,34	21,95	23,04	23,97

*** Interventi in materia di sicurezza sul lavoro**

Ore annue teoriche : (37,5 x 52,14)	1.955
Ore mediamente non lavorate:	
ferie (26 giorni)	162,50
festività (4 giorni)	25,00
festività soppresse (4 giorni)	25,00
assemblee. permessi sindacali (2 giorni)	12,50
diritto allo studio (1 giorno)	6,25
malattia, infortunio, maternità (7 giorni)	43,75
formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ.mod.	6,25
Totale ore non lavorate	281
Ore mediamente lavorate:	1.674

Costo del lavoro lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale - raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti (ACC. NAZIONALE 30.4.2003)

TAB.6 - OPERAI NEO ASSUNTI NEL SETTORE DAL 1.5.2003 OVVERO NON PROVENIENTI DA ALTRO APPALTO PER ASSUNZIONE DIRETTA — Settembre 2003

	1	2B	3B	3B(#)	4B	5B
A-Elementi retributivi annui						
retribuzione base mensile	12.844,08	14.271,00	15.926,64	15.926,64	17.257,32	18.605,88
(#) compenso mensile cedecente				142,56		
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
TOTALE"A"	**12.968,04**	**14.394,96**	**16.050,60**	**16.193,16**	**17.381,28**	**18.729,84**
B-Indennità varie						
indennità lavoro domenicale (4,13x12)	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56
ind.lavaggio indumenti ex art.21 (0,258x269gg.)	69,40	69,40	69,40	69,40	69,40	69,40
TOTALE"B"	**118,96**	**118,96**	**118,96**	**118,96**	**118,96**	**118,96**
C-Oneri aggiuntivi						
festività cadenti di domenica (n°4)	166,26	184,55	205,78	207,60	222,84	240,13
festività lavorate (n°6)	372,89	414,05	461,81	465,92	500,19	539,09
tredicesima mensilità	1.080,67	1.199,58	1.337,55	1.349,43	1.448,44	1.560,82
quattordicesima mensilità	1.070,34	1.189,25	1.327,22	1.339,10	1.438,11	1.550,49
compenso per qualità prestazione ex art.49	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
TOTALE"C"	**2.783,15**	**3.080,43**	**3.425,35**	**3.455,05**	**3.702,58**	**3.983,53**
D-Oneri previd.e assist.						
Inps (29,28%)	4.757,87	5.274,79	5.874,56	5.926,20	6.356,61	6.845,13
Inail (6,363%)	1.009,82	1.119,53	1.246,82	1.257,79	1.349,14	1.452,82
TOTALE"D"	**5.767,69**	**6.394,31**	**7.121,38**	**7.183,98**	**7.705,74**	**8.297,95**
E- T.F.R. e varie						
trattamento fine rapporto	1.039,88	1.154,39	1.287,25	1.298,69	1.394,03	1.502,25
* Spese fornit. Indum. di lavoro e D.P.I. ex art.22	291,65	291,65	291,65	291,65	291,65	291,65
* Spese interventi prevenzione malattia ex art.50	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47
Buono pasto (€1,50*269gg)	403,50	403,50	403,50	403,50	403,50	403,50
Fondo"Previambiente"	242,76	268,08	281,52	281,52	298,80	324,72
Costo contrattuale annuo	**23.693,11**	**26.183,75**	**29.057,66**	**29.303,99**	**31.374,01**	**33.729,87**
incidenza IRAP(4,25%)	946,89	1.048,08	1.164,81	1.174,81	1.258,91	1.354,63
incidenza IRPEG (34% IRAP)	321,94	356,35	396,04	399,44	428,03	460,57
F- TOTALE COSTO ANNUO	**24.961,94**	**27.588,18**	**30.618,53**	**30.878,24**	**33.060,95**	**35.545,07**
COSTO MENSILE (F:12)	**2.080,16**	**2.299,01**	**2.551,54**	**2.573,19**	**2.755,08**	**2.962,09**
COSTO ORARIO (F:1.674)	**14,91**	**16,48**	**18,29**	**18,45**	**19,75**	**21,23**
*** Interventi in materia di sicurezza sul lavoro**						
Ore annue teoriche : (37,5 x 52,14)	**1.955**					
Ore mediamente non lavorate:						
ferie (26 giorni)	**162,50**					
festività (4 giorni)	**25,00**					
festività soppresse (4 giorni)	**25,00**					
assemblee, permessi sindacali (2 giorni)	**12,50**					
diritto allo studio (1 giorno)	**6,25**					
malattia, infortunio, maternità (7 giorni)	**43,75**					
formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ.mod.	**6,25**					
Totale ore non lavorate	**281**					
Ore mediamente lavorate:	**1.674**					

Costo del lavoro lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti (ACC. NAZIONALE 30.4.2003)

TAB.7 - IMPIEGATI IN FORZA AL 30.4.2003

	3B	3A	4B	4A	5B	5A	6B	6A	7B	7A	Settembre 2003	
											8	8 Quadro
A-Elementi retributivi annui												
retribuzione base mensile	15.926,64	16.705,28	17.257,32	17.796,04	18.605,88	19.431,84	20.441,28	21.429,00	22.523,40	23.685,72	26.287,92	26.287,92
aum.period.anzianità (4 scatti)	917,28	917,28	1.004,16	1.004,16	1.152,96	1.152,96	1.301,28	1.301,28	1.500,00	1.500,00	1.673,28	1.673,28
indennità d' funzione												929,64
E.D.R. ex Prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
Compenso forfettario (1/5/03-31/12/04)	437,11	471,98	496,64	520,81	556,94	593,69	639,04	683,19	732,15	784,13	900,52	900,52
Arretrati (gennaio-aprile 2003)	76,28	80,00	82,64	85,24	89,08	93,04	97,88	102,60	107,84	113,44	125,88	125,88
TOTALE"A"	**17.481,27**	**18.299,50**	**18.964,72**	**19.532,21**	**20.528,82**	**21.395,69**	**22.603,44**	**23.640,03**	**24.987,35**	**26.207,25**	**29.111,56**	**30.041,20**
B-Indennità varie												
TOTALE"B"	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C-Oneri aggiuntivi												
festività cadenti di domenica (n°4)	217,54	227,53	235,74	242,64	254,91	265,50	280,34	293,00	309,58	324,48	360,07	371,98
tredicesima mensilità	1.413,99	1.478,96	1.532,12	1.577,18	1.656,90	1.725,73	1.822,21	1.904,52	2.012,28	2.109,14	2.340,43	2.417,90
quattordicesima mensilità	1.403,66	1.468,63	1.521,79	1.566,85	1.646,57	1.715,40	1.811,88	1.894,19	2.001,95	2.098,81	2.330,10	2.407,57
compenso per qualità prestazione ex art.49	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
TOTALE"C"	**3.128,19**	**3.268,12**	**3.382,62**	**3.479,67**	**3.651,38**	**3.799,63**	**4.007,43**	**4.184,71**	**4.416,81**	**4.625,43**	**5.123,60**	**5.290,45**
D-Oneri previd.e assist.												
Inps (29,28%)	6.178,72	6.465,97	6.699,73	6.898,96	7.249,22	7.553,56	7.977,94	8.341,86	8.815,37	9.243,64	10.263,70	10.592,43
Inail (0,404%)	83,26	87,13	90,28	92,97	97,69	101,79	107,51	112,41	118,79	124,56	138,31	142,74
TOTALE"D"	**6.261,98**	**6.553,11**	**6.790,02**	**6.991,93**	**7.346,91**	**7.655,35**	**8.085,45**	**8.454,27**	**8.934,16**	**9.368,20**	**10.402,01**	**10.735,17**
E- T.F.R. e varie												
trattamento fine rapporto	1.315,55	1.378,38	1.424,94	1.468,53	1.537,31	1.603,89	1.688,91	1.766,52	1.861,64	1.955,33	2.169,35	2.243,95
Buono pasto (€1,50*263gg)	394,50	394,50	394,50	394,50	394,50	394,50	394,50	394,50	394,50	394,50	394,50	394,50
Fondo"Previambiente"	322,44	322,44	342,20	342,20	371,92	371,92	408,04	408,04	449,40	449,40	496,00	496,00
Costo contrattuale annuo	**28.903,92**	**30.216,05**	**31.299,00**	**32.209,04**	**33.830,84**	**35.220,97**	**37.187,76**	**38.850,08**	**41.043,86**	**43.000,12**	**47.697,02**	**49.201,27**
incidenza IRAP(4,25%)	1.208,11	1.263,71	1.309,60	1.348,17	1.416,89	1.475,60	1.559,14	1.629,58	1.722,55	1.805,44	2.004,48	2.068,22
incidenza IRPEG (34% IRAP)	410,76	429,66	445,27	458,38	481,74	501,77	530,11	554,06	585,67	613,85	681,52	703,20
F- TOTALE COSTO ANNUO	**30.522,79**	**31.909,43**	**33.053,87**	**34.015,59**	**35.729,48**	**37.198,54**	**39.277,02**	**41.033,72**	**43.352,08**	**45.419,41**	**50.383,02**	**51.972,69**
COSTO MENSILE (F:12)	**2.543,57**	**2.659,12**	**2.754,49**	**2.834,63**	**2.977,46**	**3.099,88**	**3.273,08**	**3.419,48**	**3.612,67**	**3.784,95**	**4.198,58**	**4.331,06**
COSTO ORARIO (F:1.674)	**18,66**	**19,50**	**20,20**	**20,79**	**21,84**	**22,74**	**24,01**	**25,08**	**26,50**	**27,76**	**30,80**	**31,77**

Ore annue teoriche : (37,5 x 52,14)		1.955
Ore mediamente non lavorate:		
ferie (26 giorni)	162,50	
festività (10 giorni)	62,50	
festività soppresse (4 giorni)	25,00	
assemblee, permessi sindacali (2 giorni)	12,50	
diritto allo studio (1 giorno)	6,25	
malattia, infortunio, maternità (7 giorni)	43,75	
formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ.mod.	6,25	
Totale ore non lavorate		319
Ore mediamente lavorate:		1.636

Costo del lavoro lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale - raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti (ACC. NAZIONALE 30.4.2003)

TAB.8 - IMPIEGATI NEO ASSUNTI NEL SETTORE DAL 1.5.2003 OVVERO NON PROVENIENTI DA ALTRO APPALTO PER ASSUNZIONE DIRETTA — **Settembre 2003**

	3B	4B	5B	6B	7B	8	8 Quadro
A-Elementi retributivi annui							
retribuzione base mensile	15.926,64	17.257,32	18.505,88	20.441,28	22.523,40	26.287,92	26.287,92
indennità di funzione							929,64
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
TOTALE"A"	**16.050,60**	**17.381,28**	**18.729,84**	**20.565,24**	**22.647,36**	**26.411,88**	**27.341,52**
B-Indennità varie							
TOTALE"B"	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C-Oneri aggiuntivi							
festività cadenti di domenica (n°4)	205,78	222,84	240,13	263,66	290,35	338,61	350,53
tredicesima mensilità	1.337,55	1.448,44	1.560,82	1.713,77	1.887,28	2.200,99	2.278,46
quattordicesima mensilità	1.327,22	1.438,11	1.550,49	1.703,44	1.876,95	2.190,66	2.268,13
compenso per qualità prestazione ex art.49	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
TOTALE"C"	**2.963,55**	**3.202,39**	**3.444,44**	**3.773,87**	**4.147,58**	**4.823,26**	**4.990,12**
D-Oneri previd.e assist.							
Inps (29,28%)	5.700,44	6.170,98	6.647,85	7.296,86	8.033,12	9.364,30	9.693,03
Inail (0,404%)	76,82	83,16	89,58	98,33	108,25	126,19	130,62
TOTALE"D"	**5.777,26**	**6.254,14**	**6.737,43**	**7.395,19**	**8.141,37**	**9.490,49**	**9.823,65**
E- T.F.R. e varie							
trattamento fine rapporto	1.287,25	1.394,03	1.502,25	1.649,53	1.816,62	2.118,71	2.193,31
Buono pasto (€1,50*263gg)	394,50	394,50	394,50	394,50	394,50	394,50	394,50
Fondo"Previambiente"	281,52	298,80	324,72	356,28	392,40	433,08	433,08
Costo contrattuale annuo	**26.754,67**	**28.925,14**	**31.133,17**	**34.134,61**	**37.539,83**	**43.671,92**	**45.176,18**
incidenza IRAP(4,25%)	1.117,04	1.209,02	1.302,59	1.429,78	1.574,08	1.833,93	1.897,67
incidenza IRPEG (34% IRAP)	379,79	411,07	442,88	486,12	535,19	623,54	645,21
F- TOTALE COSTO ANNUO	**28.251,51**	**30.545,22**	**32.878,64**	**36.050,51**	**39.649,09**	**46.129,38**	**47.719,05**
COSTO MENSILE (F:12)	**2.354,29**	**2.545,44**	**2.739,89**	**3.004,21**	**3.304,09**	**3.844,11**	**3.976,59**
COSTO ORARIO (F:1.674)	**17,27**	**18,67**	**20,10**	**22,04**	**24,24**	**28,20**	**29,17**

Ore annue teoriche : (37,5 x 52,14)		**1.955**
Ore mediamente non lavorate:		
ferie (26 giorni)	**162,50**	
festività (10 giorni)	**62,50**	
festività soppresse (4 giorni)	**25,00**	
assemblee, permessi sindacali (2 giorni)	**12,50**	
diritto allo studio (1 giorno)	**6,25**	
malattia, infortunio, maternità (7 giorni)	**43,75**	
formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ.mod.	**6,25**	
Totale ore non lavorate	**319**	
Ore mediamente lavorate:		**1.636**

Costo del lavoro lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale - raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti (ACC. NAZIONALE 30.4.2003)

TAB.9 - OPERAI IN FORZA AL 30.4.2003

	1 (#)	2B	2A	3B	3B(##)	3A	3A(##)	4B	4A	Novembre 2003 5B	Novembre 2003 5A
A-Elementi retributivi annui											
retribuzione base mensile	13.074,72	14.527,32	16.148,52	16.212,60	16.212,60	17.006,28	17.006,28	17.567,16	18.117,60	18.940,08	19.760,68
aum.period.anzianità (4 scatti)	731,52	847,68	847,68	917,28	917,28	917,28	917,28	1.004,16	1.004,16	1.152,96	1.152,96
#assegno ad personam/##compenso mensile conducente	1.344,96				142,56		142,56				
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
Compenso forfettario (1/5/03-31/12/04)	299,25	353,08	434,30	437,11	437,11	471,98	471,98	496,64	520,81	556,94	593,89
Arretrati (gennaio-aprile 2003)	61,52	68,32	75,96	76,28	76,28	80,00	80,00	82,64	85,24	89,06	93,04
TOTALE"A"	15.635,93	15.930,36	17.630,42	17.767,23	17.909,79	18.599,50	18.742,06	19.274,56	19.851,77	20.863,02	21.744,53
B-Indennità varie											
indennità lavoro domenicale (4,13x12)	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56
ind.lavaggio indumenti ex art.21 (0,258x269gg)	69,40	69,40	69,40	69,40	69,40	69,40	69,40	69,40	69,40	69,40	69,40
TOTALE"B"	118,96	118,96	118,96	118,96	118,96	118,96	118,96	118,96	118,96	118,96	118,96
C-Oneri aggiuntivi											
festività cadenti di domenica (n°4)	195,84	198,70	219,49	221,20	223,03	231,38	233,21	239,68	246,74	259,10	269,97
festività lavorate (n°6)	439,44	445,89	492,66	496,52	500,63	519,41	523,52	538,10	553,97	581,99	606,24
tredicesima mensilità	1.272,93	1.291,58	1.426,68	1.437,82	1.449,70	1.503,96	1.515,84	1.557,94	1.603,81	1.684,75	1.754,80
quattordicesima mensilità	1.262,60	1.281,25	1.416,35	1.427,49	1.439,37	1.493,63	1.505,51	1.547,61	1.593,48	1.674,42	1.744,47
compenso per qualità prestaz.one ex art.45	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
TOTALE"C"	3.263,80	3.310,43	3.648,18	3.676,03	3.705,73	3.841,38	3.871,08	3.976,33	4.091,00	4.293,35	4.468,48
D-Oneri previd.e assist.											
Inps (29,29%)	5.701,80	5.804,05	6.414,99	6.464,35	6.516,00	6.763,44	6.815,08	7.006,28	7.213,71	7.577,54	7.894,33
Inail (6,363%)	1.210,16	1.231,86	1.361,53	1.372,00	1.382,97	1.435,48	1.446,44	1.487,02	1.531,05	1.608,27	1.675,50
TOTALE"D"	6.911,96	7.035,91	7.776,52	7.836,36	7.898,96	8.198,92	8.261,53	8.493,30	8.744,76	9.185,81	9.569,83
E- T.F.R. e varie											
trattamento fine rapporto	1.188,94	1.200,95	1.331,61	1.338,49	1.349,93	1.402,46	1.413,90	1.449,81	1.494,17	1.564,13	1.631,88
* Spese fornit. Indum. di lavoro e D.P.I. ex art.22	291,65	291,65	291,65	291,65	291,65	291,65	291,65	291,65	291,65	291,65	291,65
* Spese interventi prevenzione malattie ex art.50	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47
Buono pasto (€1,50*269gg)	403,50	403,50	403,50	403,50	403,50	403,50	403,50	403,50	403,50	403,50	403,50
Fondo"Previambiente"	278,04	307,04	307,04	322,44	322,44	322,44	322,44	342,20	342,20	371,92	371,92
Costo contrattuale annuo	28.170,26	28.676,27	31.585,35	31.832,13	32.078,44	33.256,28	33.502,58	34.427,78	35.415,49	37.169,82	38.678,22
incidenza IRAP(4,25%)	1.128,66	1.149,24	1.267,36	1.277,41	1.287,41	1.335,24	1.345,24	1.382,83	1.422,94	1.494,22	1.555,47
incidenza IRPEG (34% IRAP)	383,74	390,74	430,90	434,32	437,72	453,98	457,38	470,16	483,80	508,03	528,86
F- TOTALE COSTO ANNUO	29.682,65	30.216,25	33.283,62	33.543,86	33.803,57	35.045,49	35.305,20	36.280,78	37.322,23	39.172,07	40.762,55
COSTO MENSILE (F:12)	2.473,55	2.518,02	2.773,63	2.795,32	2.816,96	2.920,46	2.942,10	3.023,40	3.110,19	3.264,34	3.396,88
COSTO ORARIO (F:1.674)	17,73	18,05	19,88	20,04	20,19	20,94	21,09	21,67	22,30	23,40	24,35

*** Interventi in materia di sicurezza sul lavoro**

Ore annue teoriche : (37,5 x 52,14)	1.955
Ore mediamente non lavorate:	
ferie (26 giorni)	162,50
festività (4 giorni)	25,00
festività soppresse (4 giorni)	25,00
assemblee, permessi sindacali (2 giorni)	12,50
diritto allo studio (1 giorno)	6,25
malattia, infortunio, maternità (7 giorni)	43,75
formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ.mod.	6,25
Totale ore non lavorate	281
Ore mediamente lavorate:	1.674

Costo del lavoro lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale - raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti (ACC. NAZIONALE 30.4.2003)

TAB.10 - OPERAI NEO ASSUNTI NEL SETTORE DAL 1.5.2003 OVVERO NON PROVENIENTI DA ALTRO APPALTO PER ASSUNZIONE DIRETTA

Novembre 2003

		1	2B	3B	3B(#)	4B	5B
A-Elementi retributivi annui							
retribuzione base mensile		13.074,72	14.527,32	16.212,60	16.212,60	17.567,16	18.940,08
(#) compenso mensile coducente					142,56		
E.D.R. ex Prot.31/7/1992		123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
TOTALE"A"		13.198,68	14.651,28	16.336,56	16.479,12	17.691,12	19.064,04
B-Indennità varie							
indennità lavoro domenicale (4,13x12)		49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56
ind.lavaggio indumenti ex art.21 (0,258x269gg.)		69,40	69,40	69,40	69,40	69,40	69,40
TOTALE"B"		118,96	118,96	118,96	118,96	118,96	118,96
C-Oneri aggiuntivi							
festività cadenti di domenica (n°4)		169,21	187,84	209,44	211,27	226,81	244,41
festività lavorate (n°6)		379,54	421,44	470,06	474,17	509,13	548,73
tredicesima mensilità		1.099,89	1.220,94	1.361,38	1.373,26	1.474,26	1.588,67
quattordicesima mensilità		1.089,56	1.210,61	1.351,05	1.362,93	1.463,93	1.578,34
compenso per qualità prestazione ex art.49		93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
TOTALE"C"		2.831,20	3.133,83	3.484,93	3.514,63	3.767,13	4.053,15
D-Oneri previd.e assist.							
Inps (29,28%)		4.841,42	5.367,64	5.978,15	6.029,79	6.468,85	6.966,20
Inail (6,363%)		1.027,55	1.139,24	1.268,81	1.279,77	1.372,96	1.478,52
TOTALE"D"		5.868,97	6.506,88	7.246,96	7.309,56	7.841,81	8.444,72
E- T.F.R. e varie							
trattamento fine rapporto		1.058,39	1.174,95	1.310,19	1.321,63	1.418,89	1.529,07
* Spese fornit. Indum. di lavoro e D.P.I. ex art.22		291,65	291,65	291,65	291,65	291,65	291,65
* Spese interventi prevenzione malattie ex art.50		77,47	77,47	77,47	77,47	77,47	77,47
Buono pasto (€1,50*269gg)		403,50	403,50	403,50	403,50	403,50	403,50
Fondo"Previambiente"		242,76	268,08	281,52	281,52	298,80	324,72
Costo contrattuale annuo		24.091,59	26.626,60	29.551,74	29.798,05	31.909,33	34.307,28
incidenza IRAP(4,25%)		963,07	1.066,06	1.184,88	1.194,88	1.280,65	1.378,07
incidenza IRPEG (34% IRAP)		327,44	362,46	402,86	406,26	435,42	468,55
F- TOTALE COSTO ANNUO		25.382,11	28.055,13	31.139,47	31.399,18	33.625,40	36.153,89
COSTO MENSILE (F:12)		2.115,18	2.337,93	2.594,96	2.616,60	2.802,12	3.012,82
COSTO ORARIO (F:1.674)		15,16	16,76	18,60	18,76	20,09	21,60
*** Interventi in materia di sicurezza sul lavoro**							
Ore annue teoriche : (37,5 x 52,14)		1.955					
Ore mediamente non lavorate:							
ferie (26 giorni)	162,50						
festività (4 giorni)	25,00						
festività soppresse (4 giorni)	25,00						
assemblee, permessi sindacali (2 giorni)	12,50						
diritto allo studio (1 giorno)	6,25						
malattia, infortunio, maternità (7 giorni)	43,75						
formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ.mod.	6,25						
Totale ore non lavorate	281						
Ore mediamente lavorate:		1.674					

Costo del lavoro lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale - raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti (ACC. NAZIONALE 30.4.2003)

TAB.11 - IMPIEGATI IN FORZA AL 30.4.2003

	3B	3A	4B	4A	5B	5A	6B	6A	7B	7A	Novembre 2003 8	Novembre 2003 8 Quadro
A-Elementi retributivi annui												
retribuzione base mensile	16.212,60	17.006,28	17.567,16	18.117,60	18.940,08	19.780,68	20.808,36	21.813,84	22.927,80	24.111,12	26.760,00	26.760,00
aum.periodi.anzianità (4 scatti)	917,28	917,28	1.004,16	1.004,16	1.152,96	1.152,96	1.301,28	1.301,28	1.500,00	1.500,00	1.673,28	1.673,28
Indennità di funzione												929,64
E.D.R. ex Prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
Compenso forfettario (1/5/03-31/12/04)	437,11	471,98	496,64	520,81	556,94	593,89	639,04	683,19	732,15	784,13	900,52	900,52
Arretrati (gennaio-aprile 2003)	76,28	80,00	82,64	85,24	89,08	93,04	97,88	102,60	107,84	113,44	125,88	125,88
TOTALE"A"	17.767,23	18.599,50	19.274,56	19.651,77	20.863,02	21.744,53	22.970,52	24.024,67	25.391,75	26.632,65	29.583,64	30.513,28
B-Indennità varie												
TOTALE"B"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-Oneri aggiuntivi												
festività cadenti di domenica (n°4)	221,20	231,38	239,68	246,74	259,19	269,97	285,05	297,94	314,77	329,94	366,12	378,04
tredicesima mensilità	1.437,82	1.503,96	1.557,94	1.603,81	1.684,75	1.754,80	1.852,80	1.936,59	2.045,98	2.144,59	2.379,77	2.457,24
quattordicesima mensilità	1.427,49	1.493,63	1.547,61	1.593,48	1.674,42	1.744,47	1.842,47	1.926,26	2.035,65	2.134,26	2.369,44	2.446,91
compenso per qualità prestazione ex art.49	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
TOTALE"C"	3.179,51	3.321,97	3.438,23	3.537,03	3.711,36	3.862,24	4.073,32	4.253,79	4.489,40	4.701,79	5.208,33	5.376,19
D-Oneri previd.e assist.												
Inps (29,28%)	6.279,83	6.572,06	6.809,29	7.011,96	7.367,40	7.676,91	8.107,74	8.477,94	8.958,37	9.394,07	10.430,63	10.759,36
Inail (0,404%)	84,62	88,56	91,76	94,49	99,28	103,45	109,26	114,25	120,72	126,59	140,56	144,99
TOTALE"D"	6.364,46	6.660,62	6.901,05	7.106,45	7.466,68	7.780,36	8.217,00	8.592,19	9.079,09	9.520,66	10.571,19	10.904,35
E- T.F.R. e varie												
trattamento fine rapporto	1.338,49	1.402,46	1.449,61	1.494,17	1.564,13	1.631,88	1.718,37	1.799,41	1.894,09	1.989,47	2.207,23	2.281,83
Buono pasto (€1,50*263gg)	394,50	394,50	394,50	394,50	394,50	394,50	394,50	394,50	394,50	394,50	394,50	394,50
Fondo"Previambiente"	322,44	322,44	342,20	342,20	371,92	371,92	408,04	408,04	449,40	449,40	496,00	496,00
Costo contrattuale annuo	29.366,64	30.701,48	31.800,35	32.726,13	34.371,61	35.785,43	37.781,74	39.472,79	41.698,23	43.688,46	48.460,89	49.965,15
incidenza IRAP(4,25%)	1.227,72	1.284,28	1.330,85	1.370,08	1.439,81	1.499,72	1.584,31	1.655,97	1.750,28	1.834,61	2.036,85	2.100,59
incidenza IRPEG (34% IRAP)	417,42	436,66	452,49	465,83	489,53	509,90	538,67	563,03	595,09	623,77	692,53	714,20
F- TOTALE COSTO ANNUO	31.011,78	32.422,42	33.583,69	34.562,03	36.300,95	37.795,06	39.904,72	41.691,79	44.043,60	46.146,84	51.190,27	52.779,94
COSTO MENSILE (F:12)	2.584,32	2.701,87	2.798,64	2.880,17	3.025,08	3.149,59	3.325,39	3.474,32	3.670,30	3.845,57	4.265,86	4.398,33
COSTO ORARIO (F:1.674)	18,96	19,82	20,53	21,13	22,19	23,10	24,39	25,48	26,92	28,21	31,29	32,26

Ore annue teoriche : (37,5 x 52,14)	1.955
Ore mediamente non lavorate:	
ferie (26 giorni)	162,50
festività (10 giorni)	62,50
festività soppresse (4 giorni)	25,00
assemblee, permessi sindacali (2 giorni)	12,50
diritto allo studio (1 giorno)	6,25
malattia, infortunio, maternità (7 giorni)	43,75
formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ.mod.	6,25
Totale ore non lavorate	319
Ore mediamente lavorate:	1.636

Costo del lavoro lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale - raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti (ACC. NAZIONALE 30.4.2003)

TAB.12 - IMPIEGATI NEO ASSUNTI NEL SETTORE DAL 1.5.2003 OVVERO NON PROVENIENTI DA ALTRO APPALTO PER ASSUNZIONE DIRETTA							Novembre 2003
	3B	4B	5B	6B	7B	8	8 Quadro
A-Elementi retributivi annui							
retribuzione base mensile	16.212,60	17.567,16	18.940,08	20.808,36	22.927,80	26.760,00	26.760,00
indennità di funzione							929,64
E.D.R.-ex Prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
TOTALE"A"	**16.336,56**	**17.691,12**	**19.064,04**	**20.932,32**	**23.051,76**	**26.883,96**	**27.813,60**
B-Indennità varie							
TOTALE"B"	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C-Oneri aggiuntivi							
festività cadenti di domenica (n°4)	209,44	226,81	244,41	268,36	295,54	344,67	356,58
tredicesima mensilità	1.361,38	1.474,26	1.588,67	1.744,36	1.920,98	2.240,33	2.317,80
quattordicesima mensilità	1.351,05	1.463,93	1.578,34	1.734,03	1.910,65	2.230,00	2.307,47
compenso per qualità prestazione ex art.49	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
TOTALE"C"	**3.014,87**	**3.258,00**	**3.504,42**	**3.839,75**	**4.220,17**	**4.908,00**	**5.074,85**
D-Oneri previd.e assist.							
Inps (29,28%)	5.801,56	6.280,55	6.756,02	7.426,67	8.176,12	9.531,23	9.859,96
Inail (0,404%)	78,18	84,63	91,18	100,08	110,18	128,44	132,87
TOTALE"D"	**5.879,74**	**6.365,18**	**6.857,20**	**7.526,75**	**8.286,30**	**9.659,67**	**9.992,83**
E- T.F.R. e varie							
trattamento fine rapporto	1.310,19	1.418,89	1.529,07	1.678,99	1.849,07	2.156,59	2.231,19
Buono pasto (€1,50*263gg)	394,50	394,50	394,50	394,50	394,50	394,50	394,50
Fondo"Previambiente"	281,52	298,80	324,72	356,28	392,40	433,08	433,08
Costo contrattuale annuo	**27.217,39**	**29.426,49**	**31.673,95**	**34.728,59**	**38.194,19**	**44.435,79**	**45.940,05**
incidenza IRAP(4,25%)	1.136,65	1.230,26	1.325,50	1.454,95	1.601,80	1.866,30	1.930,04
incidenza IRPEG (34% IRAP)	386,46	418,29	450,67	494,68	544,61	634,54	656,21
F- TOTALE COSTO ANNUO	**28.740,50**	**31.075,04**	**33.450,12**	**36.678,22**	**40.340,61**	**46.936,63**	**48.526,31**
COSTO MENSILE (F:12)	**2.395,04**	**2.589,59**	**2.787,51**	**3.056,52**	**3.361,72**	**3.911,39**	**4.043,86**
COSTO ORARIO (F:1.674)	**17,57**	**18,99**	**20,45**	**22,42**	**24,66**	**28,69**	**29,66**

Ore annue teoriche : (37,5 x 52,14)		**1.955**
Ore mediamente non lavorate:		
ferie (26 giorni)	**162,50**	
festività (10 giorni)	**62,50**	
festività soppresse (4 giorni)	**25,00**	
assemblee, permessi sindacali (2 giorni)	**12,50**	
diritto allo studio (1 giorno)	**6,25**	
malattia, infortunio, maternità (7 giorni)	**43,75**	
formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ.mod.	**6,25**	
Totale ore non lavorate	**319**	
Ore mediamente lavorate:		**1.636**

03A09423

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 19 giugno 2003.

Piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2003.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione alla predetta legge n. 963/1965;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1626/1994 del Consiglio, del 27 giugno 1994, e successive modifiche, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo;

Visto il regolamento (CE) n. 2369/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, recante modifica al regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca, in particolare l'art. 12, paragrafo 6, relativo alla possibilità da parte degli Stati membri di varare misure di accompagnamento per i membri dell'equipaggio dei pescherecci interessati, finanziate a livello nazionale, per promuovere l'interruzione temporanea dell'attività di pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche;

Visto il VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, adottato con decreto 25 maggio 2000 del Ministro delle politiche agricole e forestali, che, al fine di proteggere le risorse acquatiche, individua nell'interruzione temporanea dell'attività di pesca uno degli strumenti di gestione capace di assicurare tale obbiettivo;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002), in particolare l'art. 52, comma 81, che prevede lo stanziamento per l'anno 2003 della somma di 10 milioni di euro necessaria a garantire la copertura finanziaria per la realizzazione di misure di accompagnamento sociale in occasione di interruzioni temporanee dell'attività di pesca a strascico e/o volante nel quadro di piani di protezione delle risorse acquatiche:

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003), in particolare l'art. 69, comma 14, che dispone la proroga fino al 2003 del VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000/2002;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, recante le modalità di attuazione delle interruzioni tecniche della pesca per le navi abilitate allo strascico e/o volante relativamente all'anno 1998, ed in particolare l'art. 9, così come modificato dall'art. 1, comma 2 del decreto ministeriale 9 luglio 1998, relativo all'istituzione di quattro zone di riposo biologico;

Visti i decreti ministeriali 3 luglio 2002, recante il Piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2002 e 5 luglio 2002, recante le modalità di attuazione delle interruzioni temporanee dell'attività di pesca per le navi abilitate allo strascico e/volante relativamente all'anno 2002;

Ravvisata, anche per il 2003, la necessità di garantire un migliore equilibrio fra le risorse biologiche e l'attività di pesca attraverso un piano di protezione delle risorse acquatiche, elaborato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal citato regolamento (CE) n. 2369/2002, art. 12, paragrafo 6, nonché dalla comunicazione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura, subordinando l'erogazione delle misure sociali di accompagnamento al preventivo giudizio di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'art. 88 del trattato dell'Unione europea;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *dd)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38, contenente disposizioni in materia di agricoltura, il Governo è delegato ad emanare norme per individuare idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare, anche attraverso la modifica dell'art. 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001;

Considerata l'esigenza di istituire ulteriori zone di tutela biologica e di fissare le relative modalità di attuazione;

Visto il decreto 5 novembre 2001, protocollo n. 36243/1162, del Ministro delle politiche agricole e forestali, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine;

Sentiti la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare nella seduta congiunta dell'11 giugno 2003;

Decreta:

Art. 1.

Piano di protezione delle risorse acquatiche

1. È adottato il piano di protezione delle risorse acquatiche per il 2003 basato sulle misure di conservazione delle risorse ittiche e, più in generale, di quella delle comunità biologiche del mare.

Art. 2.

Interruzione temporanea della pesca a strascico e/o volante per l'anno 2003

1. Le interruzioni temporanee della pesca nell'anno 2003, per le navi abilitate allo strascico e/o volante, ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, sono disciplinate dai successivi articoli.

2. Per le navi iscritte nei compartimenti marittimi delle Regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna l'attuazione delle interruzioni tecniche della pesca è disciplinata dalle rispettive legislazioni regionali.

Art. 3.

Interruzione temporanea obbligatoria in Adriatico e Ionio

1. Per tutte le navi da pesca di cui all'art. 2, comma 1, iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Crotone compresi, è disposta un'interruzione temporanea obbligatoria della pesca di trenta giorni consecutivi, nell'arco temporale 23 giugno-31 ottobre 2003, secondo i seguenti periodi:

a) da Trieste a Rimini dal 21 luglio al 19 agosto;

b) da Pesaro a Pescara dal 4 agosto al 2 settembre;

c) da Termoli a Molfetta dal 14 luglio al 12 agosto;

d) da Bari a Gallipoli dal 1° settembre al 30 settembre;

e) Taranto e Crotone dal 23 giugno al 22 luglio.

2. L'interruzione si effettua secondo il calendario stabilito dal comma 1, fatto salvo che, entre l'11 luglio 2003, con ordinanza del Capo del compartimento marittimo, conforme ad apposito parere della Commissione consultiva locale per la pesca marittima, si disponga, valutate anche le consuetudini di pesca nei compartimenti limitrofi, un diverso periodo, nell'arco temporale 23 giugno-31 ottobre, con data di inizio dell'interruzione coincidente con un lunedì.

3. Nell'arco temporale 23 giugno-31 ottobre può essere adottato con ordinanza del Capo del compartimento marittimo, sentita la Commissione consultiva locale per la pesca marittima, un ulteriore periodo di interruzione temporanea di dieci giorni lavorativi.

4. Le ordinanze di cui ai commi 2 e 3 devono, altresì, indicare il divieto, per il periodo di interruzione, della pesca a strascico e/o volante nelle acque compartimentali alle navi da pesca provenienti da altri compartimenti.

5. Le navi da pesca che operano in aree diverse dai compartimenti di iscrizione possono effettuare l'interruzione temporanea nel periodo previsto in tali aree.

6. Le navi abilitate all'esercizio con altri sistemi di pesca, oltre allo strascico e/o volante, nonché quelle autorizzate al pescaturismo possono optare, previa comunicazione scritta dell'armatore al Capo del compartimento di iscrizione o all'Autorità marittima del porto di base logistica, per la continuazione, durante il periodo di interruzione, dell'attività di pesca con gli altri sistemi, previo sbarco delle attrezzature per lo strascico e/o volante.

Art. 4.

Interruzione temporanea facoltativa in Tirreno

1. Le imprese armatrici di navi da pesca di cui all'art. 2, comma 1, ed iscritte nei compartimenti marittimi da Reggio Calabria ad Imperia compresi, hanno facoltà di aderire all'interruzione temporanea della pesca per un periodo di trenta giorni consecutivi, nell'arco temporale 23 giugno-31 ottobre 2003, previa comunicazione scritta, al Capo del compartimento di iscrizione, della data di inizio dell'interruzione e del porto di base logistica, almeno cinque giorni prima della data di inizio prescelta.

2. Nel caso in cui nell'ambito del singolo compartimento marittimo, tutte le imprese armatrici di navi abilitate allo strascico e/o volante aderiscono all'interruzione temporanea nel medesimo periodo, si applicano, per il compartimento stesso, le disposizioni di cui all'art. 5, comma 4, e all'art. 6, comma 1, del presente decreto, salvo diversa decisione adottata con ordinanza del Capo del compartimento marittimo, sentita la Commissione consultiva locale per la pesca marittima.

Art. 5.

Ulteriori misure tecniche

1. Fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, in tutti i compartimenti marittimi, fino al 31 dicembre 2003, è vietata la pesca con sistemi a strascico e/o volante nei giorni di sabato, domenica e festivi.

2. Non è consentito nei giorni di sabato e domenica il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.

3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle navi da pesca esercitanti il pescaturismo e alle navi che, previo sbarco degli attrezzi utilizzati per la pesca a strascico e/o volante, intendono continuare l'attività con gli altri sistemi già autorizzati sulla licenza di pesca.

4. Nei periodi di interruzione temporanea nelle aree di cui all'art. 3, comma 1, e nei compartimenti di cui all'art. 4, comma 2, la pesca con i sistemi a strascico e/o volante è vietata a tutte le navi provenienti da altre aree.

5. Nell'arco temporale 23 giugno-31 ottobre 2003, è interdetta, nelle acque dei compartimenti marittimi dell'Adriatico e dello Ionio, la pesca a strascico e/o volante entro una distanza dalla costa inferiore alle 4 miglia ovvero con una profondità d'acqua inferiore a 60 metri.

6. In deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 5, i Capi dei compartimenti marittimi dell'Adriatico e dello Ionio, valutate le realtà locali e sentite le rispettive Commissioni consultive locali per la pesca marittima, possono adottare, con propria ordinanza, una diversa disciplina per le unità abilitate allo strascico e/o volante di stazza lorda inferiore a 10 tsl o 15 GT.

7. Il comma 5 non si applica nelle acque dei compartimenti marittimi di Monfalcone e Trieste in considerazione della particolare posizione geografica di tali compartimenti.

Art. 6.

Misure tecniche successive all'interruzione temporanea

1. Il divieto di cui all'art. 5, comma 4, si applica a tutte le unità abilitate all'esercizio della pesca a strascico e/o volante anche per i dieci giorni feriali successivi al termine dell'interruzione.

2. Nelle otto settimane successive all'interruzione temporanea, e comunque non oltre il 20 dicembre 2003, le unità iscritte nei compartimenti dell'Adriatico e dello Ionio, abilitate allo strascico e/o volante, osservano un ulteriore periodo di interruzione dell'attività tale da consentire un numero massimo di giorni operativi di pesca pari a trentadue nell'intero periodo.

Art. 7.

Zone di tutela biologica

1. Con successivo provvedimento saranno istituite, ai sensi dell'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/1968, ulteriori zone di tutela biologica.

2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, saranno istituiti, per ciascuna zona di tutela biologica, i Comitati di gestione cui spetta la regolamentazione dell'attività di pesca professionale e sportiva ed il relativo monitoraggio e controllo nonché, per quelle istituite ai sensi del decreto ministeriale 16 giugno 1998, il relativo aggiornamento. Tali Comitati saranno composti da un rappresentante per ciascuna Regione interessata, un rappresentante delle Capitanerie di Porto competenti, un rappresentante per ciascuna delle Associazioni nazionali di categoria e delle Organizzazioni nazionali sindacali, un ricercatore designato dalla Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura ed altri esperti nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali.

3. Con appositi provvedimenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, per ciascuna zona di tutela biologica, su proposta dei relativi Comitati di gestione, saranno adottate le disposizioni inerenti la regolamentazione e l'aggiornamento di cui al comma 2.

4. Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 3, è abrogato l'art. 10 del decreto ministeriale 16 giugno 1998 di cui alle premesse.

Art. 8.

Misure sociali di accompagnamnento alle interruzioni temporanee

1. Per l'interruzione temporanea, prevista all'art. 3 comma 1 e all'art. 4 comma 1 del presente decreto, sono corrisposte le misure di accompagnamento sociale, consistenti in:

a) minimo monetario garantito, previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente, a ciascun marittimo che risulti dal ruolino d'equipaggio imbarcato alla data di inizio dell'interruzione tecnica;

b) oneri previdenziali ed assistenziali, dovuti per i marittimi di cui alla precedente lettera *a)*.

Art. 9.

Con successivo provvedimento saranno disciplinate le modalità di attuazione del presente decreto nonchè le procedure di liquidazione relative alle indennità di cui al precedente art. 8.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato
SCARPA BONAZZA BUORA

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 3 Politiche agricole e forestali, foglio n. 363

03A09595

DECRETO 20 giugno 2003.

Modalità di attuazione delle interruzioni temporanee dell'attività di pesca per le navi abilitate allo strascico e/o volante relativamente all'anno 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Visto il decreto 19 giugno 2003 del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante il Piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2003, di seguito denominato decreto;

Considerata la necessità di fissare le modalità di attuazione delle interruzioni temporanee dell'attività di pesca a strascico e/o volante al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano di protezione delle risorse acquatiche elaborato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 2369/02, art. 12, comma 6, nonché dalla comunicazione della Commissione europea in materia di aiuti di stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Decreta:

Art. 1.

1. Entro il primo giorno feriale successivo alla data di inizio dell'interruzione temporanea effettuata secondo le disposizioni del decreto devono essere depositati, presso gli uffici marittimi, a cura dell'armatore, i documenti di bordo dell'unità che effettua l'interruzione e, per quelle unità per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile.

2. Entro tre giorni dall'inizio dell'interruzione, per le navi dislocate in un porto diverso da quello di iscrizione, l'Autorità marittima, presso il cui ufficio sono stati depositati i documenti di bordo, comunica all'ufficio marittimo d'iscrizione gli estremi di individuazione della nave e la data di inizio dell'interruzione temporanea.

3. Effettuata la consegna dei documenti di bordo, di cui al comma 1, la nave non può essere trasferita in altro porto, ad esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 2.

4. Al termine del periodo di interruzione, l'autorità marittima nella cui giurisdizione è stata effettuata l'interruzione stessa, rilascia, per ciascuna nave, un'attestazione predisposta secondo lo schema in allegato *A*, da cui risulti il periodo di interruzione effettuato.

Art. 2.

1. Durante il periodo d'interruzione temporanea è consentita, senza disarmo della nave, l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché l'effettuazione di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, purché la relativa istanza di rinnovo sia stata prodotta in data antecedente alla scadenza del certificato stesso.

2. Ai fini della realizzazione delle operazioni di cui al comma 1, la nave può, durante il periodo d'interruzione temporanea, raggiungere il luogo in cui saranno eseguite le operazioni stesse, così come attestate da apposito impegno del cantiere, previo sbarco delle attrezzature da pesca e preventiva autorizzazione dell'ufficio marittimo presso il quale si è iniziata l'interruzione temporanea.

3. L'autorizzazione al trasferimento è rilasciata per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno eseguite le operazioni.

4. La nave, posta in disarmo per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria in data antecedente l'inizio dell'interruzione e che permane in stato di disarmo durante il periodo d'interruzione, non è ammessa alle misure di accompagnamento sociale di cui al decreto.

Art. 3.

1. Per usufruire dell'opzione di cui all'art. 3, comma 5 del decreto, l'armatore deve presentare, contestualmente alla comunicazione al Capo del compartimento di iscrizione o all'autorità marittima del porto di base logistica, apposita autocertificazione attestante l'avvenuto sbarco delle attrezzature per l'esercizio dell'attività a strascico e/o volante.

2. L'autorità marittima competente procede, entro sette giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 1, al sigillo delle attrezzature sbarcate.

3. L'opzione di cui al precedente comma 1 comporta la mancata ammissione alle misure di accompagnamento sociale previste dal decreto.

Art. 4.

1. Al fine di conseguire la corresponsione delle misure sociali di cui all'art. 8 del decreto, l'armatore ed i membri dell'equipaggio presentano all'autorità marittima dell'ufficio di iscrizione della nave o del porto in cui hanno effettuato il fermo, distinte domande redatte secondo gli schemi in allegato al presente decreto.

2. Le domande devono pervenire entro il termine perentorio di venti giorni dal termine del periodo di interruzione temporanea.

3. I membri dell'equipaggio possono presentare la domanda di cui al precedente comma:

a) personalmente (allegato *B1*);

b) tramite le cooperative di pesca o loro consorzi, limitatamente ai propri soci (allegato *B2*);

c) tramite il rilascio di mandato di assistenza e rappresentanza ad un ente di patronato con delega per la trattenuta delle quote sindacali alle organizzazioni sindacali dei lavoratori (allegato *B3*).

Art. 5.

1. Le misure sociali di cui all'art. 8 del decreto sono corrisposte, per i trenta giorni consecutivi di interruzione temporanea, a condizione che sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti:

a) la nave sia iscritta nelle matricole o nei registri delle navi minori e galleggianti;

b) la nave sia abilitata, ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, all'esercizio della pesca a strascico e/o volante;

c) l'armatore sia iscritto nei registri delle imprese di pesca ed abbia osservato tutte le disposizioni previste dal decreto e dalla presente normativa.

Art. 6.

1. Lo sbarco dei membri dell'equipaggio nel periodo di interruzione temporanea, salvo il caso di sbarco volontario o di forza maggiore, comporta la non erogazione all'armatore degli oneri previdenziali ed assistenziali.

2. Nel caso di sbarco volontario o di forza maggiore durante l'interruzione temporanea, i benefici economici al marittimo ed all'armatore sono corrisposti in relazione al numero dei giorni effettivi di imbarco maturati nel periodo di interruzione.

3. Nel caso di sbarco avvenuto prima dell'inizio dell'interruzione temporanea per malattia, infortunio, servizio militare o maternità, per la corresponsione del minimo monetario garantito si applicano le disposizioni contenute nel contratto collettivo di lavoro vigente.

4. Nessuna misura sociale, di cui all'art. 8 del decreto, è corrisposta in relazione al marittimo imbarcato, durante il periodo di interruzione temporanea,

come unità aggiuntiva a quelli risultanti imbarcati alla data d'inizio dell'interruzione medesima, fatti salvi i casi di reimbarco di marittimi sbarcati per malattia, infortunio, servizio militare o maternità. In tal caso le misure sociali relative al marittimo reimbarcato sono corrisposte per il numero dei giorni effettivi di imbarco maturati nel periodo di interruzione temporanea.

Art. 7.

1. I benefici economici connessi alle misure sociali di cui all'art. 8 del decreto possono essere fruiti alternativamente:

a) a mezzo di ordine di pagamento emesso dal centro amministrativo unificato presso la direzione marittima competente, sulla base dei prospetti di liquidazione di cui agli allegati *C* e *D*;

b) mediante credito di imposta ed esonero dei contributi assistenziali e previdenziali, dovuti per i marittimi imbarcati.

2. Le procedure di liquidazione relative alla lettera *b)*, del precedente comma 1 saranno disciplinate con successivo provvedimento.

Art. 8.

1. In caso di pagamento mediante la procedura di cui alla lettera *a)*, del precedente comma 1, il centro amministrativo unificato presso la direzione marittima competente, emette ordini di pagamento singoli o cumulativi secondo le richieste degli interessati.

2. Nel caso di pagamento cumulativo, i soggetti giuridici di cui all'art. 5, comma 2, lettera *b)*, del presente decreto, devono provvedere, entro sette giorni dalla data di disponibilità delle somme, al pagamento agli interessati delle somme ad essi singolarmente spettanti, dandone comunicazione alla competente Capitaneria di Porto. Per quanto riguarda la modalità di pagamento di cui all'art. 5, comma 2, lettera *c)*, del presente decreto, il medesimo C.A.U. provvede al pagamento ai singoli interessati per l'importo al netto della quota associativa sindacale e al pagamento in un'unica soluzione dell'importo corrispondente alla sommatoria delle singole quote associative sindacali in favore di ciascuna organizzazione sindacale nazionale.

3. Gli ordini di pagamento di cui al precedente comma 1 sono disposti a mezzo di accreditamento in conto corrente bancario o postale indicati dal richiedente.

4. Avverso i provvedimenti adottati dai rispettivi C.A.U. sono ammessi i mezzi di impugnativa previsti dalle leggi vigenti.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2003

Il direttore generale: TRIPODI

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 3 Politiche agricole e forestali, foglio n. 362

ALLEGATO *A*

Alla Capitaneria di porto di

....

La sottoscritta ditta .... con sede in .... via .... codice fiscale .... e partita IVA. n. .... iscritta al n. .... del registro delle imprese di pesca di .... armatrice del M/p .... numero UE .... numero di matricola .... del R.N.M.G. di .... dichiara, ai sensi delle leggi n. 15/1968 e n. 127/1997 e ai fini dell'interruzione temporanea, di cui al Piano di protezione delle risorse acquatiche 2003, dal ..../............................. /2003 al ..../....................... 2003;

di possedere i requisiti di cui all'art. 6 del decreto ministeriale concernente le modalità di attuazione del Piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2003;

di impegnarsi a versare, alle scadenze previste di legge, gli oneri previdenziali e assistenziali dovuti per i membri dell'equipaggio.

La sottoscritta ditta dichiara, altresì, che alla data di inizio dell'interruzione temporanea risultano imbarcati i sottoindicati marittimi per i quali chiede il pagamento limitatamente al periodo di interruzione, dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali (*).

Cognome e nome	Codice fiscale	Euro
a)		
b)		
c)		

La sottoscritta ditta chiede, altresì, che le predette somme vengano accreditate sul conto corrente n. .... intestato a .... presso la Banca .... sede di .... codice ABI .... codice CAB .... (**)

La sottoscritta ditta consente, inoltre, ai sensi della legge n. 675/1996, il «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili di cui all'art. 22 della legge medesima, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Li .... / ..../2003

Firma ....

Visto, si attesta che il predetto motopeschereccio ha dato inizio all'interruzione temporanea in data ..../.................... 2003 e che i predetti marittimi erano regolarmente imbarcati.

Li .... / ..../2003

Timbro e firma
dell'autorità marittima
....

(*) L'armatore, se membro dell'equipaggio, deve indicare il suo nominativo anche nell'elenco degli imbarcati.

(**) Lo schema di domanda sarà opportunamente adeguato dal richiedente nel caso in cui scelga altre modalità di accreditamento (assegno circolare, accreditamento su conto corrente postale).

ALLEGATO *B1*

Alla Capitaneria di porto di

....

Il sottoscritto (cognome e nome) ....
nato a .... provincia di ....
il .... /............../............... codice fiscale (da indicare obbligatoriamente) .... imbarcato sul M/p ....
numero UE .... iscritto al numero di matricola .... del R.N.M.G. di .... chiede, in relazione a n. .... giorni di effettivo imbarco che maturerà nel periodo di interruzione temporanea, la corresponsione del minimo monetario garantito previsto dal C.C.N.L. vigente.

Il sottoscritto (cognome e nome) ....
chiede altresì che la predetta somma venga accreditata sul conto corrente n. .... intestato a .... presso la banca ....
sede di .... codice ABI ....
codice CAB .... (*).

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi della legge n. 675/1996, il «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili di cui all'art. 22 della legge medesima, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Li .... / ..../2003

Firma ....

(*) Lo schema di domanda sarà opportunamente adeguato dal richiedente nel caso in cui scelga altre modalità di accreditamento (assegno circolare, accredito sul conto corrente postale).

ALLEGATO *B2*

Alla Capitaneria di porto di

....

Per il tramite di (*) ....

Il sottoscritto (cognome e nome) ....
nato a .... provincia di ....
il .... /............../............... codice fiscale (da indicare obbligatoriamente) .... imbarcato sul M/p ....
numero UE .... iscritto al numero di matricola .... del R.N.M.G. di .... chiede, in relazione a n. .... giorni di effettivo imbarco che maturerà nel periodo di interruzione tecnica, la corresponsione del minimo monetario garantito previsto dal C.C.N.L. vigente.

Il sottoscritto (cognome e nome) ....
chiede altresì che la predetta somma venga accreditata sul conto corrente n. .... intestato a .... presso la banca ....
sede di .... codice ABI ....
codice CAB .... (**).

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi della legge n. 675/1996, il «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili di cui all'art. 22 della legge medesima, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Lì .... / ..../2003

Firma ....

(*) Indicare la cooperativa di pesca o il consorzio scelto come tramite per la presentazione dell'istanza.

(**) Lo schema di domanda sarà opportunamente adeguato dal richiedente nel caso in cui scelga altre modalità di accrcditamento (assegno circolare, accredito sul conto corrente postale).

ALLEGATO *B3*

Alla Capitaneria di porto di

....

Per il tramite di (*) ....

Il sottoscritto (cognome e nome) ....
nato a .... provincia di ....
il .... /............../............... codice fiscale (da indicare obbligatoriamente) .... imbarcato sul M/p ....
numero UE .... iscritto al numero di matricola .... del R.N.M.G. di .... chiede, in relazione a n. .... giorni di effettivo imbarco che maturerà nel periodo di interruzione tecnica, la corresponsione del minimo monetario garantito previsto dal C.C.N.L. vigente.

Mandato di assistenza e rappresentanza.

Il sottoscritto (cognome e nome) ....
delega il patronato .... a rappresentarlo ed assisterlo gratuitamente per lo svolgimento della pratica relativa alle misure sociali d'accompagnamento all'interruzione temporanea della pesca.

Inoltre, avendo ricevuto, a norma dell'art. 10 della legge n. 675/1996, l'informativa sul «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili di cui all'art. 22 della legge medesima, consente il loro «trattamento» per il conseguimento delle finalità del presente mandato e degli scopi statutari del patronato.

Modalità di pagamento (**)

Assegno circolare ....

Accredito sul conto corrente bancario ....

Accredito sul conto corrente postale ....

Delega per la trattenuta delle quote sindacali.

Il sottoscritto (cognome e nome) ....
autorizza il Centro Amministrativo Unificato C.A.U di ....
ad effettuare, sulla somma spettante a titolo di minimo monetario in base alla domanda di corresponsione delle misure sociali d'accompagnamento all'interruzione tecnica della pesca, la trattenuta di euro .... a titolo di quota associativa da versare alla seguente organizzazione sindacale ....

Lì .... / ..../2003

Firma ....

Timbro del patronato e firma dell'operatore autorizzato a ricevere il mandato ....

Timbro e firma dell'organizzazione sindacale ....

(*) Indicare l'ente di patronato scelto come tramite per la presentazione dell'istanza.

(**) Specificare, in corrispondenza della modalità di pagamento prescelta, i dati necessari per l'esecuzione dell'operazione di accreditamento.

ALLEGATO *C*

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE (*)

M/p .... numero UE ....
iscritto al numero di matricola ....
del R.N.M.G. di ....
abilitato alla pesca con sistema ....
ditta armatrice ....

Vista la domanda presentata in data ..../.........../2003 dal sig. .... imbarcato sul M/p ....
con la qualifica di ....

Accertato che risultano osservate tutte le condizioni stabilite dalla normativa vigente ai fini dell'erogazione delle misure sociali di accompagnamento,

si dispone

la corresponsione al marittimo sotto indicato del minimo monetario garantito dovuto in relazione ai giorni di imbarco sulla nave predetta nel periodo di interruzione temporanea della pesca dal ..../............/2003 al ..../.........../2003.

Il totale complessivo arrotondato da erogare è pari a euro .... al netto del bollo di quietanza.

Cognome e nome ....
nato a .... provincia di ....
il ..../............/........... residente a ....
via ....
codice fiscale n. ....

Si dispone il pagamento del predetto importo per il quale, sul capitolo .... anno finanziario .... viene emesso l'ordinativo di pagamento n. ....
in data ..../............/2003 di euro ....
sull'ordine di accreditamento n. ... del ..../............/2003 a nome del sig. ....

L'ufficiale di cassa
....

Il comandante
....

(*) Il presente modello di prospetto di liquidazione del minimo monetario garantito verrà adeguato dall'Autorità marittima competente nel caso in cui il marittimo abbia presentato la domanda tramite i soggetti di cui all'art. 9, comma 2, lettere *b)* e *c)*, del presente decreto ministeriale.

ALLEGATO *D*

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE

M/p .... numero UE ....
iscritto al numero di matricola ....
del R.N.M.G. di ....
abilitato alla pesca con sistema ....

Armatore / società armatrice:

cognome e nome ....
nato a .... provincia di ....
il ..../............/...........;

ragione sociale ....
via ....
codice fiscale ....e partita I.V.A ....

Vista la domanda presentata dalla ditta armatrice suindicata in data ..../............/2003.

Accertato che risultano osservate tutte le condizioni stabilite, ai fini dell'erogazione delle misure sociali di accompagnamento all'interruzione temporanea della pesca, nel periodo dal ..../............/2003 al ..../............/2003, prevista dalla normativa vigente in materia.

Si dispone la corresponsione degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per n. ..... membri di equipaggio pari ad euro ....

Il totale complessivo arrotondato da erogare è pari ad euro .... al netto del bollo di quietanza.

Si dispone il pagamento del predetto importo per il quale, sul capitolo .... anno finanziario .... viene emesso l'ordinativo di pagamento n. .... in data ..../........../2003 di euro .... sull'ordine di accreditamento n. .... del ..../........../2003.

L'ufficiale di cassa
....

Il comandante
....

03A09594

DECRETO 7 agosto 2003.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Gimignano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti, finora emanati, dalla predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto dirigenziale 8 agosto 1996 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «San Gimignano» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal consorzio della denominazione San Gimignano, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Gimignano» approvato con decreto dirigenziale 8 agosto 1996;

Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole della regione Toscana;

Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e sulla proposta del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Gimignano» formulati dal comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 129 del 6 giugno 2003;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Gimignano», ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformità al parere espresso al riguardo dal sopra citato comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Gimignano», approvato con decreto dirigenziale 8 agosto 1996 è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2003.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2003, i vini a denominazione di origine controllata «San Gimignano» provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve - le denunce dei rispettivi terreni vitati presso i competenti organi territoriali ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «San Gimignano» entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2003, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo sopra citato, se a giudizio degli organi tecnici della regione Toscana, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «San Gimignano» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «SAN GIMIGNANO»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «San Gimignano» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie: «San Gimignano» rosso, «San Gimignano» sangiovese, «San Gimignano» cabernet sauvignon, «San Gimignano» merlot, «San Gimignano» syrah, «San Gimignano» pinot nero, «San Gimignano» vinsanto, «San Gimignano» vinsanto occhio di pernice.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata «San Gimignano» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«San Gimignano» rosso:

sangiovese min: 70%;

possono concorrere le uve dei vitigni cabernet sauvignon, merlot, sirah, pinot nero da soli o congiuntamente: max 20%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Siena per un massimo del 15%.

«San Gimignano» sangiovese:

sangiovese min: 85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Siena per un massimo del 15%.

«San Gimignano» cabernet sauvignon:

cabernet sauvignon min: 85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Siena per un massimo del 15%.

«San Gimignano» merlot:

merlot min: 85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Siena per un massimo del 15%.

«San Gimignano» sirah:

sirah min: 85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Siena per un massimo del 15%.

«San Gimignano» pinot nero:

pinot nero min: 85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Siena per un massimo del 15%.

«San Gimignano» vinsanto:

trebbiano toscano min: 30%;

può concorrere la malvasia del chianti per un massimo del 50%;

può concorrere la vernaccia di San Gimignano per un massimo del 20%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la provincia di Siena per un massimo del 10%.

«San Gimignano» vinsanto occhio di pernice:

sangiovese min: 50%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni idonei alla coltivazione per la provincia di Siena per un massimo del 50%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Gimignano» ricade nella provincia di Siena e comprende i terreni vocati alla qualità dell'intero territorio amministrativo del comune di San Gimignano.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

4.1. Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Gimignano» devono essere quelle normali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare.

I vigneti devono trovarsi su terreni collinari, di buona esposizione e situati ad una altitudine non superiore ai 500 metri s.l.m. Sono da escludere i terreni posti nei fondo valle scarsamente esposti alla luce solare o scarsamente arieggiati ed i terreni umidi.

4.2. Densità d'impianto.

Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a quattromila.

4.3. Forme di allevamento.

Le forme di allevamento ammesse sono: capovolto toscano semplice o doppio. Gouyot e cordone speronato.

4.4. Irrigazione e forzatura.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

4.5. Resa ad ettaro e gradazione minima naturale.

La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:

Tipologia	Produzione uva tonn./ha	Titolo alcoolometrico volumico naturale minimo %vol
«San Gimignano» rosso	8	12
«San Gimignano» sangiovese	8	12
«San Gimignano» cabernet sauvignon	8	12
«San Gimignano» merlot	8	12
«San Gimignano» syrah	8	12
«San Gimignano» pinot nero	8	12
«San Gimignano» vinsanto	10	10
«San Gimignano» vinsanto occhio di pernice	10	10

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Gimignano» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

5.1. Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione ivi compresi la conservazione, l'invecchiamento, l'affinamento, e l'appassimento delle uve, devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo dei comuni di San Gimignano, Poggibonsi e Colle Val d'Elsa tutti in provincia di Siena.

È consentito che le operazioni di cui sopra siano effettuate in cantine situate fuori zona di produzione delle uve, previa richiesta di autorizzazione rilasciata dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale tutela vini Vini D.O. e IGT se, alla data del decreto ministeriale 8 agosto 1996 (decreto di riconoscimento della d.o.c. «San Gimignano»), abbiano da almeno un quinquennio le strutture aziendali in prossimità del confine della zona di vinificazione sopra delimitata; comunque non oltre 5 km in linea d'aria dal confine stesso ed eseguano le operazioni nelle proprie cantine con uve provenienti da vigneti situati nell'ambito della zona di produzione dei quali siano proprietari o conduttori.

È consentito che le operazioni di affinamento in bottiglia possano essere effettuate nel territorio amministrativo delle provincie di Siena e Firenze.

5.2. Zona di imbottigliamento.

L'imbottigliamento dei vini a denominazione di origine «San Gimignano» deve avvenire nell'ambito del territorio amministrativo delle provincie di Siena e Firenze.

5.3. Arricchimento.

È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione d'origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

5.4. Elaborazione.

Le diverse tipologie previste all'art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali.

Le tipologie «San Gimignano» vinsanto e «San Gimignano» vinsanto occhio di pernice devono essere ottenute da uve appositamente scelte e fatte appassire in locali idonei fino a raggiungere un contenuto zuccherino del 27%.

È permesso l'impiego della ventilazione forzata o convogliata con esclusione di impianti di essiccazione.

L'ammostamento delle uve per le tipologie «San Gimignano» vinsanto e «San Gimignano» vinsanto occhio di pernice è consentito a partire dal 1° dicembre dell'anno di raccolta delle uve e dovrà essere effettuato entro il 31 marzo dell'anno seguente.

5.5. Resa uva/vino.

Tipologia	Resa uva/vino	Produzione massima di vino Hl/ettaro
«San Gimignano» rosso	70%	56
«San Gimignano» sangiovese	70%	56
«San Gimignano» cabernet sauvignon	70%	56
«San Gimignano» merlot	70%	56
«San Gimignano» syrah	70%	56
«San Gimignano» pinot nero	70%	56
«San Gimignano» vinsanto	35% con riferimento all'uva al giusto grado di maturazione ed al vino giunto al terzo anno di invecchiamento	35
«San Gimignano» vinsanto occhio di pernice	35% con riferimento all'uva al giusto grado di maturazione ed al vino giunto al terzo anno di invecchiamento	35

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre il 75%, per le tipologie rosso, sangiovese, cabernet sauvignon, merlot, syrah, pinot nero e 38% per le tipologie vinsanto, vinsanto occhio di pernice, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla doc, oltre detti limiti decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita.

5.6. Immissione al consumo.

L'immissione al consumo delle tipologie «San Gimignano» rosso, «San Gimignano» sangiovese, «San Gimignano» cabernet sauvignon, «San Gimignano» merlot, «San Gimignano» syrah, «San Gimignano» pinot nero, può avvenire solo dopo affinamento di quindici mesi di cui almeno sette in fusti di legno ed almeno tre in bottiglia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia.

Le operazioni di affinamento in bottiglia possono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo delle province di Siena e Firenze.

L'immissione al consumo per i vini a denominazione di origine controllata «San Gimignano» vinsanto e «San Gimignano» vinsanto occhio di pernice non può avvenire prima che siano trascorsi tre anni di invecchiamento obbligatorio e quattro mesi di affinamento in bottiglia a partire dal 1° dicembre dell'anno di produzione delle uve. La fermentazione e l'elaborazione del prodotto dovranno essere effettuate esclusivamente in botti di legno della capacità massima di 250 litri

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

«San Gimignano» rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso con note violacee tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso, delicato;

sapore: asciutto, armonico, di buon corpo, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l;

residuo zuccherino massimo: 4,0 g/l.

«San Gimignano» sangiovese:

colore: rosso rubino più o meno intenso, con riflessi granati dopo lungo invecchiamento;

odore: vinoso, intenso ed elegante;

sapore: secco ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;

residuo zuccherino massimo: 4 g/l.

«San Gimignano» cabernet sauvignon:

colore: rosso rubino intenso, con riflessi granati dopo l'invecchiamento;

odore: intenso, caratteristico, speziato;

sapore: pieno ed armonico, asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l;

residuo zuccherino massimo: 4,0 g/l.

«San Gimignano» merlot:

colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso con sentore di piccoli frutti;

sapore: secco, armonico e pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l;

residuo zuccherino massimo: 4,0 g/l.

«San Gimignano» pinot nero:

colore: rosso rubino;

odore: intenso, vinoso con possibili note di agrumi;

sapore: secco, pieno, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l;

residuo zuccherino massimo: 4,0 g/l.

«San Gimignano» syrah:

colore: rosso vermiglio;

odore: caratteristico, elegante, con note di frutti di bosco;

sapore: secco ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;

residuo zuccherino massimo: 4,0 g/l.

«San Gimignano» vinsanto:

colore: dal giallo carico al dorato;

odore: etereo, intenso, caratteristico;

sapore: dal secco all'amabile, armonico, vellutato, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,50% vol di cui almeno il 14,50% vol svolti;

acidità totale minima: 4 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l;

acidità volatile massima: 1,6 g/l;

«San Gimignano» vinsanto occhio di pernice:

colore: dal rosa intenso al rosa pallido;

odore: delicato, caldo, caratteristico;

sapore: morbido, rotondo, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,50% vol di cui almeno il 14,50% vol svolti;

acidità totale minima: 4 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l;

acidità volatile massima: 1,6 g/l.

In relazione al passaggio in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

Art. 7

Etichettatura, designazione e presentazione

7.1. Qualificazioni.

Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

7.2. Menzioni facoltative.

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varietà di vite, del modo di elaborazione e altre, purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1.

7.3. Località.

Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, fattorie, dalle quali provengono le uve è consentito in conformità al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992.

7.4. Vigna.

La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo è consentita alle condizioni previste dalle legge.

7.5. Annata.

Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

Art. 8.

Confezionamento

8.1. Volumi nominali.

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino a cinque litri di forma borgognotta e di colore scuro ad eccezione delle due tipologie di «Vin Santo» per le quali sono consentiti solo recipienti di capacità da 0,375 a 0,750 litri.

8.2. Tappatura e recipienti.

Per la tappatura dei vini di cui all'art. 1 è obbligatorio il tappo raso bocca di sughero naturale. Limitatamente alle confezioni da litri 0,187 a litri 0,375 e con esclusione delle tipologie «Vin Santo» è ammessa la chiusura con tappo a vite.

03A09596

DECRETO 8 agosto 2003.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Orvieto».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti, finora emanati, dalla predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto 1971, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Orvieto» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vini di Orvieto, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Orvieto» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1971, e successive modifiche;

Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole della regione Umbria e della regione Lazio;

Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e sulla proposta del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Orvieto» formulati dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 129 del 6 giugno 2003;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Orvieto», ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformità al parere espresso al riguardo dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Orvieto», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1971, e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2003.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2003, i vini a denominazione di origine controllata «Orvieto» provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, le denunce dei rispettivi terreni vitati presso i competenti organi territoriali ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Orvieto» entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2003, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo sopra citato, se a giudizio degli organi tecnici delle regioni competenti, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui le regioni stesse non abbiano potuto effettuare, per impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Orvieto» è tenuto, a

norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «ORVIETO»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Orvieto», ivi compresa la sottozona Orvieto Classico, anche nelle tipologie secco, abboccato, amabile, dolce, superiore e vendemmia tardiva è riservata ai vini bianchi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

La tipologia vendemmia tardiva può essere rivendicata esclusivamente per il vino a denominazione di origine controllata «Orvieto» e «Orvieto» classico con la qualificazione superiore.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Orvieto» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai vitigni seguenti, nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

grechetto: minimo 40%;

trebbiano toscano o procanico: minimo 20%, massimo 40%;

altri vitigni di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Terni e Viterbo: massimo 40%.

La base ampelografica dei vigneti già iscritti all'Albo dei vigneti della D.O.C. dei vini «Orvieto» deve essere adeguata entro la decima vendemmia riferita alla data di approvazione del disciplinare di produzione.

È inoltre consentito che, in ambito aziendale, la base ampelografica dei vigneti possa essere adeguata parzialmente, purché tale adeguamento sia finalizzato al raggiungimento di quella prevista dal presente disciplinare di produzione.

Sino allo scadenza indicata nel presente disciplinare di produzione, i vigneti di cui sopra, iscritti a titolo transitorio all'Albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Orvieto», potranno usufruire della denominazione di origine controllata dei vini «Orvieto».

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 del presente disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura competente per territorio.

Art. 3.

a) Le uve destinate alla produzione dei vini «Orvieto» devono essere prodotte nella zona che comprende, in tutto o in parte, i territori amministrativi dei seguenti comuni:

Orvieto, Allerona, Alviano, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Ficulle, Guardea, Montecchio, Fabro, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Porano in provincia di Terni e Castiglione in Teverina, Civitella D'Agliano, Graffignano, Lubriano, Bagnoregio in provincia di Viterbo.

Tale zona è così delimitata: sulla strada che da Castelviscardo conduce a Monte Rubiaglio, poco prima del centro abitato di quest'ultimo e all'altezza dello stabilimento termale, il limite segue in direzione ovest la variante a valle dell'abitato fino all'incrocio della strada che porta al podere Stabbione, segue quindi la medesima sino ad incontrare il fosso Pisciatello che discende in direzione nord sino alla confluenza con il T. Paglia in prossimità della q. 164. Dal punto di confluenza in linea retta raggiunge il podere Molino e da podere Molino prende in direzione nord- est, la strada che porta alla borgata Stazione, percorrendola fino ad incrociare il fosso Ripuglie.

Risale tale fosso sino all'altezza del podere Pianociano, prende il sentiero che conduce alla località Pratale (q. 360) e, proseguendo, incontra la provinciale per Allerona, prosegue sulla medesima, sino al centro abitato e all'uscita del medesimo segue la strada che, in direzione nord-est, passa per podere Fontalone e prosegue su detta strada fino ad incontrare il fosso Rivasenne (q. 280) che oltrepassa e dopo aver toccato il vocabolo Peccio raggiunge il fosso Rivarcale; discende lungo il medesimo e all'altezza di q. 240 segue in direzione est il sentiero per podere Poggio Lupo, lo raggiunge e poi in direzione nord-ovest prende il sentiero che passa per podere Mostarda (q. 335), podere Alvenella (q. 275), prosegue quindi fino a q. 227 e al ponte sul fosso Rimucchie segue una linea retta in direzione est fino a q. 222 in prossimità di un corso d'acqua che discende fino all'affluenza di questi nel T. Ritorto in prossimità della q. 216. Risale il T. Ritorto e superato di poco le Taie prende la strada che in direzione est raggiunge q. 242.

Da q. 242 prende il sentiero che in direzione nord passa per q. 324, S.C. Marco, procede sempre verso nord lungo tale sentiero, costeggiando le quote 348 (Olivello), 359, 382, 393 (Castel rosso) e 387, raggiunge la strada che porta a Fabro. Su questa via procede per Poggio della Fame da dove seguendo la strada in direzione nord incrocia a q. 252 la strada che da Salci conduce a Fabro.

Lungo tale strada supera il bivio per Fabro e procede verso sud-est passando per le quote 247, 252, 237, 244, 237 (Casella), 240, 245 (S. Lazzaro); da qui procede sulla strada statale Umbro-Casentinese fino alla frazione di Santa Maria; superato il centro abitato di Santa Maria segue la vecchia strada statale Umbro-Casentinese incrociando in prossimità di Poderocchio il confine delle province Perugia e Temi, procede lungo tale confine in direzione nord-est sino a incontrare al chilometro 72 la strada statale Umbro-Casentinese (n.71); lungo la medesima discende verso sud per un breve tratto fino all'incrocio con la strada che conduce al C. Cicolini I e Cicolini II, segue tale via sino a raggiungere la q. 427, da dove prosegue per la strada che verso sud porta al C.po Giorgione e raggiunge la strada che porta a Montegabbione; la segue fino a tale centro abitato e prosegue verso Monte Giove sino a incontrare in località Ceppete il R. della Fonte dell'Olimpia, affluente di destra del T. Sorre. Segue questo corso d'acqua sino a T. Sorre e poi sempre verso sud sino alla confluenza di questi con il T. Chiani e quindi lungo il T. Chiani sino all'affluenza in questi del Fosso della Volpia (q. 202). In prossimità della confluenza sulla sponda opposta del T. Chiani segue il sentiero che scende verso sud e passa per la Casella (q. 230), S.C. Gregorio (q. 290); e quindi in direzione ovest prosegue per il sentiero che lambisce la Macchia dei Passacci e Poggio Tonolo e infine incrocia un corso d'acqua affluente del R. di Poreale, segue tale affluente per tutto il suo corso in direzione nord e alla confluenza con il R. di Poreale, risale quest'ultimo sino a incrociare a q. 484 il sentiero che porta a C.se Mealla.

Segue tale sentiero in direzione ovest, fino a incontrare a q. 544 la strada statale Umbro-Casentinese (71) e in direzione sud-ovest discende sulla medesima sino alla frazione Bagni.

All'uscita del centro abitato di Bagni segue il sentiero che, in direzione nord-est, passando per il podere Santa Maria arriva al T. Chiani, lo attraversa e sempre seguendo tale sentiero, che costeggia il T. Chiani, attraverso il R. Secco, il fosso della Chiericciola, prosegue attraversando la contrada Mazzocchino e giunge a Marrano Nuovo. Segue poi la strada che conduce a San Faustino e prima di

giungervi, all'altezza di Villa Laura, segue la via che conduce, in direzione sud-est, a S. Bartolomeo, da qui prosegue verso sud per il sentiero che passa per Casone, C. Mova, C. dei Frati fino al fosso della Capretta, che attraversa all'altezza di C. Bianca.

Costeggiando il fosso della Capretta, il Borro Fontanelle e la strada vicinale, raggiunge C. Bianca (q. 382) e di qui, proseguendo, si congiunge a q. 322 con la strada che porta all'Osteria della Padella e prosegue lungo questa strada fino al bivio per S. Giorgio, prende la strada statale Orvietana (n. 79-*bis*), in direzione est e in prossimità del km 10 a q. 550 prende la via che attraversa Quercia Cola, Ceraso, Madonna del Fossatello, il Pegno, Podere Grotte Bandrilli, raggiunge Corbara; da qui risale verso nord per la strada che lambendo la località Prati e attraverso il podere Ischia, raggiunge il fosso dei Grottoni, segue questo corso d'acqua sino alla confluenza nel Tevere e risale quindi il corso del fiume.

In prossimità del fosso Pianicello prende in direzione nord il sentiero che attraversa la località Piantatella, passa per la q. 245, costeggia a ovest il Poggio e prosegue sempre verso nord fino al podere il Colle (q. 337), prosegue sempre lungo il sentiero (q.380 e 390) e quindi piegando verso est raggiunge q. 457 dove segue la strada che porta a Titignano; costeggiando il centro abitato scende lungo la strada verso sud, fino a raggiungere il limite di confine della provincia che segue nella stessa direzione fino al Tevere; risale il Tevere fino a incontrare il Fosso Pasquarella, in prossimità della confluenza di quest'ultimo prende il sentiero che, in direzione sud-ovest passa per le q. 304, 398, 460, 467, 494, attraversa la valle Spinosa e raggiunge l'edicola dedicata a S. Sebastiano sulla strada che conduce a Civitella del Lago.

Prosegue quindi verso sud lungo la strada che porta al ponte dell'Argentario, superato di poco il ponte a q. 308, prende il sentiero che, in direzione sud, passa attraverso i poderi Casanova e le località S. Giorgio, Campo della Macchia, Piano della Fornace sino a raggiungere a q. 463, all'altezza di podere Pantano, la strada che conduce a Montecchio. Segue tale strada sino al centro abitato e superatolo prosegue per la via che conduce a S. Angelo, lo supera sino a incrociare il fosso della Bandita che discende sino a incontrare, per seguirla, la strada che conduce a Tenaglie.

Da Tenaglie segue la strada che conduce a Guardea, superato questo centro abitato e passato per il P.te della Stretta segue, sempre verso sud, la strada che costeggia M. Civitella e Poggio S. Biagio, sino a incrociare il fosso Porcianese, discende lungo il medesimo e successivamente lungo il fosso Pescara fino alla sua confluenza nel Tevere, risale il Tevere fino alla confluenza del fosso di Montecalvello. Risale quindi questo fosso sino al suo incrocio con la strada che conduce a Graffignano (q. 91). Segue tale strada che attraversa Graffignano e Tardane sino a incrociare quella che conduce a Civitella D'Agliano, prosegue lungo quest'ultima in direzione di Civitella d'Agliano e superato il km 24 prende verso nord-ovest il sentiero che passa tra le località Morro della Chiesa e Tonti. Segue questo sentiero che attraversa Rio Chiaro (q. 214) e prosegue per le quote 252, 299 sino a raggiungere in prossimità del km 8 la strada che da San Michele in Teverina porta a Civitella d'Agliano. Su tale strada prosegue costeggiando il centro abitato di S. Michele in Teverina e quindi prosegue e attraversa Vetriolo, Ponzano per raggiungere Bagnoregio. Attraversa Bagnoregio e sempre sulla stessa strada raggiunge in direzione nord Porano.

Passando al di fuori del centro abitato di Porano prosegue per tale strada verso nord fino a raggiungere la strada statale Umbro-Casentinese (n. 71) in prossimità delle Case Buonviaggio. Segue tale strada statale n. 71 sino a V.la Nuova (q. 484) e di qui in linea retta verso ovest passa per le quote 482 (Graticello), 500 (S. Giovanni) fino a q. 530 sulla strada che attraverso Pian Rosato porta a S. Quirico, segue tale strada fino a q. 521 per poi prendere il sentiero che, in direzione ovest, porta a la Ceppa, la supera e all'incrocio del sentiero che il fosso del Piscino segue, in direzione nord-ovest, il limite che confina tra Castel Giorgio e Orvieto, fino al fosso della Vena, risale quindi questo corso d'acqua sino a incrociare il sentiero (q. 510) lungo il quale prosegue passando per le quote 516 e 514 fino a raggiungere C. Acquaviva. Da qui prende il sentiero verso nord, attraversa il fosso di S. Antonio e prosegue su tale sentiero fino a raggiungere la strada per podere Molare 2°, prima di giungere a questo segue il corso d'acqua che incrocia sino alla sua confluenza in prossimità della così detta Ripa che limita l'altopiano della piana di Orvieto. Il limite prosegue in direzione nord per la Ripa per poi seguire la strada che porta a Castel Viscardo che supera passando al di fuori del centro abitato; prosegue poi per la strada di Monte Rubiaglio fino alla variante a valle dell'abitato.

b) Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Orvieto» designabile con la menzione classico devono essere prodotte nella zona di origine più antica appresso indicata.

Tale zona, come da decreto ministeriale 23 ottobre 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 15 dicembre 1931, è così delimitata: sulla destra del torrente Paglia: dalla confluenza del torrente Ritorto sul Paglia, il confine risale il corso del torrente Paglia ed il suo piccolo affluente di destra denominato Fosso delle Prese, fino ad incontrare la strada che sale a Castel Viscardo. Questa strada segna il confine fino al punto in cui incontra la così detta Ripa, che limita l'altopiano vulcanico sovrastante (lato sud-ovest) alla Piana di Orvieto.

La Ripa segna il confine sino al ponte del Marchese e di qui, seguendo la strada che conduce a Bagnoregio sino al confine tra le province di Terni e Viterbo, seguendo questo confine sino all'incrocio con fosso Funcello a nord di Castiglione in Teverina, mantenendosi sempre sull'altopiano, torna verso nord scendendo a valle prima di Torre Massea e quindi il confine giunge al Tevere poco dopo la confluenza del Paglia.

Sulla sinistra del torrente Paglia: il confine, dallo sbocco del torrente Ritorto (a valle del ponte ferroviario sul Paglia dopo la stazione di Allerona) attraversando il fosso della Sala, si porta a Castello Sala, costeggia la strada Ficulle-Orvieto e tocca Bagni; da qui tocca Pian della Casa e scende al torrente Chiani in contrada S. Carlo, passa presso Morrano Vecchio, poi sotto S. Bartolomeo, tocca Pagliano e Osteria, incontra in contrada Capretta la strada Orvieto-Prodo, raggiunge Osarella, Madonna del Fossatello, Corbara, traversa il fosso del Molinetto, il fosso Ramali e va a finire al Tevere di fronte a Salviano. Da Salviano il confine è segnato dal bosco che riveste i terreni cretacei del Lias sino a Montecchio. Da qui, per il fosso di Carnano, si chiude al torrente Paglia. (Dato che il fosso di Carnano non si getta nel torrente Paglia bensì nel Tevere, da tale confluenza il confine risale il Tevere fino a incontrare la delimitazione descritta per la zona a destra del torrente Paglia).

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Orvieto» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti di giacitura ed esposizione adatti, con esclusione dei terreni di fondo valle, di quelli umidi e non sufficientemente soleggiati.

L'altitudine dei terreni deve comunque essere compresa tra i cento ed i cinquecento metri s.l.m.

Per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi non può essere inferiore a 3.000 piante per ettaro.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare per il vino a denominazione di origine controllata «Orvieto» 11 tonnellate per ettaro e per il vino a denominazione di origine controllata «Orvieto» con la qualificazione di superiore 8 tonnellate per ettaro.

Per la tipologia Vendemmia Tardiva la produzione massima di uva in coltura specializzata, parzialmente appassita, non deve essere superiore a 7 tonnellate per ettaro.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Orvieto» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

Le uve destinate alla vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata «Orvieto» devono assicurare al medesimo un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5% vol, mentre per la tipologia superiore devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,5% vol.

Diversamente le uve destinate alla produzione della tipologia Vendemmia Tardiva devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore al 13% vol e la data di inizio della vendemmia delle uve destinate alla produzione del vino qualificato Vendemmia Tardiva deve avvenire non prima del 1º ottobre.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Orvieto», anche nella tipologia superiore, di affinamento e di dolcificazione, anche con mosto concentrato rettificato, dello stesso, devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata all'art. 3, lettera *a)*.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su richiesta degli interessati, di consentire, sentito il parere delle regioni Umbria e Lazio, ai fini della rivendicazione della denominazione di origine controllata «Orvieto», anche nella tipologia superiore, le operazioni di vinificazione al di fuori della zona di origine a condizione che si tratti di casi preesistenti di aziende singole e/o associate, con cantine o stabilimenti situati nelle province di Terni e Viterbo, che già vinificavano al momento dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 12 ottobre 1992.

Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino a D.O.C. «Orvieto» classico, anche nella tipologia superiore, di affinamento e di eventuale dolcificazione, anche con mosto concentrato rettificato, dello stesso, devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata dall'art. 3, lettera *b)*, e nell'ambito dell'intero territorio dei comuni compresi parzialmente in tale zona.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su richiesta degli interessati, di consentire, sentito il parere delle regioni Umbria e Lazio, in deroga a quanto previsto dal precedente comma, la vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino «Orvieto» classico, anche nella tipologia superiore, a quelle aziende singole e/o associate site al di fuori della predetta zona di vinificazione purché dimostrino di aver vinificato con continuità le uve provenienti dalla zona di produzione del vino «Orvieto» classico, al momento dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 12 ottobre 1992, in cantine o stabilimenti situati nelle province di Terni e di Viterbo.

È altresì in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di consentire,in deroga a quanto previsto nel presente articolo, sentito il parere delle regioni Umbria e Lazio e della regione Toscana, qualora interessata, l'affinamento e la dolcificazione dei vini «Orvieto» e «Orvieto» classico, anche nelle tipologie superiore, amabile, abboccato e dolce, a quelle aziende singole o associate purché dimostrino di avere effettuato le operazioni di imbottigliamento con continuità nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore del decreto ministeriale 12 ottobre 1992, in cantine o stabilimenti situati nelle regioni Umbria, Lazio e Toscana.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche consentite dalle normative vigenti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie.

Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Per la tipologia vendemmia tardiva la resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 65%, qualora superi questo limite, ma non il 70%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 70% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

La qualifica superiore può essere usata per designare i vini «Orvieto» e «Orvieto» classico provenienti da uve che abbiano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,5% vol, come previsto all'art. 4 e che vengano immessi al consumo dopo il 1º marzo dell'annata successiva a quella della vendemmia.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Orvieto» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: delicato e gradevole;

sapore: secco con lieve retrogusto amarognolo; oppure abboccato o amabile o dolce, fine, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

I vini «Orvieto» con la qualificazione superiore all'atto dell'immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12% vol.

Per la tipololgia Vendemmia Tardiva:

colore: dal giallo paglierino al dorato;

odore: gradevole e profumato;

sapore: dolce ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol di cui almeno 10% effettivi;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20.0 g/l.

Per la tipologia Vendemmia Tardiva prima dell'imbottigliamento può avvenire una lenta fermentazione che si attenua nei mesi freddi.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

I vini a denominazione di origine controllata «Orvieto», in tutte le tipologie, ove sottoposti al passaggio o conservazione in recipienti di legno, possono rilevare lieve sentore (o percezione) di legno.

Art. 7.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine, controllata «Orvieto» la qualificazione «classico» è riservata al vino proveniente dalle uve prodotte nella zona delimitata all'art. 3, lettera *b)*, e vinificate nell'ambito della relativa zona di vinificazione specificata all'art. 5 del presente disciplinare.

La qualificazione «classico» deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione «Orvieto».

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Orvieto» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine, «riserva», «scelto» «selezionato» e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree,

fattorie e località dalle quali effettivamente provengono le uve dalle quali il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 8.

I vini «Orvieto» e «Orvieto classico» immessi al consumo con la qualifica superiore devono essere confezionati in bottiglie di capacità non superiore a litri 1,5, chiuse con tappi di sughero.

Il tappo a vite è ammesso per le bottiglie di capacità pari o inferiore a litri 0,375.

Per i vini a denominazione di origine controllata «Orvieto», con esclusione delle tipologie «Orvieto superiore» ed «Orvieto classico superiore», è consentito l'utilizzo dei vari dispositivi di chiusura ammessi dalla vigente normativa in materia.

Sulle bottiglie contenenti vino «Orvieto» e «Orvieto classico», anche con la qualificazione superiore, deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

03A09597

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 marzo 2003.

Riconoscimento alla docente Beate Theresia Braig di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 14, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 319, di riconoscimento del titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 12 del citato decreto legislativo n. 319, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 319) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 319);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato al possesso di una formazione professionale comprendente, nell'altro Paese, un anno di tirocinio post-secondario ed in Italia un ciclo di studi post-secondari di durata pari a quattro anni (art. 1, comma 3, ed art. 2, citato decreto legislativo n. 319);

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione professionale attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana; all'esperienza professionale posseduta;

Visto il decreto direttoriale datato 17 ottobre 2002 (prot. n. 18083) di riconoscimento, subordinatamente al superamento di misura compensativa, del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 12 marzo 2003 (prot. n. 3537) e relativi allegati con la quale l'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo ha comunicato che l'interessata ha sostenuto con esito favorevole la suddetta prova;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 29 luglio 2002, indetta per quanto prescrive l'art. 14, comma 4, del citato decreto legislativo n. 319, che sussistono i presupposti per il riconoscimento incondizionato atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 319;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione secondaria: «Abschlusszeugnis der Fachschule für Sozialpädagogik», rilasciato il 17 luglio 1979 dalla Fachschule «Marianum, Hegne»;

abilitazione: «Staatlich Anerkannter Erzieherin» rilasciato dalla «Oberschulamt» di Friburgo, posseduto da:

cognome: Braig;

nome: Beate Theresia;

nata a: Oberndorf (Germania);

il: 20 giugno 1959;

cittadinanza comunitaria (italiana),

comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di educatrice riconosciuta dallo Stato, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole materne.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 14, comma 8, del citato decreto legislativo n. 319, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 28 marzo 2003

Il direttore generale: CRISCUOLI

03A09593

DECRETO 10 giugno 2003.

Applicazione del decreto 15 ottobre 1999, avente ad oggetto «Compensi spettanti ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni», per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle libere professioni di perito agrario, perito industriale, geometra ed agrotecnico.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto 15 ottobre 1999 del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 28 ottobre 1999), avente ad oggetto «Compensi spettanti ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni»;

Visto il parere con il quale il Consiglio di Stato, adunanza della sezione seconda 10 gennaio 2001 - n. 1516/2000, si è espresso nel senso che il detto decreto può trovare applicazione anche per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle libere professioni di perito agrario, perito industriale e geometra;

Ritenuto che l'avviso espresso dal Consiglio di Stato valga anche per gli esami di abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico, la cui disciplina è analoga a quella degli altri citati esami di abilitazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto 15 ottobre 1999 del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, avente ad oggetto «Compensi spettanti ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni», trova applicazione per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle libere professioni di perito agrario, perito industriale, geometra ed agrotecnico per quanto attiene:

ai compensi spettanti ai componenti le commissioni, sia fisso (art. 1, comma 1) che aggiuntivo [art. 1, comma 2: il compenso fisso è aumentato di 1,29 euro per ogni candidato esaminato in relazione sia alle prove scritte corrette (1,29 euro a candidato) e sia alle prove orali fatte sostenere (1,29 euro a candidato)];

al criterio di quantificazione del compenso fisso in caso di sostituzione (art. 3);

all'aggiornamento annuale dei compensi medesimi in relazione al tasso programmato di inflazione (art. 4, comma 1).

Art. 2.

1. Ai commissari aggregati, nominati dai presidenti ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto ministeriale n. 445 del 29 dicembre 1991 («Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale»), il compenso fisso è dovuto, in relazione a quanto dispone l'art. 8, commi 4 e 5, del citato decreto ministeriale n. 445, in misura proporzionale al numero delle sedute di commissione cui hanno partecipato. Il compenso aggiuntivo è commisurato, per ogni candidato esaminato per il quale si è resa necessaria la nomina, alle prove scritte ed orali come da art. 1 del presente decreto.

2. Ai membri aggiunti nominati dai presidenti nelle commissioni in cui l'ordinamento italiano riconosce il bilinguismo (regolamento geometri: art. 8, decreti ministeriali 15 marzo 1986 e 14 luglio 1987; regolamento periti industriali: art. 7, decreto ministeriale 29 dicembre 1991, n. 445; regolamento periti agrari: art. 7, decreto ministeriale 16 marzo 1993, n. 168; regolamento agrotecnici: art. 7, decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176; regolamento ex art. 3, legge 8 dicembre 1956, n. 1378 - «esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni»: art. 7, decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modifiche ed integrazioni) i compensi fisso ed aggiuntivo sono dovuti nelle misure indicate al precedente comma 1.

Art. 3.

1. Gli oneri di cui al presente decreto gravano sui pertinenti capitoli iscritti sotto i centri di responsabilità a livello regionale e riferiti a «Compensi e indennità per gli esami di Stato, per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonché per gli esami per i corsi speciali».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 10 giugno 2003

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
MORATTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

03A09592

DECRETO 14 luglio 2003.

Modifiche contrattuali di progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO
E IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del Fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto dirigenziale n. 1951 del 30 dicembre 2002, con il quale è stato ammesso al finanziamento il progetto di ricerca applicata n. 2722/1 presentato dalla Bedaltec S.p.a., subordinando la stipula del contratto al rilascio di una lettera di impegno da parte dei due soci, De Angeli Prodotti S.p.a. e Bekaert Hemiksem, a supportare finanziariamente l'iniziativa per tutta la durata di realizzazione del progetto di ricerca e del relativo rimborso del prestito, qualora si rendesse necessario, così come dalla proposta formulata dal Comitato nella riunione del 23 aprile 2002;

Vista la nota del 26 giugno 2003, pervenuta in data 30 giugno 2003, prot. n. 5624, con la quale l'istituto convenzionato ha comunicato il superamento della condizione posta nel decreto dirigenziale n. 1951 del 30 dicembre 2002, considerando sufficiente l'acquisizione della lettera di impegno unicamente da parte della De Angeli Prodotti S.p.a.;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del predetto decreto dirigenziale;

Decreta:

Articolo unico

1) Le disposizioni previste all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1951 del 30 dicembre 2002, con il quale è stato ammesso al finanziamento il progetto di ricerca applicata n. 2722/1 presentato dalla Bedaltec S.p.a., sono sostituite dalle seguenti:

2722/1 Bedaltec S.p.a - Bassano del Grappa (Padova): nuovi tipi di conduttori per linee aeree ad alto limite termico, costituiti da materiali tradizionali e non tradizionali con geometrie compatte o non compatte.

Rispetto a quanto decretato in data: 30 dicembre 2002.

La stipula del contratto è subordinata al rilascio di una lettera di impegno unicamente da parte della De Angeli Prodotti S.p.a., a supportare finanziariamente l'iniziativa per tutta la durata di realizzazione del progetto di ricerca e del relativo rimborso del prestito, qualora si rendesse necessario.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2003

Il direttore generale: CRISCUOLI

03A09472

DECRETO 14 luglio 2003.

Rettifica dei progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO
ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca e formazione;

Viste le proposte formulate dal comitato nella riunione del 10 settembre 2002, ed in particolare i progetti n. 6031, presentato dalla Lubritalia S.p.a. e n. 11467 presentato dalla Xeptagen S.p.a., per i quali il suddetto comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 888 del 5 maggio 2003, con il quale i predetti progetto n. 6031 presentato dalla Lubritalia S.p.a. e n. 11467 presentato dalla Xeptagen S.p.a., sono stati ammessi alle agevolazioni ai sensi del decreto 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» 2000/2006 nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale (di seguito PON);

Visto il complemento di programmazione del predetto PON, approvato in data 14 novembre 2000 dal comitato di sorveglianza del programma, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti in particolare, i contenuti e gli obiettivi della misura I.1 «Progetti di ricerca di interesse industriale» all'interno dell'asse I e della misura III.1 «Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico» all'interno dell'asse III;

Viste le risorse finanziarie assegnate complessivamente alle misure predette;

Viste le disponibilità delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, sezione aree depresse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Considerato che all'art. 1 del citato decreto dirigenziale, nella scheda allegata (allegato 1), relativamente al progetto n. 6031 presentato dalla Lubritalia S.p.a. per mero errore materiale è stato indicato, quale importo del contributo nella spesa euro 520.050,00 anziché euro 568.650,00 e nella scheda allegata (allegato 1) relativamente al progetto n. 11467 presentato dalla Xeptagen S.p.a. è stato indicato, quale importo del contributo nella spesa euro 1.169.519,00 anziché euro 1.365.773,00;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 888 del 5 maggio 2003 relativamente ai suddetti progetti;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative ai progetti n. 6031 presentato dalla Lubritalia S.p.a. e n. 11467 presentato dalla Xeptagen S.p.a., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 888 del 5 maggio 2003, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. La relativa spesa di euro 244.854,000 nella forma di contributo nella spesa per attività di ricerca di cui al presente decreto, grava sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, sezione aree depresse utilizzando gli appositi frnanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo, della legge 16 aprile 1987, n. 183, secondo le quote previste nell'ambito del Programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» 2000/2006 nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale approvato dalla Commissione europea in data 8 agosto 2000.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2003

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO 1

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 6031 del 22/03/2001 Comitato del 10/09/2002
- Progetto di Ricerca

  Titolo: Nuove formulazioni e modalità di applicazione della fosfatazione esente da nichel e nitriti per la conversione superficiale di lamierini di acciaio zincato.

  Inizio: 01/01/2002

  Durata Mesi: 24

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  LUBRITALIA S.P.A.

  PALAGIANO (TA)

• Costo Totale ammesso	Euro	790.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	731.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	59.000,00
al netto di recuperi pari a	Euro	35.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	569.000,00	39.000,00	608.000,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	162.000,00	20.000,00	182.000,00
Non Eleggibile	0,00	0,00	0,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	731.000,00	59.000,00	790.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	75 %	50 %	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	75 %	50 %	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	70 %	45 %	0 %	0 %
Non Eleggibile	70 %	45 %	0 %	0 %
Extra UE	70 %	45 %	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)
10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

- Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	568.650,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 11467 del 17/10/2001 Comitato del 26/11/2002
- Progetto di Ricerca
  Titolo: Nuovi marcatori molecolari in oncologia.
  Inizio: 16/01/2002
  Durata Mesi: 35
- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e
  XEPTAGEN S.P.A.
  Napoli (NA)

• Costo Totale ammesso	Euro	1.962.540,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	1.962.540,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	0,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	1.882.490,00	0,00	1.882.490,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	80.050,00	0,00	80.050,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	1.962.540,00	0,00	1.962.540,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	70 %	45 %	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	65 %	40 %	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	60 %	35 %	0 %	0 %
Non Eleggibile	60 %	35 %	0 %	0 %
Extra UE	60 %	35 %	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)
10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

- Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.365.773,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

03A09445

DECRETO 31 luglio 2003.

Abilitazione all'istituto «Il Ruolo Terapeutico di Genova» ad istituire ed attivare, nella sede di Genova, un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO
E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «Il Ruolo Terapeutico di Genova» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Genova, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 16 maggio 2003;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 22 luglio 2003 trasmessa con nota n. 662 del 22 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Il Ruolo Terapeutico di Genova» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Genova, via Peschiera n. 9/a, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a 20 unità e, per l'intero ciclo, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2003

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

03A09446

DECRETO 31 luglio 2003.

Conferma del riconoscimento della Scuola superiore per mediatori linguistici, in Ostia Lido, per l'istituzione e l'attivazione di corsi di studi superiori.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'AUTONOMIA E GLI STUDENTI

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare; l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle scuole superiori per interpreti e traduttori e, in particolare, l'art. 10, che prevede l'onere per le scuole riconosciute ai sensi della legge n. 697 del 1986 di conformarsi alle disposizioni dello stesso provvedimento;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in «Scienze delle mediazione linguistica»;

Visto il decreto ministeriale in data 4 ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con

il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Visto il decreto ministeriale in data 28 dicembre 1993 con il quale è stata disposta l'abilitazione della Scuola superiore per interpreti e traduttori, con sede in Ostia Lido (Roma) - via Santa Monica n. 11, a rilasciare diplomi di interpreti e traduttori aventi valore legale ai sensi della legge n. 697 del 1986;

Vista l'istanza presentata dalla predetta Scuola per i fini di cui all'art. 10 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Visto l'avviso favorevole alla conferma del riconoscimento della Scuola, espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella riunione del 23 luglio 2003, a condizione che la stessa provveda agli adempimenti precisati con il predetto parere nei termini ivi indicati;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento della Scuola superiore per interpreti e traduttori, con sede in Ostia Lido (Roma) - via Santa Monica n. 11, che assume la denominazione di Scuola superiore per mediatori linguistici, a condizione che la stessa provveda agli adempimenti indicati nell'allegato parere nei termini ivi stabiliti, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38.

2. La Scuola è abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000.

3. Il numero massimo degli allievi ammissibili per ciascun anno al primo anno dei corsi è pari a 25 unità e, complessivamente per l'intero ciclo, a 75 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2003

Il direttore del servizio: MASIA

03A09477

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 23 luglio 2003.

Regolamentazione e controllo dei prezzi massimi dei servizi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia. (Deliberazione n. 289/03/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella seduta del consiglio del 23 luglio 2003;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante: «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 19 settembre 1997, recante: «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 20 ottobre 1998, recante: «Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative»;

Vista la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;

Vista la propria delibera del 22 dicembre 1998, n. 85/98, concernente le condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale;

Vista la propria delibera n. 101/99, concernente le condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione dei meccanismi concorrenziali pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 luglio 1999, n. 155;

Vista la propria delibera n. 171/99 concernente la regolamentazione e controllo dei prezzi dei servizi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1° agosto 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 18 agosto 1999;

Vista la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999, concernente «Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato»;

Vista la propria delibera n. 274/99, concernente i criteri di ammissibilità di pacchetti tariffari ai fini della

verifica del vincolo di «price cap», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 269 del 16 novembre 1999;

Vista la propria delibera n. 338/99 del 6 dicembre 1999, concernente l'interconnessione di terminazione verso le reti radiomobili e prezzi delle comunicazioni fisso-mobile originate dalla rete di Telecom Italia;

Vista la propria delibera n. 314/00/CONS, concernente la determinazione di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 160 dell'11 luglio 2000;

Vista la propria delibera n. 847/00/CONS, recante «Revisione dei valori del sistema di price cap» di cui alla delibera n. 171/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 30 dicembre 2000;

Vista la propria delibera 330/01/CONS concernente l'applicazione ed integrazione della delibera n. 314/00/CONS «Determinazione di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 199 del 28 agosto 2001;

Vista la propria delibera n. 469/01/CONS, recante «Revisione dei valori del sistema di price cap» di cui alla delibera n. 171/99 alla luce degli effetti prodotti dall'applicazione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 7 del 9 gennaio 2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 77 dell'11 gennaio 2001, recante «Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni»;

Vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;

Vista la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica;

Vista la propria delibera n. 350/02/CONS del 6 novembre 2002, concernente «Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2000» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 278 del 27 novembre 2002;

Vista la consultazione pubblica sulla revisione del meccanismo di «price cap» indetta con delibera n. 183/02/CONS, nonché le risultanze di detta consultazione;

Vista la raccomandazione C (2003) 497 sui mercati rilevanti di prodotti e servizi nel settore delle comunicazioni elettroniche dell'11 febbraio 2003;

Vista la propria delibera n. 47/03/CONS concernente la revisione e meccanismi di programmazione dei prezzi massimi di terminazione praticati dagli operatori di rete mobile notificati e regolamentazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticati dagli operatori di rete fissa notificati, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 68 del 22 marzo 2003;

Vista la propria delibera n. 160/03/CONS, recante «Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 12 giugno 2003;

Udita la relazione al consiglio del commissario Paola Maria Manacorda sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella seduta del consiglio del 23 luglio 2003;

Sentita la società Telecom Italia in data 18 novembre 2002, 4 febbraio 2003, 26 maggio 2003 e 19 giugno 2003;

Sentite le società Wind, Albacom, Tele2 in data 20 novembre 2002;

Considerato quanto segue:

1. *Il quadro regolamentare e le determinazioni dell'Autorità in materia di condizioni economiche di offerta dei servizi di telefonia vocale di Telecom Italia.*

1.1. Il quadro regolamentare.

L'Autorità esercita i suoi poteri di regolamentazione e controllo dei prezzi massimi dei servizi di telefonia vocale dell'operatore di rete fissa notificato come avente notevole forza di mercato nel mercato delle reti e dei servizi di telefonia pubblica fissa, attraverso un sistema di controllo su base pluriennale dei prezzi praticati in riferimento alla variazione di produttività conseguibile dallo stesso operatore (sistema di price cap), in base a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e dalla legge n. 249/1997.

L'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 prevede che le condizioni economiche per l'accesso e l'uso di una rete telefonica pubblica fissa e per i servizi di telecomunicazioni, accessibili al pubblico sulla suddetta rete, osservino i principi di trasparenza, di obiettività e di orientamento ai costi nel caso di operatori con una notevole forza di mercato, nonché i criteri di carattere generale, stabiliti per la disciplina dei servizi di pubblica utilità, dalla legge n. 481 del 1995.

L'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 14, della legge n. 249/1997, nel definire le competenze dell'Autorità, rimanda anch'esso alla legge n. 481/1995.

L'art. 2, comma 12, lettera *e)*, della legge n. 481/1995, stabilisce che «l'Autorità al fine di perseguire gli obiettivi di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore, nonché adeguati livelli di qualità (di cui all'art. 1, comma 1) stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17, 18 e 19, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale».

In base a quanto stabilito all'art. 2, comma 18, della legge n. 481/1995, l'Autorità fissa quindi un valore medio ponderato dei prezzi di uno o più panieri di servizi sottoposti al regime di price cap, che vincola l'operatore notificato alla variazione di tali prezzi sulla base di un valore calcolato della «X» (che rappresenta il recupero di produttività dell'operatore sottoposto al vincolo) e dell'indice dei prezzi al consumo.

Inoltre, nell'esercizio delle attività di controllo sui prezzi dei servizi dell'operatore notificato, l'Autorità è chiamata a verificare il rispetto degli obblighi che ricadono su detto operatore ai sensi del vigente quadro regolamentare comunitario e nazionale; si tratta del rispetto dei principi regolamentari relativi a: *a)* standard qualitativi e tecnici delle condizioni di accesso alla rete e di uso dei servizi; *b)* trasparenza e non discriminazione; *c)* orientamento al costo; *d)* separazione contabile e sistemi appropriati di contabilità; *e)* fornitura di servizi informativi e addizionali; *f)* condizioni di sconto trasparenti e non discriminatorie.

L'art. 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 77/2001 dispone che l'Autorità assicuri il rispetto dei princìpi di trasparenza e non discriminazione, renda pubblici i criteri volti a garantire l'accettabilità delle condizioni economiche a livello nazionale e definisca tetti tariffari o medie geografiche o meccanismi simili per tutti o parte dei servizi definiti, finché la concorrenza non realizzi un'effettiva autoregolamentazione dei prezzi.

Una specifica attenzione merita l'inquadramento della disciplina dei prezzi dei servizi di telefonia di Telecom Italia nella imminente prospettiva evolutiva del quadro regolamentare nazionale, conseguente alla trasposizione in Italia del pacchetto delle direttive comunitarie in materia di comunicazioni elettroniche.

A tal riguardo, si ricorda che la direttiva 2002/21/CE (la cd. «direttiva quadro»), dispone espressamente che gli Stati membri mantengano le obbligazioni vigenti in base alla normativa nazionale — sia in materia di servizi intermedi, sia di servizi finali — sino a quando essi non abbiano completato le analisi di mercato previste dal nuovo quadro regolamentare (art. 27, rubricato «disposizioni transitorie»).

Parimenti, e con specifico riferimento alla disciplina dei prezzi finali, l'art. 16, comma 1, della direttiva 2002/22/CE (Servizio universale) prevede che gli Stati membri mantengano in essere tutti gli obblighi relativi alle tariffe al dettaglio per la fornitura di servizi di accesso e per l'uso della rete telefonica pubblica, fino a che non siano state condotte le analisi di mercato di cui all'art. 16, comma 3, della direttiva 2002/22/CE.

È d'altro canto da ricordare che il principio generale del massimo beneficio per l'utenza (da declinare sul piano della scelta, della qualità e dei prezzi dei servizi) è confermato nel nuovo quadro come obiettivo generale da perseguire nell'attività di regolamentazione del settore delle comunicazioni elettroniche (art. 8, commi 1 e 2, lettera *a* della direttiva 2002/21/CE).

1.2. Obiettivi ed esiti degli interventi dell'Autorità.

Sulla base delle disposizioni sopra richiamate, l'Autorità ha provveduto a definire, con la delibera n. 171/99, successivamente modificata ad opera delle delibere n. 847/00/CONS e n. 469/01/CONS, gli elementi per l'applicazione di un meccanismo di price cap per gli anni 2000-2002.

Il regime definito con le citate delibere rispondeva essenzialmente alle esigenze di controllo dei prezzi massimi tipiche di una fase di transizione da un contesto monopolistico ad un mercato concorrenziale, laddove le dinamiche competitive risultano ancora embrionali nella generalità dei segmenti di mercato e il sistema di price cap mira a tutelare la clientela che utilizza le offerte generalizzate (con particolare attenzione alla clientela residenziale), attraverso riduzioni programmate dei prezzi dei servizi a traffico e, contemporaneamente, ad incentivare ad una maggiore efficienza l'operatore dominante (il quale può conseguire benefici trattenendo, per l'intera durata del regime di price cap, eventuali maggiori margini operativi derivanti dalla riduzione dei propri costi di esercizio superiori ai livelli di recupero di efficienza indicati dal regolatore).

Il precedente regime di price cap ha inoltre consentito interventi di riequilibrio tariffario, con l'obiettivo di realizzare una struttura tariffaria dell'operatore storico orientata ai costi (presupposto imprescindibile per una equilibrata diffusione di dinamiche concorrenziali).

A tal fine, in occasione delle delibere n. 847/00/CONS e n. 469/01/CONS, il meccanismo di price cap è stato modificato in modo tale da permettere, tra l'altro, l'evoluzione del processo di riequilibrio tariffario, così come richiesto dalla Commissione europea, attraverso un aumento programmato dei prezzi dei servizi di accesso (canoni e contributi) e una riduzione dei prezzi dei servizi a traffico.

Merita peraltro segnalare che in materia di orientamento al costo delle tariffe finali, l'Autorità ha anche effettuato interventi di controllo relativi alla formazione dei prezzi finali, agendo in particolare con la delibera n. 152/02/CONS (Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento intera ed esterna), con la quale sono stati introdotti test di prezzo volti a prevenire l'insorgenza di fenomeni di compressione dei margini o dei prezzi. In tal modo si è inteso affiancare al meccanismo di price cap (che regola i prezzi massimi) un percorso di verifica dei price floor (soglie minime di prezzo per i servizi a traffico) a salvaguardia delle condizioni competitive e a tutela dei consumatori. Nella fascia compresa fra prezzi massimi regolati dal price cap e price floor stabiliti con delibera n. 152/02/CONS è situato uno spazio competitivo dove i meccanismi di mercato possono dispiegarsi in modo da assicurare benefici alla competizione fra aziende ed agli utenti.

2. *Il nuovo meccanismo di price cap.*

Sulla base del quadro regolamentare sopra descritto e in considerazione delle risultanze del funzionamento del meccanismo di price cap per il periodo 2000-2002, impregiudicate le evidenze delle analisi di mercato che saranno effettuate a seguito dell'entrata in vigore del nuovo quadro regolamentare europeo delle comunica-

zioni elettroniche, l'Autorità ha ritenuto opportuno procedere al rinnovo del sistema di programmazione pluriennale dei prezzi massimi praticabili da Telecom Italia per i servizi di telefonia fissa per gli anni 2003-2006. L'attuale contesto di mercato evidenzia infatti che il percorso verso una piena concorrenza di tutti i segmenti della telefonia vocale è avviato e si sta sviluppando, fisiologicamente, con ritmi diversi in relazione ai diversi segmenti e alle diverse tipologie di clientela, in linea con le tendenze emerse nei principali Paesi europei. In particolare, è possibile rilevare che mentre i servizi a traffico per la clientela affari hanno evidenziato un immediato e rapido sviluppo di offerte concorrenti, il segmento del traffico residenziale beneficia solo in misura relativamente limitata di offerte competitive nei servizi di base, mentre il segmento dell'accesso appare ancora caratterizzato da una significativa dominanza da parte dell'operatore storico. In sostanza, il segmento dell'accesso sta sperimentando dinamiche concorrenziali da tempi più recenti (in particolare, a partire dall'effettiva implementazione dei servizi di accesso disaggregato e dalla disponibilità di offerte di accesso diretto al cliente finale); tale disallineamento temporale si risolve in un diverso grado di disponibilità di offerte concorrenziali sui diversi segmenti. L'Autorità ha analizzato questa situazione in dettaglio e ha coerentemente individuato alcune soluzioni regolamentari nell'ambito del nuovo meccanismo di price cap; tale strumento si aggiunge al meccanismo di network cap volto a controllare la formazione dei prezzi all'ingrosso nel disegnare un quadro complessivo flessibile e tale da garantire una corretta evoluzione del mercato delle telecomunicazioni su rete fissa nel suo complesso.

L'analisi ha riguardato in particolare:

a) la necessità di tutelare le fasce di consumatori meno esposte alla concorrenza dalla possibilità di aumenti di prezzo in termini reali;

b) la relazione tra margini derivanti dall'applicazione dei meccanismi di price e network cap e resa effettiva dei servizi a traffico, compresa la retention nelle chiamate fisso-mobile, anche alla luce delle risultanze dell'applicazione dei cd test di prezzo previsti dalla delibera 152/02/CONS;

c) la concorrenzialità esistente nei servizi di traffico internazionale.

Dall'analisi svolta dall'Autorità, risulta che:

residua, nell'attuale contesto di mercato, una esigenza di tutela per i consumatori, soprattutto con riferimento alla clientela residenziale. Questa può essere adeguatamente protetta attraverso un meccanismo che porti alla riduzione dei prezzi di alcuni servizi di accesso in termini reali, neutralizzando e anzi utilizzando gli effetti inflattivi a favore dei consumatori; in questo senso, l'esperienza internazionale segnala una serie di modelli di price cap adeguati all'attuale contesto concorrenziale, caratterizzati da livelli di cap «di salvaguardia», opportunamente modulati in ragione delle specifiche esigenze del segmento considerato;

l'avvenuto completamento del percorso di progressiva riduzione del deficit della rete di accesso, anche come portato degli effetti dell'applicazione del precedente meccanismo di cap, non richiede più ulteriori aumenti dei canoni; allo stesso tempo, la diffusione dei servizi di unbundling e di accesso diretto alla clientela soprattutto affari, disegna uno scenario favorevole a un modesto allentamento del controllo regolamentare su determinati servizi di accesso, la cui eventuale rimodulazione nel senso dell'evoluzione dell'andamento dei prezzi al consumo appare coerente con l'attuale quadro competitivo;

per i servizi a traffico, il riscontro dei livelli dei prezzi delle diverse tipologie di traffico con i corrispondenti livelli di costo, valutati secondo i test di prezzo previsti dalla delibera sulla parità di trattamento interna-esterna, anche valutando l'evoluzione delle curve di costo nel tempo alla luce delle riduzioni previste dal sistema di network cap per i costi dei servizi di interconnessione presenti nell'offerta di riferimento;

infine, l'esclusione dal meccanismo di cap delle chiamate internazionali, laddove la situazione competitiva sembra volgere ormai nel senso di una soddisfacente apertura del mercato.

Una ulteriore, puntuale valutazione delle condizioni concorrenziali sarà comunque effettuata in occasione delle analisi di mercato previste dal nuovo quadro regolamentare di imminente introduzione.

Il nuovo meccanismo richiede la messa a punto di un insieme di variabili qualitative e quantitative e, in particolare:

1) la definizione dei panieri di servizi di riferimento;

2) il prezzo iniziale dei servizi inclusi nei panieri di servizi di riferimento;

3) la variazione percentuale annuale programmata dei prezzi massimi dei servizi;

4) le modalità di comunicazione delle variazioni dei prezzi e dei panieri dei consumi;

5) la revisione dei prezzi nel corso del periodo di price cap;

6) la disciplina delle modalità applicative in grado di incidere sul funzionamento del sistema di price cap.

A tal fine, l'Autorità ha indetto, con delibera n. 183/02/CONS, una consultazione pubblica al fine di acquisire le posizioni delle parti interessate in merito al meccanismo di price cap sui prezzi finali dell'operatore notificato di rete fissa. Dette posizioni sono state pubblicate sul sito Internet dell'Autorità.

Successivamente, gli operatori che hanno risposto alla consultazione sono stati auditi, al fine di acquisire ulteriori contributi utili per il procedimento.

Di seguito, sono riportati gli esiti degli approfondimenti istruttori, con le motivazioni a supporto delle determinazioni assunte.

2.1. La composizione dei panieri di riferimento.

L'ambito di applicazione di uno strumento regolamentare come quello del price cap è, per sua natura, delimitato ai mercati, ovvero a quei segmenti di deter-

minati mercati, rispetto ai quali un ridotto livello di competitività nell'offerta rischia di non garantire prezzi concorrenziali ai consumatori. L'Autorità ha pertanto proceduto alla definizione della composizione dei panieri di servizi in relazione al grado di concorrenza raggiunto nei diversi segmenti del mercato dei servizi di telefonia fissa.

L'analisi effettuata ha condotto alla definizione di tre panieri separati:

a) il paniere dei servizi di accesso che include i canoni di abbonamento e i contributi di attivazione e/o trasloco linea (PSTN e ISDN);

b) il paniere dei servizi a traffico commutato che è composto dalle chiamate distrettuali e interdistrettuali;

c) il paniere delle chiamate fisso-mobile (per la sola quota di retention di Telecom Italia).

L'articolazione su più panieri è finalizzata a ottimizzare il controllo e la verifica amministrativa dei risultati dell'applicazione del meccanismo di cap, riducendo così le possibilità di sussidi indebiti tra servizi a minore effettività concorrenziale e quelli maggiormente esposti al mercato. Tale articolazione consente inoltre un miglior raccordo dell'evoluzione dei prezzi dei servizi a traffico con il vigente network cap, imposto dall'Autorità con la Delibera 3/03/CIR.

Con riferimento all'inserimento nel meccanismo di cap della quota di retention di spettanza di Telecom Italia per le chiamate fisso/mobile, si ricorda che esso è stato espressamente disposto dalla delibera 47/03/CONS.

Per quanto riguarda le chiamate internazionali da rete fissa, si osserva che l'offerta di servizi intermedi di terminazione del traffico internazionale, ancorché veda ancora Telecom Italia con posizioni di rilievo, risulta ampia ed articolata e tale da caratterizzare un mercato contendibile. Ciò trova peraltro un puntuale riscontro nelle condizioni concorrenziali del mercato retail delle chiamate internazionali, su cui Telecom Italia detiene una quota di mercato (pure significativa) considerevolmente più bassa rispetto a quella relativa a tutti gli altri servizi di fonia. Pertanto, l'Autorità ha valutato di non sottoporre tali servizi a regime di price cap, riservandosi di rivedere tale valutazione all'esito delle analisi di mercato previste dal nuovo quadro normativo europeo.

2.2 Il prezzo iniziale dei servizi inclusi nei panieri di riferimento.

L'Autorità intende assicurare che il nuovo regime di controllo abbia un certo grado di continuità con il precedente; a tal fine, si ritiene che i prezzi praticati da Telecom Italia al 31 dicembre 2002 possano essere la base di partenza ai quali applicare il sistema pluriennale di variazione percentuale annuale programmata dei prezzi.

Con specifico riferimento al segmento delle chiamate fisso-mobile (e, quindi, alla quota di retention di spettanza di Telecom Italia, soggetta al meccanismo di cap), si ricorda che esse sono state oggetto di una specifica regolamentazione, dapprima attraverso la delibera n. 338/1999 e, successivamente, con la delibera n. 47/03/CONS, con la quale l'Autorità ha provveduto a determinare sia il prezzo massimo di terminazione praticato dagli operatori mobili notificati, sia la quota di retention applicata da Telecom Italia. Si è trattato di un intervento volto a riallineare il valore di tale quota, fissato dalla delibera n. 338/1999, a fronte di consistenti riduzioni realizzatesi in maniera generalizzata, sia sui costi di interconnessione, sia sui prezzi dei servizi a traffico forniti da Telecom Italia.

In ragione di ciò, ed in linea con quanto già espressamente indicato dal considerando G e dal combinato dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 3, della citata delibera n. 47/03/CONS, il prezzo massimo della quota di retention per le comunicazioni fisso-mobile originate dalla rete di Telecom Italia, stabilito dalla delibera n. 47/03/CONS, costituisce il prezzo di riferimento iniziale nel nuovo regime di controllo dei prezzi al quale applicare il meccanismo pluriennale di variazione percentuale annuale programmata, stabilito dal presente provvedimento.

2.3. La variazione percentuale annuale programmata dei prezzi massimi dei servizi.

2.3.1. Paniere dei servizi di accesso.

Allo stato, l'attuale struttura del mercato dei servizi di accesso retail è caratterizzata da una sostanziale situazione di limitata concorrenza, con il mantenimento di una quota di mercato molto elevata da parte di Telecom Italia. L'introduzione del meccanismo di network cap da parte dell'Autorità per i servizi di accesso disaggregato (offerta a livello wholesale) è, tra l'altro, finalizzata ad incentivare lo sviluppo di investimenti in infrastrutture di accesso, grazie ad una maggiore prevedibilità delle linee di evoluzione dei prezzi di tali servizi intermedi. Ciò dovrebbe permettere ai consumatori una maggiore possibilità di scelta per l'acquisto di servizi di accesso da operatori alternativi. Tuttavia, anche in ragione della difficoltà di prevedere i tempi e le modalità di tale sviluppo, l'Autorità ritiene che un meccanismo di price cap adeguato alla descritta situazione concorrenziale debba assicurare una opportuna tutela dei consumatori nella fase di avvio massivo dell'offerta di servizi di accesso disaggregato e di accesso diretto alla clientela (già oggi disponibili, ma che ancora presentano una contenuta rilevanza quantitativa).

L'avvenuto completamento del percorso di progressiva riduzione del deficit del servizio di accesso nell'ambito del processo di ribilanciamento non richiede più, d'altro canto, eventuali ulteriori aumenti programmati dei prezzi dei servizi di accesso retail (canoni), quali quelli che hanno caratterizzato il funzionamento del meccanismo di price cap nell'ultimo biennio.

Il meccanismo di controllo della variazione percentuale annuale programmata dei prezzi dei servizi di accesso retail deve pertanto garantire una fondamentale stabilità nel corso dei prossimi anni, con un possi-

bile alleggerimento dei vincoli regolamentari al raggiungimento di una situazione competitiva caratterizzata da una maggiore concorrenza nel mercato dell'accesso diretto, qualificabile in ragione di un congruo numero di accessi e di altri segnali di una avvenuta transizione a uno stadio concorrenziale più avanzato nel mercato dell'accesso, nonché di una progressiva ampia disponibilità di soluzioni di accesso wholesale fornite da Telecom italiana sull'intero territorio nazionale, in grado di agevolare tale transizione. Risulta quindi necessario programmare una stabilità complessiva dei prezzi in termini reati, nell'ottica di mantenere nel periodo di vigenza del cap l'orientamento al costo, evitando, nel medio periodo, fenomeni di compressione dei margini fra prodotti wholesale e prezzi finali.

L'attuale contesto di mercato evidenzia altresì, con specifico riferimento al segmento dell'accesso, che la clientela residenziale fruisce in minor misura, rispetto alla clientela affari, dei vantaggi di offerte da parte di operatori alternativi a Telecom Italia.

L'analisi degli effetti del precedente sistema di price cap e, segnatamente, degli aumenti dei prezzi dei canoni di abbonamento nell'ambito del processo di ribilanciamento tariffario, evidenzia d'altro canto che l'aumento dei prezzi dei servizi di accesso si è prevalentemente concentrato sui canoni di abbonamento della clientela residenziale.

Appare pertanto indispensabile, ad avviso dell'Autorità, anche ai fini del rispetto del principio di massimo beneficio per l'utenza, che a tale categoria di clientela sia assicurata una particolare tutela nell'ambito del rinnovo del sistema di price cap. Lo strumento tecnico utile ad assicurare tale tutela è la fissazione di un vincolo addizionale (sub cap) che prevenga ulteriori incrementi di prezzo dei canoni di abbonamento per il segmento di clientela residenziale. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, tale misura è destinata peraltro ad essere riconsiderata alla luce dell'evoluzione delle condizioni concorrenziali nel mercato dell'accesso, nonché delle sottese dinamiche del segmento di mercato dell'accesso wholesale. Pertanto, qualora si riscontri un effettiva e capillare disponibilità sull'intero territorio nazionale di soluzioni di accesso wholesale, basate principalmente su servizi di accesso disaggregato, ovvero su altre soluzioni complementari di accesso wholesale e tali da assicurare la presenza sul mercato di offerte finali di accesso da parte di altri operatori economicamente sostenibili, l'Autorità potrà valutare l'opportunità di procedere alla rimozione del vincolo di sub cap imposto a tutela della clientela residenziale.

2.3.2. Paniere dei servizi a traffico commutato.

I servizi a traffico commutato, distrettuale e interdistrettuale, presentano un livello concorrenziale più elevato rispetto al mercato dell'accesso; d'altra parte essi sono soggetti al vincolo dell'orientamento al costo. Le riduzioni apportate al costo dei servizi di interconnessione di Telecom Italia e la flessibilità delle soluzioni tecnicoregolamentari introdotte nel corso degli anni nell'offerta di riferimento hanno consentito l'entrata di un numero rilevante di nuovi operatori che offrono servizi a traffico a prezzi competitivi rispetto a Telecom Italia. Peraltro, la struttura di mercato, come riscontrato nell'ambito della Delibera n. 160/03/CONS, evidenzia tuttora una situazione di dominanza da parte di Telecom Italia; ciò suggerisce l'opportunità di mantenere un controllo sui prezzi dei servizi a traffico.

L'Autorità pertanto ritiene che valutati in misura prospettica i costi sottostanti il paniere dei servizi a traffico commutato delle chiamate distrettuali e interdistrettuali debbano essere soggetto a un cap di salvaguardia.

2.3.3. Paniere dei servizi di retention.

Per quanto riguarda il segmento delle chiamate fisso-mobile, l'obiettivo di riduzione della retention è giustificato dalla persistenza di alti margini su un servizio pure caratterizzato da un aumento dei volumi e quindi da maggiori efficienze nella gestione del traffico, nonché dalla limitata elasticità della domanda inerente alla natura della direttrice di traffico in esame. L'applicazione di un meccanismo di cap è quindi finalizzata allo sviluppo di una pressione volta al contenimento dei margini (destinati a crescere ulteriormente, in assenza di tale pressione), a vantaggio dei consumatori. Sul punto si rinvia alle puntuali considerazioni già esposte nella delibera n. 47/03/CONS.

Per quanto concerne la definizione del valore di tale riduzione, si ritiene che essa debba essere effettuata in misura simmetrica alla riduzione del costo per il servizio intermedio di interconnessione correntemente utilizzato per la fornitura del servizio finale di chiamata verso reti mobili da parte degli operatori di rete fissa; tale misura appare in grado di assicurare che le riduzioni della quota di spettanza di Telecom Italia imposte mediante il meccanismo di cap non producano eccessive compressioni dei margini concorrenziali.

Le riduzioni programmate della quota di retention affiancano le riduzioni programmate per gli anni 2004 e 2005 delle tariffe di terminazione.

L'analisi dell'orientamento al costo evidenzia che, per tutti i servizi a traffico, il livello attuale dei prezzi al dettaglio si mantiene al di sopra dei costi sostenuti, con margini maggiori per le chiamate interdistrettuali e fisso-mobile. Le chiamate interdistrettuali sono comunque oggetto di numerose offerte commerciali al ribasso rispetto ai prezzi nominali, mentre le chiamate fisso-mobile mostrano un maggiore grado di rigidità.

Dall'analisi si evince che le riduzioni programmate dei servizi a traffico, specialmente delle chiamate fisso-mobile, non possono essere ribaltate sugli utenti e pertanto risulta opportuno separare in un paniere distinto la componente di retention delle chiamate fisso-mobile.

2.3.4. Modalità di comunicazione delle variazioni dei prezzi.

Come stabilito dall'art. 4, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'Autorità è chiamata a svolgere un'azione continua di monitoraggio sui prezzi al fine di garantire condizioni di effettiva concorrenza. L'art. 2, comma 12, lett. *e)* della legge n. 481/1995 inol-

tre stabilisce la procedura di variazione dei prezzi stabilendo che l'Autorità verifichi la conformità ai criteri stabiliti dalle proposte di aggiornamento delle tariffe annualmente presentate e si pronunci, sentiti eventualmente i soggetti esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento della proposta, disponendo che, qualora la pronuncia non intervenga entro tale termine, le tariffe si intendono verificate positivamente. Tale termine, confermato dalla delibera n. 171/1999, è stato successivamente ridotto a trenta giorni dalla delibera n. 847/00/CONS (art. 4, che modifica il termine di cui al titolo III, punto 6 della delibera n. 171/1999). L'esperienza applicativa ha peraltro messo in evidenza che il numero e la complessità strutturale delle variazioni di prezzo proposte dall'operatore notificato, che si inseriscono nel sistema complessivo di valutazione di tutti i pacchetti tariffari e delle nuove offerte di servizi, rendono necessaria una valutazione approfondita da parte degli uffici dell'Autorità e richiedono pertanto tempistiche più adeguate a tale esigenza; ciò ha condotto l'Autorità a riconsiderare la durata temporale di detta valutazione e a modificare il termine precedentemente definito. Nel periodo di applicazione del regime di price cap Telecom Italia è tenuta a comunicare all'Autorità i panieri dei consumi di riferimento, nonché le variazioni di prezzo praticate nel corso dell'anno di riferimento. Laddove le variazioni proposte riguardino non solo semplici variazioni del livello dei prezzi, ma anche variazioni della struttura degli stessi, ne conseguono effetti distributivi sulla struttura del paniere di riferimento, che necessitano di adeguate verifiche da parte dell'Autorità. Per tenere conto di tali esigenze si ritiene quindi di continuare a utilizzare il termine di trenta giorni previsto dalla delibera n. 847/00/CONS per quanto riguarda la variazione dei livelli di prezzo dei servizi inclusi nel paniere, mentre per quanto riguarda le variazioni relative alla struttura dei prezzi applicati (per es., variazione delle fasce orarie) o a nuove configurazioni dell'offerta di servizi inclusi nel regime di price cap, si intende utilizzare il termine di sessanta giorni, che risponde alle esigenze obiettive di valutazione dell'Autorità.

Il paniere dei consumi di riferimento è riferito a 2 anni solari (esercizi) precedenti rispetto a quello di applicazione del meccanismo di price cap. Il paniere dei consumi include tutte le chiamate originate da clienti Telecom Italia rientranti nelle categorie di servizi soggetti a regime di price cap, indipendentemente dalle offerte tariffarie sottoscritte dai clienti, nonché tutti i servizi di accesso PSTN e ISDN offerti al pubblico da Telecom Italia. Sono escluse dal paniere tutte le chiamate indirizzate verso numerazioni non geografiche; relativamente alle chiamate verso numerazioni in decade 7 (accesso a Internet), l'Autorità si riserva di valutare in futuro l'opportunità di inclusione nel paniere.

La comunicazione annuale del paniere dei consumi entro il 1° giugno di ciascun anno di applicazione dovrebbe garantire che i dati in esso contenuti siano certificati e riconciliati con il bilancio civilistico dell'esercizio conclusosi il 31 dicembre dell'anno precedente.

Al fine della verifica dei vincoli definiti nella presente delibera, Ie quantità incluse nel paniere dei consumi sono valorizzate con i prezzi al pubblico praticati da Telecom Italia. Al fine di evitare che offerte speciali o promozionali, ovvero offerte alle quali hanno accesso solo alcuni segmenti della clientela, possano produrre effetti sul meccanismo definito nella presente delibera, tali offerte e tali pacchetti tariffari non possono essere computati ai fini del rispetto dei vincoli di price cap. Analogamente, anche le forme di offerta gratuita di servizi, in qualsiasi modo formulate, non possono essere computate ai fini del rispetto dei vincoli imposti dalla presente delibera, né eventuali trasformazioni di tali offerte in variazioni permanenti dei prezzi potranno essere computate ai fini del price cap.

Le eventuali modiche dei prezzi finali di Telecom Italia dovranno, d'altro canto, assicurare il pieno rispetto del principio di trasparenza tariffaria, a garanzia degli utenti e di una equilibrata concorrenza, anche in un ambiente multiservizio e multioperatore, sulla base del principio di orientamento ai costi, valutati sulla media dei costi attribuiti ad un dato servizio, e di non discriminazione della tariffa indipendentemente dalla tipologia di traffico e dall'operatore di terminazione.

Si confermano infine le disposizioni recate dalle delibere n. 171/1999 n. 847/00/CONS, a garanzia di una equa distribuzione nel corso dell'anno delle variazioni dei prezzi consentite nell'ambito del meccanismo di price cap.

2.3.5. La revisione dei prezzi nel corso del periodo di price cap.

Il presente provvedimento non pregiudica l'applicazione del nuovo quadro regolamentare; in base agli obiettivi ed agli strumenti del nuovo quadro, l'Autorità potrà condurre una revisione dell'ambito di intervento regolamentare nei confronti dei servizi attualmente oggetto del sistema di controllo programmato dei prezzi massimi. Tale revisione sarà basata sull'applicazione di metodologie di analisi economica volte a definire i mercati rilevanti, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale di recepimento, oltre che dalla Raccomandazione europea sui mercati rilevanti. Un'ulteriore possibilità di revisione è prevista al termine dei primi quindici mesi di applicazione del meccanismo di price cap, per verificare che la composizione qualitativa dei panieri, la congruità dei prezzi nonché le variazioni percentuali annuali programmate siano giustificate alla luce dei riscontri condotti dall'Autorità sui dati forniti da Telecom Italia.

La possibilità di estendere ad altri servizi o, al contrario, di eliminare, obblighi di natura regolamentare sulla base del meccanismo di price cap, dipenderà dunque dall'evoluzione dei mercati e dal conseguente percorso della regolamentazione.

Visti gli atti del procedimento;

Udita la relazione finale al Consiglio del Commissario relatore, Paola Maria Manacorda, sugli ulteriori risuttati istruttori;

Delibera:

Art. 1.

Regolamentazione pluriennale dei prezzi di Telecom Italia attraverso un meccanismo di price cap

1. Ai prezzi dei servizi offerti da Telecom Italia, inclusi nei panieri di riferimento, si applica un meccanismo pluriennale di controllo basato sulla fissazione di un vincolo complessivo alla modifica del valore economico del paniere dei consumi di tali servizi (price cap).

2. Per ciascun paniere, il vincolo è definito nella misura di IPC - X (cap), dove IPC (Indice dei Prezzi al Consumo) è la variazione percentuale su base annua dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT e il fattore X è il tasso di variazione di produttività relativo all'insieme dei servizi inclusi nel paniere di appartenenza.

3. A specifici servizi e a particolari categorie di clientela sono applicati vincoli pluriennali di tipo IPC - Y (sub cap), dove Y è il livello di variazione di produttività per lo specifico servizio o categoria di clientela.

Art. 2.

Composizione dei panieri di servizi di riferimento

1. I servizi offerti da Telecom Italia soggetti al regime di price cap sono suddivisi nei seguenti panieri di riferimento:

a) paniere dei servizi di accesso;

b) paniere dei servizi a traffico commutato;

c) paniere delle chiamate fisso-mobile.

2. I servizi inclusi nei panieri di cui al comma 1 sono distinti nelle categorie di clienti residenziali e clienti affari.

3. Il paniere dei servizi di accesso di cui al comma 1 lettera *a)*, è composto dai seguenti servizi:

a) contributi di attivazione e/o trasloco linea (PSTN e ISDN);

b) canoni di abbonamento (PSTN e ISDN).

4. Il paniere dei servizi a traffico commutato di cui al comma 1, lettera *b)*, è composto dai seguenti servizi:

a) telefonia distrettuale;

b) telefonia interdistrettuale.

5. Il paniere delle chiamate fisso-mobile di cui al comma 1, lett. *c)*, è composto dai seguenti servizi:

a) chiamate fisso-mobile per la sola quota di retention.

Art. 3.

Entrata in vigore e durata del sistema di price cap

1. Il meccanismo di cap si applica dalla data di notifica del presente provvedimento alla Società Telecom Italia per i panieri di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*. I prezzi praticati al 31 dicembre 2002 da Telecom Italia ai servizi inclusi nei panieri di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)* sono individuati come valori iniziali sui cui computare le variazioni percentuali annuali di cui all'art. 4.

2. Dal 1° gennaio 2004 e per ogni anno di riferimento, Telecom Italia applica ai prezzi di cui al comma 1 le variazioni percentuali annuali di cui all'art. 4.

3. Il meccanismo di cap si applica al paniere di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, a partire dal 1° gennaio 2004. Il valore della quota di retention individuato come valore iniziale sui cui computare le variazioni percentuali annuali è quello stabilito con delibera n. 47/03/CONS.

4. Il regime di controllo dei prezzi dei servizi inclusi nei panieri di cui all'art. 2 rimane in vigore sino al 31 dicembre 2006.

Art. 4.

Valore delle variazioni percentuali annuali programmate dei cap e dei sub cap

1. La variazione percentuale annuale programmata dei prezzi del paniere dei servizi di accesso di cui all'art. 2 comma 1 lettera *a)* è fissata in IPC - 0%.

2. La variazione percentuale annuale progammata dei prezzi del paniere dei servizi di accesso di cui all'art. 2, comma 3 lett. *b)* è fissata in IPC - IPC (sub cap) per la categoria dei canoni di accesso dei clienti residenziali.

3. La variazione percentuale annuale programmata dei prezzi del paniere dei servizi a traffico commutato di cui all'art. 2 comma 1 lett. *b)*, è fissata in IPC - IPC.

4. La variazione percentuale annuale programmata della quota di retention di cui all'art. 2 comma 1 lett. *c)*, è fissata in IPC - 6%.

Art. 5.

Modalità applicative e tempistica

1. Le modalità applicative dei vincoli di cap sono stabilite dalla delibera n. 171/1999 così come modificata dalla delibera n. 847/00/CONS.

2. Il paniere dei consumi di riferimento è dato dalle informazioni di consumo distinte per utenze residenziali e affari, per servizio, per fasce orarie e per diverse modalità di tariffazione.

3. Telecom Italia trasmette entro il 1° giugno di ogni anno i panieri dei consumi di riferimento di cui al comma 2 relativamente al periodo che intercorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno precedente a quello in corso.

4. Il paniere dei consumi di cui al precedente comma 3 è trasmesso all'Autorità accompagnato da un'autocertificazione della veridicità dei dati e della loro congruenza rispetto ai dati contabili da predisporre allo scopo, nelle forme e modalità previste ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998.

5. Il valore di riferimento dell'Indice dei Prezzi al Consumo delle famiglie di operai e impiegati (IPC) da utilizzare ai fini dell'applicazione del price cap è, per ciascun anno, quello risultante dalla rilevazione ISTAT per il periodo gennaio-dicembre dell'anno precedente.

6. Ai fini della verifica del rispetto dei vincoli imposti si utilizzano i prezzi al pubblico praticati da Telecom Italia.

7. I prezzi praticati a seguito della sottoscrizione da parte della clientela di specifiche offerte tariffarie (c.d. pacchetti tariffari) non sono computati ai fini del meccanismo di price cap.

8. I volumi di traffico offerti alla clientela a titolo gratuito non sono conteggiati al fine del rispetto dei vincoli di cap e devono essere considerati nell'ambito dei test di prezzo introdotti dalla delibera n. 152/02/CONS.

9. Tutti i prezzi praticati al pubblico delle chiamate su numerazioni geografiche, fatta salva l'articolazione fra chiamate distrettuali e interdistrettuali, non sono differenziati sul territorio nazionale e non dipendono dalla tipologia di traffico ovvero dall'operatore di terminazione. Rimane ferma la possibilità di articolare il prezzo delle chiamate interdistrettuali sulla base della distanza.

10. L'anno di riferimento per l'applicazione dei vincoli del cap è dal 1º gennaio al 31 dicembre.

11. Le variazioni dei livelli dei prezzi dei servizi inclusi nei panieri di riferimento di cui all'art. 2, che non comportano variazioni della struttura del paniere, sono comunicate da Telecom Italia all'Autorità, che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.

12. L'introduzione nel corso del meccanismo di price cap di nuove modalità di offerta dei servizi inclusi nei panieri che comportano la modifica della struttura dei panieri dei consumi di riferimento di cui all'art. 2 è comunicata all'Autorità, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta.

13. La verifica del rispetto dei vincoli imposti è effettuata al termine di ogni anno di riferimento.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. L'Autorità si riserva di rivedere le disposizioni relative al meccanismo di price cap alla luce del completamento delle analisi di mercato effettuate ai sensi della normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie di cui in premessa.

2. Nell'ambito delle attività di revisione di cui al comma 1, l'Autorità si riserva, in particolare di valutare l'opportunità di mantenere o meno il vincolo di sub cap di cui all'art. 4 comma 2, anche alla luce della effettiva disponibilità su tutto il territorio nazionale di offerte di accesso alternative, realizzate anche mediante soluzioni di accesso all'ingrosso fornite da Telecom Italia.

3. L'inottemperanza alle disposizioni di cui al presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

4. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge n. 249 del 31 luglio 1997.

Il presente provvedimento è notificato alla Società Telecom Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 23 luglio 2003

Il presidente: CHELI

03A09473

UNIVERSITÀ MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA

DECRETO RETTORALE 24 luglio 2003.

Modificazione allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, emanato con decreto rettorale 29 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 luglio 1995, n. 169, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 73 dello statuto di autonomia che dispone in ordine alle modalità di revisione dello stesso;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6 che disciplina il controllo di legittimità e di merito sugli statuti di autonomia delle università da parte del Ministro competente;

Vista la proposta di modifica dello statuto di autonomia relativa all'inserimento di un apposito articolo «Istituzione nuove Facoltà e Corsi di studio» formulata dal Senato accademico nella seduta del 25 marzo 2003;

Vista la deliberazione del Senato accademico integrato, assunta in data 1º luglio 2003, recante l'approvazione della citata proposta di modifica dello statuto di autonomia;

Vista la nota rettorale - prot. 10422/SCS dell'8 luglio 2003 - di trasmissione della proposta di modifica di statuto al ministero competente per il prescritto controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989 citata;

Vista la nota del 22 luglio 2003, prot. 2531-SAUS Uff. I - con la quale il Ministero competente comunica di non avere osservazioni o rilievi da formulare;

Ritenuto utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per le modifiche da apportare allo statuto di autonomia;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto di autonomia dell'Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria di cui in premessa, è modificato, con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli del successivo Titolo VIII - Disposizioni transitorie, come segue:

al Titolo VII - Norme comuni e finali - dopo l'art. 73 (Modifiche di statuto) è inserito il seguente articolo:

«Art. 74 *(Istituzione nuove facoltà e corsi di studio)*. — 1. L'istituzione di nuove facoltà e di nuovi corsi di studio è deliberata dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione e nel rispetto della normativa vigente.

2. In caso di istituzione di una nuova facoltà, le attribuzioni spettanti al consiglio di facoltà sono esercitate da un comitato composto da cinque professori di ruolo, di cui almeno tre di prima fascia, indicati dal senato accademico.

3. Tale comitato durerà in carica sino alla costituzione del consiglio di facoltà nella sua composizione minima e non oltre tre anni.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 24 luglio 2003

Il rettore: BIANCHI

03A09471

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 28 luglio 2003 il Ministro Segretario di Stato per gli Affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Claudio Panarella, console onorario della Repubblica di Belarus in Napoli.

03A09375

Avviso concernente la pubblicazione dell'elenco delle sedi disponibili per la destinazione all'estero del personale docente, amministrativo e lettori.

Negli albi del Ministero degli affari esteri e degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è pubblicato in data 22 agosto 2003 l'elenco delle sedi disponibili per l'anno scolastico 2003/2004.

03A09496

MINISTERO DELL'INTERNO

Modifica delle circoscrizioni territoriali della diocesi «Abbazia territoriale di Subiaco», della diocesi di Palestrina, della diocesi di Anagni-Alatri e della diocesi di Tivoli.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 luglio 2003, è conferita efficacia civile al provvedimento in data 16 luglio 2002 con il quale la Congregazione per i vescovi ha disposto la modifica delle circoscrizioni territoriali delle quattro diocesi in oggetto mediante:

l'annessione alla diocesi di Palestrina, distaccandole dalla Diocesi «Abbazia Territoriale di Subiaco», delle parrocchie di S. Nicola, con sede in Bellegra (Roma), di S. Sisto, con sede in Bellegra (Roma), di S. Maria, con sede in Roiate (Roma), di Seconda Cura SS. Salvatore, con sede in Roiate (Roma) e di S. Maria Assunta, con sede in Rocca S. Stefano (Roma);

l'annessione alla diocesi di Anagni-Alatri, distaccandole dalla diocesi «Abbazia Territoriale di Subiaco», delle parrocchie di S. Maria, con sede in Trevi nel Lazio (Frosinone) e di Beata Maria Vergine Refugium Peccatorum, con sede in Trevi nel Lazio (Frosinone);

l'annessione alla diocesi di Tivoli, distaccandole dalla diocesi «Abbazia Territoriale di Subiaco», delle parrocchie di S. Andrea Apostolo, con sede in Subiaco (Roma), di S. Andrea Apostolo (Cura), con sede in Subiaco (Roma), di S. Maria Assunta della Valle, con sede in Subiaco (Roma), di S. Francesco d'Assisi, con sede in Subiaco (Roma), di S. Chelidonia, con sede in Subiaco (Roma), di S. Giuseppe, con sede in Subiaco (Roma), di S. Felicita Martire (Arcipretura), con sede in Affile (Roma), di S. Felicita Martire (Cura), con sede in Affile (Roma), di S. Maria di Sopra, con sede in Arcinazzo Romano (Roma), di S. Maria di Sotto, con sede in Arcinazzo Romano (Roma), di S. Andrea, con sede in Jenne (Roma), di S. Maria, con sede in Gerano (Roma), di S. Lorenzo, con sede in Gerano (Roma), di S. Maria, con sede in Cerreto Laziale (Roma), di S. Maria della Pace e S. Benedetto, con sede in Agosta (Roma), di S. Maria Assunta, con sede in Agosta (Roma), di S. Biagio, con sede in Marano Equo (Roma), di S. Maria e S. Mauro, con sede in Canterano (Roma), di S. Maria, con sede in Rocca Canterano (Roma), di S. Maria, con sede in Rocca Canterano (Roma), fraz. Rocca di Mezzo, di S. Maria della Visitazione, con sede in Cervara di Roma (Roma) e di S. Maria Assunta, con sede Camerata Nuova (Roma).

03A09388

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/B.6141-XV.H.mass(1) del 9 luglio 2003, il manufatto esplosivo denominato «sequenza sanseverese di mini colpetti depotenziata per impiego da piazza», su istanza del comune di San Severo (FG), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo «C» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

03A09371

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 20 agosto 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1109
Yen giapponese	131,46
Corona danese	7,4335
Lira Sterlina	0,69740
Corona svedese	9,2533
Franco svizzero	1,5430
Corona islandese	89,17
Corona norvegese	8,3060
Lev bulgaro	1,9462
Lira cipriota	0,58586
Corona ceca	32,440
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	259,80
Litas lituano	3,4527
Lat lettone	0,6383
Lira maltese	0,4261
Zloty polacco	4,3750
Leu romeno	37080
Tallero sloveno	235,1450
Corona slovacca	41,993
Lira turca	1556000
Dollaro australiano	1,6911
Dollaro canadese	1,5510
Dollaro di Hong Kong	8,6633
Dollaro neozelandese	1,8908
Dollaro di Singapore	1,9409
Won sudcoreano	1305,92
Rand sudafricano	8,2170

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A09813

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Revoca alla società Frittelli S.p.a. e autorizzazione alla società Frittelli Maritime Group S.p.a. ad esercitare in regime di magazzino generale l'impianto sito in Ancona porto.

Con decreto ministeriale 31 luglio 2003, viene revocata l'autorizzazione alla società Frittelli S.p.a. ad esercitare in regime di magazzino generale l'impianto sito in Ancona porto, via del Lavoro n. 6 - Zona industriale e, nel contempo, tale autorizzazione viene concessa alla società Frittelli Maritime Group S.p.a. che, a seguito di fusione per incorporazione, subentra in tutti i rapporti alla Frittelli S.p.a.

03A09392

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 25 luglio 2003; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162; Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002; Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 luglio 2000 di autorizzazione al rilascio delle certificazioni CE secondo la direttiva 95/16/CE per gli allegati V *b)*, VI e X, emesso a nome della società ELMAPO S.r.l. con sede in via Libero Testa n. 103 - 28167 Isernia; Esaminata la domanda del 16 aprile 2003 e la relativa documentazione presentata; all'organismo sotto indicato, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, l'organismo ELMAPO S.r.l. è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

ELMAPO S.r.l., con sede in via Libero Testa n. 103 - 28167 Isernia;

allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

03A09393

Rinnovo dell'autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita del 17 luglio 2003; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162; Vistà altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002; Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 maggio 2000 di autorizzazione al rilascio delle certificazioni CE secondo la direttiva 95/16/CE per gli allegati V *b)*, VI e X, emesso a nome della società SICIT S.r.l. con sede in corso Indipendenza n. 20 - 20135 Milano; Esaminata la domanda dell'8 giugno 2003 e la relativa documentazione presentata; all'organismo sotto indicato a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, l'organismo SICIT S.r.l. è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

SICIT S.r.l., con sede in corso Indipendenza n. 20 - 20135 Milano;

allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

03A09391

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Fissazione dei limiti, ai sensi dell'art. 31 del codice della navigazione, tra le acque del demanio marittimo e quelle del demanio idrico (acque interne) lungo il canale San Rocco, ricadente nel territorio del comune di Grosseto.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio in data 3 luglio 2003, si è proceduto alla fissazione dei limiti, ai sensi dell'art. 31 del codice della navigazione, tra le acque del demanio marittimo e quelle del demanio idrico (acque interne) lungo il canale San Rocco, ricadente nel territorio del comune di Grosseto, in località Marina di Grosseto, nel senso che tale limite può essere individuato — concordato con l'avviso espresso dall'amministrazione finanziaria — e cioè sulla scorta

dell'esito del sopralluogo effettuato in data 13 febbraio 2002 e delle indagini condotte per il tramite della delegazione di spiaggia di Marina di Grosseto, in cui risulta che lo stesso canale San Rocco, fino al ponte Cavalleggeri, è già utilizzato per la navigazione e lungo le sue rive risultano realizzate, con materiale precario, delle strutture per la nautica (gavitelli di ormeggio, banchinamenti e scivoli per l'alaggio ed il varo di natanti) - con l'esistente ponte dei Cavalleggeri, così come risulta, appositamente indicato nella planimetria, dalla congiungente i seguenti punti di riferimento: punto A) che è determinato dalle coordinate Gauss-Boaga: coordinata est 1663735,53 e coordinata nord 4731669,10; punto B) che è determinato, invece, dalle coordinate: coordinata est 1663756,59 e coordinata nord 4731632,47.

Tale limite è evidenziato con apposita linea di demarcazione negli stralci di mappa aventi le succitate coordinate e nella documentazione che allegati ai verbali sopra indicati, fanno parate integrante del decreto stesso.

03A09372

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Aumento del capitale sociale di «Assicuratrice Val Piave S.p.a.», in Belluno

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con nota del 29 luglio 2003, ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del d.lgs. n. 175/1995, le modifiche statutarie deliberate in data 23 aprile 2003 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di «Assicuratrice Val Piave S.p.a.». Tali modifiche riguardano, tra l'altro, l'aumento del capitale sociale da 5.000.000 di euro a 7.000.000 di euro.

03A09370

Aumento del capitale sociale di «BPV Vita S.p.a.», in Verona

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con nota del 25 luglio 2003, ha approvato ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo n. 174 del 17 marzo 1995 le modifiche statutarie deliberate dal consiglio di amministrazione della società «BPV Vita S.p.A.» in data 3 luglio 2003, in esecuzione della delibera assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti il 19 dicembre 2002. Tali modifiche riguardano, tra l'altro, l'aumento del capitale sociale di «BPV Vita S.p.A.» da € 37.600.000 ad € 42.600.000.

03A09387

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Modifica dello stato di «sofferenza idrica» nel bacino del Piave in concomitanza dello stato di siccità classificato di «grave» entità, avvenuta con decreto del Segretario generale dell'Autorità di Bacino in data 1° agosto 2003.

Si dà avviso che con decreto del Segretario generale n. 27 in data 1° agosto 2003 è stato modificato, a partire dal 2 agosto 2003, a tutto il 15 agosto 2003, ai sensi dell'art. 11 delle norme di attuazione del «Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche», lo stato di sofferenza idrica classificato di grave entità nel bacino del Piave.

Il documento sopraccitato è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto e della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della Regione autonoma Trentino-Alto Adige.

03A09376

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501194/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.